DISPOSIZIONI DIVERSE

PE' COMPENSI

DEGLI ABOLITI DIRITTI FEUDALI E SEGREZIE

RACCOLTE

dal Tipografo Bernardo Virzì

PARTE I.

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n° 31-32

1842

TAVOLA

DELLE MATERIE

PARTE I.

DIRITTI FEUDALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI ULTIME

§ 1.

Real decreto degli 11 di dicembre 1841 sulla liquidazione.

FERDINANDO I. EC.

Visto quanto da Noi fu disposto con l'articolo 1° del nostro real decreto del 19 di dicembre 1838 (1);

Visti i quadri trasmessi dagl' intendenti delle provincie de' nostri reali domini al di là del Faro, in esecuzione del cennato real decreto, ne' quali particolarmente comune per comune sono notati non solo i varî aboliti diritti che vi si riscuotono o vi si esercitano, ma altresì molti soprusi ed angherie ex-feudali in danno delle persone, delle proprietà e del libero esercizio delle industrie;

Tenuti presenti i varî richiami che in proposito ci sono stati rassegnati dal detto anno 1838 in poi, e, non è guari, allorchè abbiamo discorse le provincie di Sicilia;

Volendo Noi porre un termine a sì grave inconveniente, emanando le nostre diffinitive risoluzioni, onde migliorare ad un tempo lo stato della proprietà e dell' agricoltura, facendola riscattare dai vincoli, pesi e prestanze che tuttora ne rendono deteriore la condizione;

(1) Nota A

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Inteso il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1° A contare dalla pubblicazione del presente decreto cesserà in tutte le provincie della Sicilia la riscossione e l'esercizio di qualsiasi diritto ed abuso feudale, che già senza compenso fu abolito, e che, non ostante l'abolizione seguitane, tuttavia sussiste a favore di qualsivogliano ex-feudatari, corporazioni morali, ed aventi causa da essi.

Gl' intendenti delle provincie sotto la loro responsabilità cureranno la esatta esecuzione di queste disposizioni.

Ove sorgesse qualche dubbio nell'applicare a' casi speciali le disposizioni suddette, gl' intendenti ne faranno subito rapporto al nostro segretario di stato ministro degli affari interni.

Art. 2° Per que' casi soltanto, pe' quali potesse darsi luogo a compenso, quando però non siavi, o non possa esservi controversia sul titolo, la gran corte de' conti, con l'aggiunzione di consiglieri ed avvocato generale a ciò solamente delegati, liquiderà tal compenso colle norme delle istruzioni approvate col real rescritto dei 10 di marzo 1819 (1) per gli offici aboliti di Sicilia.

La stessa gran corte nel far la liquidazione avviserà, secondo le materie, se il compenso debba essere a carico de' comuni oppure della finanza.

Le liquidazioni in discorso saranno a Noi rassegnate, secondo le rispettive incumbenze, dal ministro degli affari interni o da quello delle finanze.

Art. 3° Le dimande di compenso non potranno essere presentate innanzi alla detta gran corte de' conti, nel caso dell'articolo precedente, se non nell'improrogabile termine di mesi tre pe' privati, e di sei pe' corpi morali, a contare dalla pubblicazione del presente decreto. Scorso questo termine, non saranno più ammessibili, e cesserà immediatamente la riscossione o l'esercizio dei

(1) Nota B

diritti de' quali trattasi, per coloro che non le avessero presentate.

Prodotte che saranno le indicate dimande nel tempo utile, la gran corte procederà alla liquidazione dalla data di ciascuna produzione nel termine improrogabile di mesi otto.

Art. 4° Allorchè potesse esservi controversia sul titolo, tanto pel caso contemplato nell'articolo 1°, che in quello del 2°, il giudizio apparterrà a' competenti magistrati a' termini dell' articolo 2° del nostro decreto del 19 di dicembre 1838; a quale effetto il ministro segretario di stato degli affari interni comunicherà al ministro segretario di stato di grazia e giustizia i quadri rimessi dagl'intendenti.

Tali controversie debbono essere introdotte innanzi a' detti magistrati a contare dalla pubblicazione del presente decreto nel termine improrogabile di mesi tre pe' privati, e di sei pe' corpi morali. Scorso questo termine, non saranno più ammessibili, e cesserà immediatamente la riscossione, e l'esercizio de' diritti de' quali trattasi, senza potersi mai affacciare pretensioni per compenso.

Art. 5° Tanto le cause indicate nel precedente articolo che quelle le quali or pendono pel medesimo obbietto di feudali controversie, sono dichiarate urgenti. A tale effetto i giudizî debbono diffinitivamente esser compiuti, qualunque ne sieno gli stadî, nel termine di mesi due per ciascuno stadio.

Il pubblico ministero di ogni tribunale o corte assumendo la difesa de' comuni, come parte principale, senza escludere l'assistenza di qualunque interessato, farà di ufficio inscrivere nel ruolo le indicate cause, onde senza indugio a sua istanza ed a preferenza fossero trattate. La spedizione e l'intimazione delle sentenze o decisioni parimente si farà a cura del ministero pubblico. L'anticipazione di tali spese si farà momentaneamente dal ricevitore del registro per esserne rivaluto sulla tassa che ne farà il detto ministero pubblico, la quale sarà esecutiva contro della parte che sarà rimasta succumbente, salvo a questa di farsene rivalere dall' avversario, qualora nell'ultimo stadio del giudizio rimanesse vincitrice,

Art. 6° Qualora nel giudizio diffinitivo restasse assodato il titolo, si debbe fare la dimanda di compenso, ove potesse essere

dovuto, innanzi alla gran corte indicata, nel termine e colle norme sopra espresse.

Art. 7° Se mai presso la gran corte indicata insorgesse quistione sul titolo, oppure la gran corte istessa credesse elevarla di ufficio, resterà la liquidazione sospesa, e le parti si provvederanno innanzi a' tribunali competenti, a seconda di quanto è stabilito ne' tre precedenti articoli.

Art. 8° Per le decime prediali dovute alle chiese ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti que' diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali, che con varî nomi si riscuotono dagli ex-feudatarî e da altri in pregiudizio dell' agricoltura, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo a' possessori de' fondi che tali gravezze soffrono, la commutazione in canoni in denaro enfiteutici redimibili, ed anche il riscatto colle norme adottate ne' nostri dominî continentali, a seconda de' due decreti de' 20 di giugno 1808 (1) e 17 di gennaio 1810 (2), che rendiamo comuni ai nostri dominî al di là del Faro. Da siffatta disposizione s' intendono eccettuati i canoni enfiteutici, ai termini del titolo 9° delle leggi civili.

Restano del pari eccettuate dalle soprascritte disposizioni le decime domenicali e sacramentali dovute alla chiesa, che non potranno commutarsi in canoni enfiteutici in denaro redimibili, o riscattarsi, se non con l'annuenza del titolare, e dopo che inteso il direttore generale de' rami e diritti diversi, ne accorderemo la nostra sovrana autorizzazione.

I capitali de' riscatti verranno tosto impiegati in acquisto di rendite o altro, in vantaggio dell'amministrazione ecclesiastica cui appartengono.

Art. 9° Tutto ciò che ne' precedenti articoli è stabilito pe' diritti o prestazioni feudali, è applicabile a' diritti compresi nelle così dette segrezie.

Art. 10° Ci riserbiamo di prendere in tutta considerazione i ser-

(1) Nota C

(2) Nota D

vizî di quegl' intendenti, pubblici ministeri, e magistrati di sopra indicati, che più si distingueranno per celerità e per zelo, nello adempiere gl' incarichi che loro abbiamo affidato.

Art. 11° I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, degli affari interni, degli affari ecclesiastici, delle finanze ed il nostro luogotenente generale in Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nota A

(Real decreto de' 19 di dicembre 1838)

FERDINANDO II EC.

Veduti i reclami che durante il nostro giro per le provincie della Sicilia ci sono stati presentati dalle popolazioni, le quali hanno implorato la esecuzione delle leggi abolitive della feudalità, la pronta decisione delle annose cause pendenti fra' comuni e gli antichi loro feudatari, lo scioglimento delle promiscuità, e la ripartizione delle terre per poterle chiudere e migliorare;

Considerando che l'agricoltura non può prosperare senza la proprietà assoluta di ogni fondo che dia il diritto di vietarne altrui l'ingresso; che le terre non acquistano valore, dove non esistano molti agiati coltivatori cho l'amore della proprietà affezioni al suolo ; che le vaste contrade , nude , deserte o mal coltivate, che s'incontrano in Sicilia , non ostante la loro feracità naturale ed il favore del clima , non potranno esser migliorate, finchè durerà la esistenza di più padroni sullo stesso fondo;

Volendo accelerare la esecuzione delle leggi che da epoche rimote hanno proscritta la indicata condizione delle proprietà, perniciosa egualmente alla pubblica prosperità, al ben essere delle popolazioni, ed agli stessi grandi poprietari;

Veduti i rapporti del nostro luogotenente generale e degl'intendenti, i voti de' consigli provinciali, ed i pareri della commessione nominata a questo oggetto da Noi a' 17 del prossimo passato novembre, e riunita in Palermo;

Veduto l' articolo 9° della legge degli 11 di dicembre 1816 (1), col quale fu conservata l'abolizione della feudalità in Sicilia, ugualmente che negli altri nostri domini continentali;

Vedute le disposizioni della legge fondamentale dell' amministrazione civile de' 12 dello stesso mese ed anno;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl' intendenti delle provincie della Sicilia verificheranno rigorosamente, comune per comune , se vi esistano e si esercitino ancora da qualsivoglia ex-feudatario , o corpo morale o avente causa da essi, alcuno

---

(1) Art. 9 della legge degli 11 dicembre 1816.

« L'abolizione della feudalità in Sicilia è conservata, UGUALMENTE che « negli altri nostri domini di quà del Faro».

de' diritti feudali aboliti, e ne faranno distinto rapporto al nostro ministro segretario di stato degli affari interni, il quale prenderà i nostri ordini, proponendoci le misure da adottare.

2. Non credendo espediente che un tribunale di eccezione decida delle liti fra' comuni ed i loro antichi feudatari, successori o aventi causa, continueranno queste ad esser giudicate da' tribunali ordinari; ma i nostri proccuratori generali e proccuratori regi assumeranno da ora innanzi la difesa de' comuni, come parte principale, senza escludere però l'assistenza di qualunque interessato. Essi provocheranno quindi di uffizio la spedizione de' giudizi, e per l'organo del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia informeranno il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, mese per mese, dello stato delle cause che difendono, del loro valore e del successo.

3. Gl'intendenti delle stesse provincie procederanno allo scioglimento delle promiscuità ed alla divisione de' demani comunali colle facoltà accordate loro nell'articolo 177° della legge de' 12 di dicembre 1816, ed a norma del real decreto del 1 di settembre 1819. Ne' casi di dubbio gl'intendenti chiederanno l'avviso del nostro proccurator generale presso la gran corte de' conti di Palermo, il quale è incaricato di dar loro tutte le occorrenti dilucidazioni e di corrispondere per questo ramo di affari col nostro ministro segretario di stato degli affari interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto e risoluto.

4. Lo stesso proccurator generale sulle basi delle istruzioni approvate col decreto de' 10 di marzo 1810 formerà il progetto di quelle che dovranno servir di norma agl'intendenti per lo scioglimento delle promiscuità, per la divisione delle terre demaniali appartenenti ad ex-feudatari o a corpi morali di qualsivoglia titolo o denominazione, sulle quali i cittadini hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della parte che in compenso di tali usi ne sarà spettata a' comuni. Il progetto del proccurator generale sarà proposto dal ministro segretario di stato degli affari interni alla nostra sovrana approvazione fra il termine improrogabile di mesi due, inteso il luogotenente generale.

5. Tutte le promiscuità non ancora sciolte, e quelle il di cui scioglimento non si trovi diffinitivamente approvato, lo saranno colle norme indicate nei due articoli precedenti nel più breve tempo possibile, sotto la immediata responsabilità degl'intendenti, i quali nella fine di ogni mese daranno conto al nostro ministro segretario di stato degli affari interni del progresso e de' risultamenti di tutte le indicate operazioni.

Quanto alle promiscuità, il di cui scioglimento trovisi già pronunziato

ed approvato, e per le quali sia stato accordato a' comuni un canone annuale in vece di terreni, vogliamo che ogn'intendente esamini in consiglio d'Intendenza colla massima diligenza e posatezza, se sieno stati lesi i diritti imprescrittibili delle popolazioni che erano in possesso dell'esercizio degli usi per lo sostegno e pe' comodi della vita, se sia stato tradito lo spirito della legge che aveva in mira di formar nuovi proprietari, di favorire l'agricoltura, e di dare un effettivo compenso degli usi civici in una quota delle stesse terre da distribuirsi a' più poveri. Del risultamento di ogni esame sarà diretto al nostro ministro segretario di stato degli affari interni ed al nostro luogotenente generale un pieno e distinto rapporto che ci sarà da essi rassegnato per le opportune risoluzioni. Questi rapporti verranno sottoscritti dall'intendente e da tutt'i consiglieri d'intendenza.

6. Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto sono abrogate.

7. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Nota B.

Istruzioni per la liquidazione degli offici aboliti del 10 di marzo 1819.

Sua Maestà, le di cui provvide cure son rivolte alla riforma dei diversi sistemi della pubblica amministrazione di questa parte dei suoi reali domini, sulla considerazione che ogni buon ordine amministrativo dipenda principalmente da una saggia distribuzione degli impieghi, ha veduto colla sua saggezza che, a misura che le riforme amministrative e giudiziarie avranno luogo, dovranno tutti i poteri rientrare nel di loro centro, e che per conseguenza gl'impieghi e gli officî ch'emanano dall'organizzazione dei novelli sistemi, dovranno esser provveduti in persone fornite di corrispondente attitudine al loro disimpegno, di morale e di pubblica opinione. Or siccome alcuni degli antichi officî si trovavano per diverse cause alienati e conceduti a dei particolari, la M. S. ha considerato, che se da una parte il bisogno dell'ordine pubblico reclama lo stabilimento dei nuovi sistemi e l'abolizione degli an-

tichi officî, dall'altra la giustizia esige che ai possessori degli officî, a misura che saranno aboliti, sia accordato il conveniente proporzionato compenso. Al quale effetto per l'esame dei titoli di concessione e per la liquidazione de' rispettivi compensi da assegnarsi ai possessori, si è degnata di emanare le seguenti istruzioni con rescritto de' 10 di marzo 1819.

1° Il compenso, che in forza delle leggi in osservanza fosse dovuto ai possessori degli officî aboliti o da abolirsi coll'organizzazione dei nuovi sistemi amministrativi o giudiziarî, non sarà dato che dopo prodotto il titolo dal possessore, e dopo che un tal titolo sarà stato esaminato e riconosciuto legittimo, e che per legge il compenso anzidetto fosse dovuto.

2° L'esame e l'ammessione del titolo sarà fatta dalla gran corte dei conti, come una commessione a ciò delegata.

3° I compensi da assegnarsi saran proporzionati agli averi annessi agli officî. Gli averi possono consistere in soldi ed in proventi ossiano lucri. Pei soldi non vi sarà liquidazione, ma saranno calcolati, come si trovano stabiliti. I proventi ed i lucri saranno liquidati colla seguente operazione.

Si farà un coacervo del fruttato dei due decennî precedenti a gennaio del 1812, cioè da gennaio 1792 a dicembre 1811, e ne sarà calcolata la quantità media.

Nel coacervo dei proventi de' due decennî non saranno inclusi i proventi abusivi non sostenuti dalle pandette e regolamenti in vigore; intendendosi per regolamenti in vigore quelli soltanto che fossero stati da S. M. approvati.

Liquidati nel modo già detto i proventi, ne sarà dedotta la terza parte per ragion di spesa di amministrazione, responsabilità o lavoro personale.

Ai due terzi che ne risultano, sarà aggiunto il soldo, nel caso che vi sia.

Sarà questa la regola da osservarsi per la liquidazione del compenso in rendita annuale da assegnarsi in tutto o in parte ai possessori degli officî aboliti e da abolirsi. L'assegnamento in beneficio dei possessori sarà perpetuo o temporaneo, secondo i diversi casi previsti nelle presenti istruzioni.

La relazione per la liquidazione sarà fatta dalla real conservatoria, da cui sarà trasmessa con rapporto motivato alla gran corte dei conti ; la quale dietro la requisitora del pubblico ministero emetterà la diffinitiva liquidazione, confermando, annullando o modificando le posizioni della relazione della conservatoria, secondo le regole del diritto.

4° Per gli offici di già aboliti, i possessori i quali per le leggi in osservanza hanno dritto di reclamare il compenso, saran tenuti di presentare alla gran corte dei conti, fra il termine di due mesi a contare dal dì primo di maggio 1819, i titoli di concessione colle rispettive domande di ammessione.

Per gli offici che saranno pel tratto successivo aboliti, il termine de' due mesi incomincerà a decorrere dal giorno in cui sarà pubblicata l'abolizione.

5° La gran corte dei conti dovrà pronunziare sull'ammessione dei titoli, fra il termine di altri due mesi a contare dal giorno in cui sarà stata presentata la domanda dalla parte.

6° La real conservatoria dovrà fare la relazione di liquidazione, e trasmetterla alla gran corte dei conti fra il termine di due mesi, a contare dal giorno in cui sarà stato pronunziato il giudizio di ammessione del titolo.

7° Gli uffizi pei quali, secondo le leggi sarà dovuto ai particolari il compenso, possono essere o perpetui o vitalizi ad una o più vite. Sì gli uni che gli altri avran potuto essere conceduti, *1° mediante lo sborso effettivo del prezzo*, *2° per causa remuneratoria*, *3° per causa meramente gratuita*, *4° per causa mista*.

Le concessioni rimuneratorie debbono esser distinte in due classi, in *rimuneratorie vere*, e *miste*. La concessione rimuneratoria vera è quella in cui i servizi e le altre cause onerose o compensative sieno state non solo distintamente enarrate, ma che sieno ben anche approssimativamente corrispondenti al valor dell'officio. La concessione rimuneratoria mista è quella in cui i servizi sieno stati vagamente enunciati, e con parole che vanno piuttosto di stile.

Le concessioni a causa mista son quelle in cui saranno simultaneamente concorse delle cause onerose e gratuite.

Gli attuali possessori possono ripetere il loro titolo, o da concessione fatta direttamente dal governo, o per compra da' primi concessionari.

Per ciascuna classe di uffici di sopra comtemplati saranno assegnati dei rispettivi compensi, secondo le regole che verranno stabilite coi seguenti articoli.

La gran corte dei conti dopo l'esame del titolo nel pronunziare l'ammessione del medesimo, determinerà la classe a cui l'officio appartiene, da servir di norma alla relazione della real conservatoria per la liquidazione del compenso.

8° Ai possessori degli offici conceduti a perpetuità, mediante lo sborso effettivo e reale del prezzo, sarà assegnata una rendita perpetua corrispondente agli averi che erano annessi all'officio, da liquidarsi nel modo che si è detto di sopra.

9° Per gli offici conceduti con perpetuità per cause rimuneratorie vere, giusta la definizione data nel § 2° dell'articolo 7° sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua eguale agli otto decimi della rendita liquidata nel modo già detto.

10° Per gli uffizi conceduti con perpetuità a causa rimuneratoria mista, cioè che i servizi sieno stati vagamente enunciati, sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua corrispondente a sei decime parti della rendita liquidata, secondo la regola generale delle liquidazioni stabilita nell'articolo 3°.

11° Per gli uffizi venduti a vita, mediante lo sborso effettivo del prezzo, sarà assegnata durante la vita del pessessore la rendita liquidata come sopra.

12° Per gli uffizi venduti a più vite collo sborso effettivo del prezzo, la rendita dovrà assegnarsi all'attuale possessore, e se rimangono ancora vite concedute ai suoi successori, per quante vite sono state contemplate nell'atto di concessione.

Per successori s'intendono quelle persone nominate o designate nell'atto di concessione; ed in caso di silenzio, quelle che fra i rispettivi eredi si trovano le più grandi di età, malgrado che fosse stata conceduta la facoltà di nominare.

13° Per gli uffici conceduti ad una o più vite per causa mi-

sta di prezzo sborsato e di servizi distintamente enarrati, sarà la rendita assegnata nel seguente modo.

Si farà prima la liquidazione della rendita dell'ufficio depurata del terzo, secondo la regola generale stabilita coll'articolo 3°, e si calcolerà la somma degl'interessi del dieci per cento sul prezzo effettivamente sborsato, se per una vita, e dell'otto per più vite. Saran quindi dedotti i detti interessi, e dal reliquato ne saran prese otto decime parti.

Fatte queste operazioni, la rendita vitalizia da assegnarsi alla classe dei possessori degli offici contemplati nel presente articolo per una o più vite, sarà composta degl'interessi del 10 e dell'otto per cento, calcolati sul prezzo effettivo sborsato, e delle suddette otto decime parti del reliquato.

Qualora la somma degl'interessi sia eguale o maggiore della somma liquidata del compenso, per cui non potrà essere instituita l'enunciata sottrazione in questo caso la rendita vitalizia da assegnarsi consisterà nei soli interessi, come sopra ragionati.

I possessori degli uffici conceduti a causa interamente rimuneratoria ad una o più vite, cioè per servizi o per altre cause onerose distintamente enunciate, e che sieno al valore dell'uffizio approssimativamente corrispondenti, riceveranno per una o più vite gli otto decimi della rendita liquidata secondo l'articolo 3°.

14° Se poi l'officio ad una o più vite fosse stato conceduto a causa mista di prezzo sborsato e di servizi enunciati vagamente e con termini generali, il compenso dei possessori sarà una rendita vitalizia da assegnarsi per una o più vite, secondo la natura dell'officio, calcolata colla regola e colle operazioni stabilite nell'articolo precedente, con una differenza, che dal reliquato in vece di prendersi otto decime parti, ne saran prese quattro decime.

15° Per gli uffici conceduti ad una o più vite per causa rimuneratoria mista, cioè che i servizi non sieno stati enunciati che in termini generali e vaghi, il compenso da assegnarsi durante la vita o le vite delle persone contemplate nella concessione, consisterà in una rendita vitalizia corrispondente a sei decime parti della somma degli averi liquidata e depurata ai termini dell'articolo 3°.

16° Ai possessori di uffici conceduti per causa meramente gratuita a perpetuità o più vite, saranno assegnate a perpetuità o durante le vite contemplate quattro decime parti del compenso che sarebbe stato loro dovuto, se la concessione fosse stata fatta con sborso effettivo di prezzo. Detto compenso dei quattro decimi sarà perpetuo o per le vite contemplate.

17° Ai possessori limitatamente di quelli uffizi, che erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita per causa meramente gratuita, sarà loro dato un altro impiego nella nuova organizzazione, e dove non potranno esservi destinati, verranno loro assegnati durante la loro vita cinqne decimi, ossia la metà della rendita vitalizia liquidata nel modo detto nell'articolo 3.°

18° Pei possessori degli uffici acquistati da persone alle quali fossero stati dal governo conceduti, sarà osservato quanto segue.

1° Se i primi concessionari avessero ricevuto gli uffizi tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa rimuneratoria vera e coll'espressa facoltà di alienarli, in questo caso gli attuali possessori saran considerati come i primi concessionari. Qualora poi nell'atto di concessione non fosse accordata la facoltà di alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionari del governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell'uffizio.

2° Qualora ai primi concessionari fosse stato l'uffizio accordato per causa meramente gratuita o mista senza facoltà di alienarlo, in questo caso gli attuali possessori saranno considerati, come se per la loro vita soltanto avessero gratuitamente ricevuto l'uffizio.

19° Il proccuratore generale presso la gran corte dei conti dovrà far riconoscere al ministero residente presso il luogotenente generale tutte le liquidazioni che dalla gran corte saranno state fatte, indicando il capitolo delle istruzioni su di cui sono fondate.

20° Il ministero suddetto dovrà trasmettere, mese per mese, gli stati delle liquidazioni della gran corte dei conti colle opportune avvertenze nella colonna di osservazioni, e col suo preciso e dettagliato parere, per essere sottoposti all'approvazione di S. M.

21° Liquidati ed assegnati i compensi ai rispettivi possessori, saranno considerati, come rendite annuali perpetue o vitalizie, secondo la diversa loro durata, e quindi faranno parte del debito perpetuo e temporaneo dello stato, e soggetti agli stessi pesi.

22° Dopo che la gran corte dei conti avrà ammesso e classificato il titolo, il ministero presso il luogotenente generale sarà autorizzato ad ordinare in favore dei rispettivi possessori, dei pagamenti a conto di quelle somme che giudicherà prudenzialmente di poter essere liquidate ed indi assegnate a titolo di compenso.

23° Il ministero suddetto dovrà fare inserire nei giornali le presenti istruzioni, affinchè ciascuno interessato possa eseguire quanto vi si prescrive, per ottenere il compenso che gli spetta.

Palermo li 17 marzo 1819.

Il Segretario di Stato Ministro
MARCHESE FERRERI

I Appendice alla nota B

Estratto delle disposizioni parlamentarie del 1812 su' diritti e pesi feudali

CAPITOLO I.

1° Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della costituzione all'articolo XII° (1) da S. M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di ugual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno.

(1) Articolo XI° Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodi, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali: si aboliranno le investiture, rilevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai fondi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

2° Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri e misti imperi senza indennizzazione a' possessori.

3° Saranno in correlazione disgravati i baroni da tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione, dalla custodia del territorio e risponsabilità de' furti, dalla conservazione delle carceri e castellani, dalle spese occorrenti per li detenuti, e da ogni altra gravezza annessa.

5° Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizl di maestro notaio di corte, di baiulo, di acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl'introiti o gabelle di tali uffizl resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia. Quante volte però le maestre notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

5° Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investiture, di relevio, di devoluzione a favore del fisco, di decima e terl feudale, di diritti di grazia e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerenti a' feudi.

6° Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbano, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

7° Conserverà ognuno i titoli ed onori che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi a' suoi successori.

CAPITOLO II.

1° Il parlamento in correlazione de' principl stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'articolo XIII° delle basi della costituzione, dichiara che la mano in avanti baronale cesserà, ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza dei crediti abbia il diritto di sequestrare ed impedire che si estraggano sul momento da' gabelloti, censualisti, terraggieri, e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione

ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore.

2° Le angherie, e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore.

3° Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi, per non molire i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quelli dell'inavanti barone; di non cuocer pane se non ne' forni dello stesso; di non condursi altrove che ne' di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale; e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale.

4° Saranno però compensati, come in ciascun altro privato i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi che privati, qualora sieno provenienti da una convenzione corrispettiva tra li baroni e comune, o singoli, o da un giudicato.

5° Non sarà impedito alle popolazioni il potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte co' baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, ed appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso che per l'anzidetto non s'intende accordare alcun nuovo diritto o azione alle medesime.

6° Saranno parimente aboliti dal giorno della real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università e regie segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli ed altri simili, a seconda de' princípi stabiliti di sopra.

7° Saranno questi stessi diritti e privative redimibili, volendone il comune o i singoli l'affrancazione, ne' casi che deve aver luogo l'indennizzazione, come si è detto al § 4.

8° Dovrà questa oseguirsi o con daro il capitale ragionato al cinque per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando, la privativa, locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la privativa in un'annua prestazione in danaro, locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

9° Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comuno e cittadino nella libera facoltà di erigore, ed usare dei molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri : resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive concessioni.

10° Li diritti angarici che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nell'istesso modo che si è detto dal parlamento per le altre compensazioni.

II Appendice alla nota B

Perentorio per la presentazione delle dimande di liquidazione e verifica de' titoli originari ed originali.

(Real Decreto de' 29 di novembre 1833.)

FERDINANDO II. EC.

Art. 1° Se fra due mesi dalla pubblicazione del presente decreto non siensi presentati alla gran corte dei conti i titoli e le dimande per liquidazione, ai termini del R. rescritto art. 4° delle istruzioni del 17 di marzo 1819, decaderanno dal loro diritto coloro che potrebbero domandarla per legge.

Art. 2° Il nostro ministro etc.

(Real Decreto de' 24 di marzo 1834.)

Vedute le sovrane nostre determinazioni de' 7 e 22 del caduto gennaio, colle quali, in proposito dell' instituzione in Sicilia di un gran libro del debito pubblico e della corrispondente cassa di ammortizzazione, abbiam fissato quali delle diverse specie di debito di quella nostra tesoreria generale, compresi gli arretrati a tutto l' anno 1833, esser dovranno consolidate e ridotte in annue rendite inscritte sull' anzidetto gran libro, e quali all' incontro , per non gravar que' nostri reali domint della consolidazione di un debito pubblico più esteso, esser dovranno, con altri mezzi già da Noi ugualmente approvati, soddisfatte in annue rate sino all'estinzione;

Considerando che per inscriver le une sul detto gran libro, ed andar pagando il capitale delle altre , sia ben regolare e necessario , anche sull' esempio di ciò che in caso simile fu praticato ne' nostri reali domint di qua del Faro, che sieno prima esaminati e verificati i titoli di credito, e liquidate le quantità;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domint oltre il Faro;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1° Una commessione composta di magistrati e di funzionart amministrativi è da Noi instituita in Palermo per esaminare e verificare i titoli originart ed originali del così detto *debito perpetuo*, e degli altri debiti della tesoreria generale di Sicilia, escluso quello del milione d' once, e per liquidar gli arretrati a tutto l'anno 1833.

L' originale biglietto di credito di prima emissione varrà per titolo originario a chi ne è possessore.

2° Nominiamo membri della sudetta commessione ....

3° A supplire coloro tra i suddetti componenti .....

4° Il cancelliere sarà a proposta .....

5° È accordato agl' interessati tutto il mese di agosto del corrente anno per presentare alla commessione i titoli e i documenti che abbisognano per lo adempimento di quanto prescrivesi nell'articolo 1°. Elasso questo termine, per coloro che non avranno curato di presentarli, s'intenderà o di non aver essi avuto giammai verun diritto di credito, o di averlo rinunziato.

Ci riserbiamo di accordare delle riabilitazioni in vista di supplica accompagnata da motivato rapporto che ci sarà rimessa dal nostro luogotenente generale.

6° Circa al modo come esercitar la commessione le sue attribuzioni, saranno osservate le norme stabilite nell'annesso regolamento da Noi approvato.

7° Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(Real Decreto de' 18 di agosto 1834)

1° Il termine a tutto agosto del corrente anno, che era stato da Noi accordato coll'articolo 5° del decreto de' 24 dello scorso marzo a' creditori della nostra tesoreria generale in Sicilia per presentare i titoli e i documenti necessarî alla commessione all'uopo instituita per lo adempimento di quanto prescrivesi nell' articolo primo del decreto medesimo, è da Noi prorogato a tutto il mese di dicembre di questo anno.

2° Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(Real Decreto de' 24 di dicembre 1834)

1° Il termine da Noi accordato coll'articolo 5° del decreto dei 24 dello scorso marzo, e poi col decreto de' 18 di agosto ultimo prorogato a tutto lo spirante dicembre, per potere i creditori della nostra tesoreria generale in Sicilia presentare i loro titoli originarî ed originali alla commessione all' uopo instituita, è da Noi prorogato ad altri due mesi ultimi e perentorî.

2° Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

III Appendice alla nota B

Liquidazione de' crediti a carico de' comuni.

TITOLO IV.

Del regolamento approvato col Real Decreto dei 10 di novembre 1819.

Debiti dei comuni, e condizioni necessarie per soddisfarli.

71° I creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto nel quale il comune si pretenda obbligato, o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi consigli d' intendenza.

72° I creditori sono obbligati tra lo spazio di mesi sei di presentare i titoli dei loro crediti. A tale oggetto si aprirà un registro in ciascuna intendenza, in cui sarà notato il nome del creditore, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e l'epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del segretario generale, che lo firmerà immediatamente dopo senza lasciare spazio in bianco.

73° I consigli d' intendenza nel corso di un anno debbono liqui-

dare tutti i creditori dei comuni, sentiti gl' interessati. Della decisione dei consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran corte dei conti, la quale dee pronunziare diffinitivamente nei quattro mesi successivi.

74° È riserbato al luogotenente generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell' articolo precedente, purchè la proroga non oltrepassi sei mesi.

75° I creditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso da cinque anni a questa parte, non avran diritto a reclamare alcun pagamento se non dopo la liquidazione diffinitiva.

76° Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori che hanno in loro favore le sentenze dei tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell' attuale possesso di esigere.

77° Tutti i debiti dei comuni, che non saranno liquidati nel modo prescritto per colpa dei creditori o per mancanza di titoli, sono dichiarati estinti di diritto.

(Real Decreto de' 12 di marzo 1833.)

Veduto il decreto de' 10 di novembre 1819 e le istruzioni col medesimo approvate per l'amministrazione civile della Sicilia, colle quali al titolo IV è prescritto il modo come debbano liquidarsi e soddisfarsi i debiti de' comuni, e come debbano gli stessi restar prescritti;

Volendo provvedere egualmente alla liquidazione delle rendite fiscali e di regio patronato dovute dai comuni anzidetti;

Veduto il rapporto del consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominî oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1° Nel termine di un anno decorrendo dalla pubblicazione del presente decreto, le rendite fiscali e di regio padronato dovute da' comuni de' reali domini oltre il Faro saranno liquidate del pari come si sono liquidate quelle dei particolari in esecuzione del succennato decreto di novembre 1819.

2° Per eseguirsi questa liquidazione non sarà necessaria la esibizione dei titoli originari, bastando il giustificarsi la percezione ed il quasi possesso della rendita per lo tempo legittimo a prescriverla, a' termini della nostra sovrana determinazione de' 22 di aprile 1822.

3° Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il consigliere di stato ministro segretario di stato presso il Conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

IV Appendice alla nota B

Sovrane determinazioni degli 8 di dicembre 1841 pe' creditori dello stato e per la soddisfazione di tutti gli arretrati della tesoreria di Sicilia compresi quelli degli offici aboliti.

Nelle conferenze dei 6, 10 e 13 di novembre prossimo passato S. M., D. G., tenute presenti le risoluzioni sovrane dei 7 e 12 di gennaio 1834, il real decreto dei 24 di marzo dello stesso anno, ed il real rescritto dei 23 di novembre 1840, ha avuto la degnazione di adottare pei pagamenti dei creditori dello stato le seguenti determinazioni.

1° Il ministro delle finanze preparerà tutto, perchè al più presto segua la disamina in consiglio di stato sulle istruzioni pei compensi degli offici e diritti aboliti.

2° Sarà dato perentorio alla prima camera della gran corte de-

conti, perchè ricevute le istruzioni, compia in sei mesi tutte le liquidazioni in qualunque modo pendenti.

3° Altro perentorio sarà dato alla commessione dei titoli originarl ed originali, perchè per tutto giugno 1842 compia l' esame e verifica di tutti i titoli ad essa presentati, rimanendo discaricata dalla liquidazione degli arretrati.

4° Nello stesso locale della tesoreria, in vece delle commessioni *dei crediti antiquati e delle realizzazioni* vi sarà una commessione di *revisione* composta dal proccuratore generale cav. Craxi presidente, dai consiglieri della gran corte dei conti barone D. Silvestre Politi e D. Giovanni Rocco, e dal consigliere d' intendenza Barone D. Mauro Turrisi; pubblico ministero l' agente del contenzioso; sostituto il proccuratore del Re del tribunale civile di Palermo D. Giuseppe Ferrigno.

5° La liquidazione degli arretrati sui titoli ammessi e verificati si farà dalla scrivania di razione, come di regola, col controllo della controloria generale; e la stessa tesoreria sui notamenti formati sulle scritture della commessione dei crediti antiquati per la epoca anteriore al 1825, e sulle notizie dell' officina d' introito pei crediti della tesoreria per l' epoca posteriore, non solo contro coloro a favore dei quali il credito è stato ammesso e verificato, ma contro i cessionarl posteriori al 1834 sino all' attuale possessore, opererà le compensazioni per le concorrenti quantità.

6° Dei risultamenti delle liquidazioni per serie, in corrispondenza dei titoli verificati ed ammessi e delle compensazioni effettuate, saranno formati tanti piani, quante sono le serie, sul modello stesso di quelli che si trovano fatti per gli arretrati dal 1816 ad agosto 1824, specialmente pel milione e pei scudi 300,000.

Tali piani saran sottomessi alla commessione mentovata nello articolo 4°, ed ove la detta commessione dichiarerà sopra un esame sommario di ciascun piano, così di quelli già formati sino al 1824, che di quelli a formarsi dalla tesoreria generale nello stesso modo da settembre 1825 a dicembre 1833, non aver nulla da osservare sugli stessi, allora ritorneranno alla scrivania di razione quelli che comprendono i corpi morali.

Per questi dal primo di gennaio 1842, ragguagliandosi alle rispettive somme la rendita del due per 100, la detta rendita senza nessuna ulteriore menzione del capitale sarà scritta nei registri delle serie corrispondenti pei corpi morali.

7° Se tali rendite arretrate si trovassero già vendute con legali corrispondenti autorizzazioni ai particolari, ed i regolari contratti si trovassero già notificati alla tesoreria, la rendita del due per 100 come sopra, anderà ad aumentare la serie corrispondente del debito verso i particolari.

8° Di tutte le partite di rendita a favore de' particolari, in corrispondenza delle rispettive serie, sarà rilasciato dalla tesoreria certificato conforme a quel che risulta da' registri della regia scrivania di razione, giusta lo annesso modello.

Su tali certificati da rilasciarsi in unica volta sarà apposto un bollo a secco che si romperà dopo compiuta la consegna. Essi potranno trasferirsi con girate in dorso, ma rimarranno a carico dei giratari i vincoli ed affezioni sulle rendite esistenti ai termini del diritto comune.

Le frazioni di rendita minori di ducati cinque non saranno riportate ne' certificati, e saranno al cinque per 100 rimborsati subito in contante.

9° Sarà riportato nello stato discusso un capitolo di esito annuale di ducati centoventimila per rimborsare al cinque per 100, nei primi cinque giorni dell'anno susseguente, ducati seimila di rendita sorteggiata tra tutte le serie o porzioni di serie, per le quali si troveranno rilasciati certificati.

10° I certificati che saranno in tal modo rimborsati si ritireranno dalle parti, e pubblicamente di anno in anno saranno dati alle fiamme, e l'analogo processo verbale verrà inserito nel giornale officiale delle Due Sicilie ed in quello di Palermo.

L'annullamento corrispondente seguirà nelle scritture del tesoro per memoria, ma la somma della rendita che annualmente si pagava, non sarà mai diminuita, per riportarsi in aumento della somma destinata all'annuo rimborso della rendita rimanente.

11° Del pari tutti gli avanzi dell'anno precedente formeranno

anche aumento ai ducati centoventimila fissati come *minimum* della somma destinata pel rimborso summentovato.

12° Le rendite che dalla liquidazione degli officî aboliti risulteranno in favore dei particolari o de' corpi morali, anderanno ad aumentare rispettivamente le corrispondenti serie del così detto *debito perpetuo*, e confondersi col medesimo per essere soggetto alle stesse disposizioni.

13° Pei certificati delle rendite a favore dei particolari, compiuta tutta la liquidazione degli officî aboliti, ove si trovasse già rotto il bollo a secco, come si è prescritto nello articolo 8°, sarà formato altro bollo a secco, che si romperà egualmente dopo la consegna dei detti certificati, da eseguirsi anche in unica volta.

Per le rendite a favore dei corpi morali che rimangono sempre *inalienabili*, non sarà rilasciato alcun titolo, senza che ciò impedisca che a suo tempo potranno ancora essere rimborsate.

14° Un altro capitolo di esito annuale di ducati ottantamila sarà riportato nello stato discusso dell'anno 1842 e seguenti.

Con questo sarà provveduto nelle scadenze dei 15 di aprile, 15 di agosto, e 15 di dicembre di ogni anno al pagamento dei boni che il tesoriere generale formerà sulla parte dei piani, giusta l'articolo 6°, relativi ai debiti quantitativi verso i particolari.

L'anno delle scadenze dei boni verrà stabilito in conseguenza di un sorteggio generale colle norme di quello fatto nel 1841, in maniera che al più tardi nei primi quattro mesi del 1843, i boni tutti dei debiti quantitativi verso i particolari si trovino consegnati a chi spettano.

15° Terminato il pagamento dei debiti quantitativi dipendenti dagli arretrati di rendita sino a dicembre 1833, i ducati ottantamila andranno a formare aumento a' ducati centoventimila destinati al rimborso della rendita perpetua verso i particolari.

Resta poi anche provveduto, che tra i debiti quantitativi che dovranno pagarsi, come i precedenti, e dopo i medesimi, cogli annui ducati ottantamila, dovranno comprendersi gli arretrati di annualità di cui potranno risultar creditori i possessori di officî e diritti

aboliti, compiutane la liquidazione, e deduzione fatta degli abbuonconti forse ricevuti.

16° Con la consegna dei boni scadibili, giusta i risultamenti del sorteggio, non intendendosi rivocato a favore dei possessori dei medesimi ciò che fu disposto col real rescritto dei 23 di agosto 1837, sarà in libertà dei possessori stessi, senza tener conto delle scadenze, di offrirsi in cauzione come numerario, o in pagamento di dazi doganali alla ragionata del cinquanta per 100.

17° Perchè nel prossimo anno 1842 possa aver luogo il pagamento dei ducati ottantamila a favore dei creditori particolari quantitativi, il totale delle somme risultanti dalla liquidazione fatta per gli arretrati sino ad agosto 1834, che sono i più antichi, su cui nulla rimanga ad osservare alla commessione di revisione, sarà diviso in serie o porzioni di serie da venti a trentamila ducati l'una, e le tre favorite dalla sorte saranno pagate nell'ordine progressivo, come si estrarranno dall'urna, li 15 di aprile, 15 di agosto e 15 di dicembre 1842. Quelle che rimangono, rientreranno nel sorteggio generale alla fine di dicembre 1842.

18° Tutte le disamine sulle legalità delle vendite fatte dai corpi morali degli arretrati ad essi dovuti, giusta lo articolo 7°, saranno inappellabilmente diffinite della commessione di revisione con tre votanti oltre il pubblico ministero.

19° Tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti rimangono rivocate.

Nel real nome ec.

S.M. (D.G.), tenute presenti le risoluzioni sovrane dei 14 di luglio e 15 di ottobre 1835, colle quali prendendosi in considerazione i voti dei consigli provinciali di Messina e Catania, ordinava che si affrettasse la liquidazione del debito della real tesoreria generale verso le valli per la tassa additativa e facultativa, colla prescrizione, onde rendersi effettiva la responsabilità, di assegnarsi un termine per lo compimento della detta liquidazione, scorso il quale si rassegnasse a S. M. a carico di quali agenti finanzieri fosse imputabile il ritardo; tenuti presenti i sovrani rescritti dei 9 di marzo e 17 di aprile 1841 coi quali si era disposto che una com-

messione liquidatrice composta di funzionari finanzieri ed amministrativi si fosse stabilita in Palermo per recare ad effetto la ordinata liquidazione:

Avendo osservato che per gli ordini del 5 febbraio 1841, dati di sovrano comando dal ministero delle finanze alla tesoreria di Sicilia, questa si trova di aver pronta una liquidazione, giusta il rapporto del controloro generale del 18 di novembre prossimo passato colle tre annesse dimostrazioni sommarie e complessive per tutte le provincie:

Risulterebbe dalla prima che pel periodo dal 1820 al 1824, salvi gl' introiti e versamenti particolari fatti dalla commessione dei crediti antiquati in tempo posteriore sino al 1840, e riferibili a quel periodo, il credito delle provincie è liquidato in somma determinata:

La seconda relativa al fondo comune dimostra per gli esercizi dal 1826 al 1837 le somme esatte, i versamenti fatti, e le reste a tutto dicembre 1840 che costituiscono il debito della tesoreria;

La terza finalmente relativa al fondo speciale dimostra le somme introitate per gli esercizi dal 1826 al 1839, i versamenti fatti, e le reste di debito a tutto dicembre 1840.

In tale stato il Re (N. S.), nelle conferenze tenute pei due ripartimenti delle finanze e degli affari interni i giorni 21 e 28 novembre prossimo passato, ha trovato necessario di ordinare che la tesoreria generale rimetta senza indugio, diviso per provincie, il lavoro sui risultamenti che ha presentati, completato anche per quello che è relativo alla commessione dei crediti antiquati.

Pervenute le dimostrazioni, provincia per provincia, per mezzo del ripartimento degli affari interni, S. M. ordina che il luogotenente generale le rimetta ai rispettivi intendenti, perchè al più tardi per la fine del prossimo febbraio, ciascuno, ove avesse reclami o osservazioni a contraporre alle liquidazioni dalla real tesoreria formate, li facesse giungere al pubblico ministero presso la commessione di revisione, già da S. M. creata presso la tesoreria generale, ad oggetto che dalla detta commessione, nel ter-

mine perentorio di due mesi, rimangano ultimamente diffiniti i crediti alle provincie dovuti.

Nello stesso tempo è piaciuto a S. M. di prescrivere, che la commessione medesima è autorizzata a ricevere e discutere i reclami che per mezzo degl' intendenti le perverranno sui debiti dei comuni posteriori al 1825 per macino in accollo, dovendo dal suo avviso rimaner diffinito, se vi fosse luogo ad alcuna giusta riduzione dei detti debiti per le peculiari circostanze della tenuta amministrazione.

Al ministro degli affari interni verranno poi proposti per la sovrana approvazione dai rispettivi intendenti, tra quattro mesi dopo lo avviso della commessione, i mezzi come soddisfarsi con effetto il debito che sarà dichiarato a carico dei comuni. Di queste proposizioni gli stessi intendenti ne terranno inteso il tesoriere generale.

Finalmente ha comandato la M. S., che ove i comuni stessi si trovino legalmente creditori della tesoreria per aver fatto riconoscere ed ammettere i loro titoli dalla commessione stabilita col real decreto de' 24 marzo 1834, allora la somma del loro credito rispettivo debba prima di tutto compensarsi col loro debito, e pel rimanente soltanto resteranno a proporsi nel termine sopra indicato i mezzi della prescritta soddisfazione.

Nel real nome ec.

Nota C

(Decreto de' 20 giugno 1808)

Art. 1° Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigono su de' territori appadronati dei particolari, sia in proporzione della estensione del terreno, o della semina sotto nome di covertura, mezza covertura o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o altre prestazioni maggiori, o minori dovute agli ex-baroni, i diritti di pascolo e di

fida che essi esercitano ne' medesimi fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degl'indicati redditi e de' possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi, in qualunque tempo esser convertiti in canoni in denaro sul coacervo della rendita netta di un decennio , senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi a' magazzini, o alle aïe degli ex-baroni. In mancanza di dati sicuri da ottener questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

2° Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell'articolo precedente, dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi ne' tempi medesimi, ne' quali si sarebbe prestata la parte de' frutti o l'erba, se la riduzione in danaro non fosse seguita. Siffatti canoni pecuniari però conserveranno la natura di censi riservativi , sino a che non sien redimiti , secondo che sta ordinato nel seguente art. 4.°

3° I redditi e diritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro a norma dell'articolo 1°, saranno tuttavia a petizion delle parti soggetti all'esame della commessione de' gravami o di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità , sarà abolita , o diminuita la prestazione in danaro.

4° Tutte le prestazioni e diritti compresi nell' articolo 1° che saranno ridotti in canoni pecuniarî, e tutti i redditi che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, sono dichiarati perpetuamente redimibili a petizione de' contribuenti e di ciascuno di essi. Il capitale prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento , senza detrazione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di questa ragione s' intende compensato anche il diritto eventuale che legittimamente abbiano gli ex-baroni di esigere nel caso dell' alienazione una parte del prezzo, purchè questa non ecceda la quinquagesima.

5° Qualora la parte del prezzo che eventualmente gli ex-baroni percepiscono nell' alienazione de' fondi redditizî , ecceda la quinquagesima , allora nel caso della redimibilità permessa con l'articolo precedente, si seguirà la seguente regola.

Dove la prestazione solita e legittima, nel caso di alienazione, sia la quindicesima, si aggiungerà la somma di ducati due annui ad ogni cento ducati annui di rendita. Vi si aggiungerà la somma di ducati tre, se la prestazione solita e legittima sia della decima parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati sette e mezzo, qualora la prestazione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati dieci, ove la prestazione sia della terza parte del prezzo.

Tutte le altre prestazioni maggiori o minori delle somme finora espresse, produrranno un'aggiunzione all'annua rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente articolo.

Fatta una tale aggiunzione, il pagamento del capitale sulla intera rendita annuale che ne risulterà, ragguagliato alla ragione fissata nell'articolo precedente, renderà il fondo interamente libero e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore, ed estinguerà così il debito del reddito annuale, come quello della prestazione eventuale a cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in caso di alienazione.

6° Sul rapporto del nostro ministro dell'interno fisseremo con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi il pronto, ed intero adempimento delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

7° I nostri ministri della giustizia e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nota D

(Decreto de' 17 gennaio 1810)

Visti gli articoli 12, 19 e 20 della legge de' 2 di agosto 1806, e il decreto de' 20 di giugno 1808;

Visto l'articolo 530 del codice civile;

Volendo compiere i regolamenti annunziati nel citato decreto de' 20 di giugno per la commutazione in danaro delle rendite ex-feudali e per la ricompra di ogni rendita perpetua;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Delle rendite commutabili in danaro

Art. 1° La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali, conceduta a' debitori col decreto de' 20 di giugno 1808, avrà luogo per tutte le rendite ex-feudali perpetue, qualunque ne sia l'origine. Vi sono compresi gli estagli perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi e le prestazioni di ogni colonia perpetua, e qualunque rendita perpetua ex-feudale, secondo la dichiarazione del presente decreto.

2° Sono presunte ex-feudali tutte le rendite esatte dagli ex-baroni o dagli aventi causa da essi per fondi siti tra i confini degli antichi ex-feudi. Il decreto de' 20 di giugno non è applicabile alle sole rendite e prestazioni fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati e allodiali fatte con pubbliche scritture. Tranne questa sola prova, ogni altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità burgènsatica delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente decreto.

3° Le rendite e le prestazioni ex-feudali in danaro, e quelle in generi di qualunque natura, così prima come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non nella qualità di censi riservativi de' fondi da' quali dipendono. Come tali esse costituiranno l'unica riserba degli antichi diritti degli ex-baroni, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa finora esercitata.

4° In conseguenza dell'articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte de' concessionarî senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli ex-baroni tutti i diritti che nascono dalla natura del censo riservativo, tanto su i frutti, quanto sul prezzo del fondo redditizio per la riscossione delle rendite e delle prestazioni solite.

5° Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i canoni e le prestazioni enfiteutiche, per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi de' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite e prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra prova di equipollenza.

TITOLO II.

Delle persone alle quali è data la facoltà di commutare

6° La facoltà di commutare in danaro le rendite e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi individualmente da ciascun possessore de' fondi gravati, e collettivamente da' comuni per tutti o per una parte de' possessori de' loro rispettivi territorî, e per tutti o per una parte de' proprî cittadini possessori ne' territorî alieni.

7° La commutazione in danaro delle rendite in generi è riguardata come un miglioramento fatto al fondo redditizio.

La facoltà di commutare è data a tutti i proprietarî, a' loro legittimi amministratori ed agli usufruttuarî. Vi sono compresi i tutori, gli amministratori de' demanî dello stato, quelli de' comuni e de' corpi morali di ogni specie, tutte le persone che amministrano per altri, i possessori de' maioraschi ed ogni altro usufruttuario. Quando sia esercitata dell'usufruttuario o da chi amministri per altri, ella è soggetta alle restrizioni dettate dal presente decreto.

8° La facoltà di commutare in danaro le rendite e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi verso tutti i possessori di tali rendite, non escluse le persone privilegiate a tenore dell' articolo precedente.

TITOLO III.

Del modo della commutazione

9° La commutazione delle rendite ex-feudali potrà eseguirsi o con contratti volontarî, o dove le parti non si accordino, col mezzo dell'autorità del giudice.

10° Le commutazioni delle rendite ex-feudali, eseguite secondo le regole di estimazione date col decreto del dì 20 di giugno 1808 e colla forma ordinata dal presente decreto, non potranno essere annullate o risolute per qualunque azione. Ne' casi ne' quali esse sieno fatte da tutori o da altri amministratori, sarà solo salva ai pupilli e minori ed alle altre persone lese l'azione ne' termini della legge per lo danno sofferto contro i rispettivi tutori ed amministratori.

Gli usufruttuarî saranno tenuti di cerziorare i proprietarî della commutazione, qualora non vogliano essere esposti alle azioni nascenti dall'articolo 614 del codice Napoleone.

I possessori de' maioraschi saranno tenuti di cerziorare il proccurator generale del consiglio de' maioraschi, qualora non vogliano essere esposti alle azioni per lo rimpiazzo, a tenore dell'articolo 16° della nostra legge del dì 21 di dicembre 1809.

11° I tutori e gli amministratori privati saranno esenti anche da ogni azione di danno, se nel contratto sia inserita l'estimazione data al diritto commutato, e questa estimazione sia approvata del parere di un consiglio di famiglia.

Saranno esenti da ogni azione di danno gli usufruttuarî che avranno fatto approvare l'estimazione data alla rendita da' proprietarî.

Saranno esenti da ogni azione per lo rimpiazzo i possessori dei maioraschi che avranno fatto approvare l'estimazione dal proccurator generale del consiglio de' maioraschi.

12° Gli amministratori de' nostri demanî, i sindaci ed ogni altro amministratore di pubblico stabilimento saranno esenti dal-

l'azione del danno, quando avranno usata la stessa cautela d'inserire nel contratto l'estimazione data al diritto commutato, e quando una tale estimazione sia stata approvata dal consiglio d'intendenza della provincia, ove i beni sono siti.

13° Le cautele fra gli ammministratori e le persone amministrate, fra gli usufruttuari e i proprietari non possono servire di mezzo a ritardare gli atti della commutazione. Tali atti fatti coi legittimi amministratori e cogli attuali godenti delle rendite commutabili sono sempre legittimi.

14° Qualora le parti non si accordino volontariamente tra loro o quando non vogliano tentare questo mezzo, la commutazione si farà co' seguenti atti. Il debitore che vuol commutare la rendita in generi, o chi lo rappresenta, farà al creditore una offerta per atto stragiudiziale di usciere, nella quale esporrà l'equivalente in danaro che egli vuol corrispondere. Se il creditore accetti l'offerta, non vi sarà luogo ad altra liquidazione. Le cautele ordinate cogli articoli 11° e 12° ne'casi di contratti volontari co' tutori e cogli amministratori di ogni sorta avranno luogo, anche quando costoro accettando le offerte de' debitori per commutazioni di rendite, vogliano giustificare la loro accettazione e prevenire ogni azione di danno.

15° Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'articolo primo del citato decreto de' 20 di giugno 1808. La perizia si farà da uno o da tre periti a tenore dell'articolo 302 e seguenti del codice di procedura. Le spese della perizia andranno necessariamente a carico di colui al quale il giudizio degli esperti sarà stato sfavorevole.

16° La sentenza del giudice di pace, colla quale sarà dichiarato esecutorio il giudizio degli esperti, sarà capace di appello in quanto al devolutivo solamente. I reddenti sono autorizzati in questo caso a fare il pagamento della rendita estimata nel primo giudizio, salvo l'esame de' giudici superiori. L'appellante sarà sempre tenuto alle spese, quando siasi pronunziato contra di esso.

TITOLO IV.

Delle rendite redimibili e del modo della ricompra

17° Sono redimibili tutte le rendite perpetue, fisse o casuali, così ex-feudali come burgensatiche, di qualunque natura sieno, o che esse dipendano da contratto oneroso, ovvero da gratuito.

18° Tutte le rendite ex-feudali, secondo la dichiarazione dell'articolo 2° sono ricomprabili, tanto individualmente da ciascuno dei possessori de' fondi gravati, quanto cumulativamente da' comuni. In questo secondo caso i comuni possono esercitare la ricompra, anche per una parte sola delle prestazioni, o per una parte sola de' possessori o de' proprî cittadini a tenore dell' art. 6.° Questa facoltà però non può estendersi mai a separare le prestazioni fisse dalle casuali, le quali dovranno sempre ricomprarsi unitamente alle prime, a tenore dell' articolo 4° del decreto de' 20 di giugno 1808.

19° Le rendite burgensatiche sono solamente ricomprabili dai possessori de' fondi gravati. Una tale facoltà potrà sibbene esercitarsi da tutti verso tutti i proprietarî, senza alcuna restrizione di privilegio, a tenore di ciò che per la commutazione delle rendite ex-feudali è dichiarato negli articoli 7° e 8° del presente decreto.

20° Nel caso che la ricompra sia esercitata dall'usufruttuario o dal proprietario del fondo gravato d'usufruttuario, gl'interessi tra il proprietario o l'usufruttuario saranno regolati secondo le disposizioni dell'art. 612 del codice Napoleone.

21° Le rendite burgensatiche, così fisse come casuali, saranno ricomprate alla stessa ragione espressa negli articoli 1° 4° e 5° del decreto de' 20 di giugno, cioè sul capitale liquidato al cinque per cento. La ricompra delle rendite in generi si farà sul capitale della rendita media del decennio, liquidata colla stessa norma dell' articolo 1° del citato decreto de' 20 di giugno.

22° Le disposizioni degli articoli 9,° 10,° 11,° 12,° 13,° 14,° 15,° e 16,° relative alla commutazione delle rendite ex-feudali, sono comuni al modo onde debbono eseguirsi le ricompre. Nel caso dell'articolo 16° i debitori sono autorizzati a depositare presso il giudice locale il capitale estimato, salvo al creditore lo sperimento de' legittimi rimedi per la maggior somma che esso credesse forse dovuta.

23° I capitali dovuti a' pupilli e minori, agl interdetti, agli assenti, allo stato, a' comuni ed a qualunque corpo morale, e quelli dovuti a' proprietari delle rendite date in usufrutto, sono per loro natura reimpiegabili. I debitori che ne faranno il pagamento, saranno tenuti a curarne il reimpiego nel modo stabilito dal presente decreto. Mancandovi, saranno tenuti di tutto il danno che le persone sopra indicate potranno sentire dal reimpiego non fatto.

24° Si adempie per parte de' debitori all'obbligo del reimpiego, quando

1° pe' capitali dovuti allo stato, alle mense vescovili, agli abati e ad ogni altro beneficiato si cerziori per atto stragiudiziale di uscieri la volontà di ricomprare all'amministratore principale dei demani residente nella provincia, all' usufruttuario dello stato, se ve ne sia, quindici giorni prima del pagamento, e se ne faccia il deposito presso il ricevitore stesso delle rendite ricomprate, colla spiegazione della provenienza del danaro, e della condizione a cui è soggetto:

2° pe' capitali dovuti a' comuni si cerziori la volontà di ricomprare nella stessa guisa, e colla medesima anticipazione di tempo al segretario generale dell'intendenza, e se ne faccia il deposito presso i rispettivi cassieri delle università, colla condizione di non liberarsi, se non dietro l'avviso del consiglio d'intendenza, approvato dall'intendente:

3° pe' capitali dovuti a' pupilli e minori, agl' interdetti, agli assenti, e pe' capitali sottoposti a sequestro, se ne faccia il deposito presso il tribunale di prima istanza della provincia, il quale non potrà liberarlo, se non inteso il pubblico ministero, e dietro le conchiusioni del medesimo;

4° pe' capitali dovuti a' proprietari di rendite date in usufrutto se ne faccia il deposito presso il tribunal di prima istanza della provincia, colla spiegazione del proprietario e dell'usufruttuario, a' quali il capitale stesso e la rendita appartengono:

5° pe' capitali sottoposti a vincolo di maiorasco se ne faccia il deposito per mezzo della cassa di ammortizzazione, colla spiegazione del vincolo al quale è soggetto.

TITOLO V.

Delle opposizioni de' creditori alla commutazione delle rendite ex-feudali come alla ricompra delle rendite perpetue

25° È negato a qualsivoglia creditore il diritto di opporsi alla commutazione delle rendite ex-feudali ed alla ricompra di ogni rendita perpetua, o di essere inteso nelle medesime.

26° Qualora sulla rendita da ricomprarsi si trovino iscrizioni d'ipoteche, il debitore che eseguirà la ricompra, sarà tenuto di depositare presso il tribunale di prima istanza della provincia, e di cerzionare per atto stragiudiziale di usciere il proprietario del deposito fatto.

Nel processo verbale del deposito sarà fatta menzione del vincolo cui il capitale è soggetto, e delle persone che nella liberazione di esso debbono essere intese.

27° I nostri ministri della giustizia e dell'interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

§ II.

Real decreto ed istruzioni per lo scoglimento delle promiscuità

FERDINANDO II. ec.

Visto il nostro real decreto dei 19 di dicembre 1838;

Volendo emettere le nostre diffinitive risoluzioni in fatto di scioglimento di promiscuità e di divisione dei demani;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Inteso il nostro consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1° Le annesse istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione dei demani in Sicilia sono da Noi approvate.

Art. 2° I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, degli affari interni, degli affari ecclesiastici e delle finanze, non che il nostro luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1° Gl' intendenti, giusta le facoltà loro accordate per l'articolo 177 della legge de' 12 di dicembre 1816, (1) e pel real decreto dei 19 di dicembre 1838, eseguiranno in consiglio d'intendenza

1° lo scioglimento di ogni promiscuità,

2° la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' comuni ed i padroni di esse, sieno ex-baroni, sieno chiese,

3° la divisione, fra' cittadini, dei demani comunali, e delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, spettate o che potranno spettare a' comuni.

Art. 2° Ogn' intendente prima di qualunque altra operazione,

(1) (Articoli della legge del 12 dicembre 1816).

174° Ciascun comune ha le sue rendite essenzialmente separate da quelle dello stato, de' particolari e di ogni altro comune.

È quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita, o di diritti tra' comuni e lo stato, tra' comuni ed i particolari, o infra essi comuni.

175° Le promiscuità esistenti in contraddizione dell' articolo precedente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl' interessati quella porzione che corrisponde a' suoi diritti, a norma degli stabilimenti adottati.

Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento della promiscuità, ne sarà fatto rapporto motivato al ministro dell' interno, il quale prenderà i nostri ordini per l'eccezione della regola.

176° Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l' una o l'altra rimonti, essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.

177° L'esame delle controversie che derivano da' due articoli precedenti, è delegato agl' intendenti nelle rispettive provincie. Essi vi procederanno in consiglio d'intendenza, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

riunite le carte delle abolite commessioni create col real decreto degli 11 di settembre 1825, (1) e quelle compilate per effetto del real decreto dei 20 di dicembre 1827, (2) dividerà il suo lavoro in tre classi,

1° per le divisioni non ancora diffinitivamente ultimate, sia perchè sieno state impugnate le ordinanze delle commessioni, sia perchè su' reclami presentati non siavi un avviso della gran corte dei conti, approvato a norma della legge;

2° per quelle già incominciate, ma rimasto sospese per qualsivoglia causa;

3° per quelle non intraprese affatto o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte e non approvate, onde riformarle mercè novelli chiarimenti che crederanno opportuni, giusta la norma delle presenti istruzioni.

Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno alle cominciate appena o tuttavia non intraprese.

TITOLO II.

Scioglimento delle promiscuità

Art. 3° Gl'intendenti riterranno per principio generale, che non possono essere conservate le promiscuità tra comuni o qualsivogliano persone, o le chiese, o gli exbaroni o qualunque altro corpo morale.

Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime, salve l'eccezioni contenute nell'articolo 8.°

Art. 4° La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio e le servitù acquistate.

L'uno e le altre possono essere generali o particolari.

Le generali sono quelle che cadono sugl'interi tenimenti dei paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte

(1) Nota E

(2) Nota F

più o meno grande dei suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvi solo i casi preveduti nell'articolo 8°.

Art. 5° Le comunioni generali per condominio, e le particolari sia per condominio, sia per servitù fra' comuni, si scioglieranno con la estimazione dei vicendevoli diritti sui demani, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, il numero rispettivo degli animali, ed i loro speciali bisogni.

Art. 6° Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più baroni, allora si eseguiranno le regole dei compensi, che verranno stabilite nell'articolo 17°.

Art. 7° In tutti i casi nei quali la divisione venga a privare alcuno degl'interessati del più facile accesso ad un fiume o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita, da qualunque cava di gesso e simili, gl'intendenti faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

Art. 8° È possibile che vi sieno dei casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità.

Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri simili casi gl'intendenti dopo il più diligente esame vedranno quello che assolutamente ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato, facendone sollecito rapporto al nostro ministro segretario di stato degli affari interni, il quale prenderà i nostri ordini per ciascun caso particolare, onde stabilir quanto occorra.

Art. 9° Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità, non dovrà mai venir sospesa l'operazione della divisione.

L'intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo, salvo alle parti lo sperimento dei rispettivi diritti.

L'intendente avvertirà della contesa subito i nostri proccuratori presso le corti e tribunali, perchè a norma dell'articolo 2° del

real decreto dei 19 di dicembre 1838, assumano la difesa dei comuni, come parte principale, e ne farà rapporto a Noi per mezzo del ministro segretario di stato degli affari interni.

TITOLO III.

Separazione in massa delle terre demaniali tra i padroni di esse, ed i comuni per gli usi che questi vi rappresentano

Art. 10° Sotto il nome di demani o di terre demaniali degli ex-baroni e delle chiese s'intendono tutti i territorî aperti, colti o incolti dei medesimi, soggetti agli usi dei cittadini in tutto il corso dell'anno o in una parte solamente di esso.

Art. 11° Gli usi civici dei comuni su' demanî degli ex-baroni o delle chiese, o che vogliano su' principî generali ritenersi, come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano o rappresentano sulle terre, o come riserve apposte da concedente per conservare alle popolazioni istesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi.

1° di usi civici essenziali che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini;

2° di usi civici utili che comprendono, oltre l'uso necessario personale, una parte eziandio d'industria.

3° di usi civici domenicali che contengono partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo.

Art. 12° Alla prima classe appartengono il pascere, l'acquare, il pernottare, coltivare con corrisposta al padrone, legnare per lo stretto uso del fuoco e degli strumenti rurali; per edificî, cavar pietre o fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazioni.

Art. 13° Alla seconda classe appartengono oltre gli usi suddetti anche gli altri di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute o castagne, pascerle per uso proprio col padrone, sia in tutto sia in parte del demanio, scuotere anche i frutti pendenti, immettere gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, esser

preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo dei frutti del demanio.

Art. 14° Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni, seminar grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta, o con una visibilmente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale, partecipare il diritto di fida o diffida, dove questa esisteva o della utilità dei terraggi o delle coverte, e de' frutti che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne e simili.

Art. 15° Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi enunciate cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell'articolo 8°.

Art. 16° Nello scioglimento delle promiscuità e nella compensazione di tutti gli usi civici, dei quali è oggetto nelle presenti istruzioni, si avrà riguardo solamente allo stato possessorio. È permesso però ai comuni in mancanza del possesso di poter provare con titolo posteriore al 1735 gli usi civici che possono loro competere sulle terre ex-feudali innanti l'intendente in consiglio di intendenza. Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni ed i comuni che trovansi attualmente pendenti in giudizio presso i tribunali, le quali se riguardano diritti feudali, continueranno a decidersi dai tribunali a seconda dell'altro nostro real decreto di questa stessa data; e se riguardano promiscuità, passeranno agl'intendenti nei consigli d'intendenza, come si è detto di sopra.

Art. 17° Per dare una norma certa alla quantità dei compensi, onde l'applicazione ai casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non sia soggetta ad arbitri e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la seguente scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi.

Il *minimum* del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si esercitano su' demani, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo le varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dagl'intendenti, potrà elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso.

Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sieno esercitati tutti, o che se n'eserciti una parte qualunque, sarà dalla quarta parte sino a due terze del demanio in beneficio del comune, secondo le circostanze ed i casi da vedersi dagl'intendenti suddetti.

Art. 18° Nei demanî la coltivazione decennale dello stesso fondo dà diritto alla inamovibilità dei coloni. Relativamente a questi coloni perpetui i demanî debbono essere distinti in due classi, quelli dei quali l'intera superficie si trovi occupata da' coloni perpetui, gli altri occupati per una parte sola, o che questa sia continua, o che sia interrotta per colonia disseminata nell'intera continenza del demanio.

Nel primo caso dovendo reputarsi per regola generale l'erba divenuta di proprietà dei padroni dei fondi anche superficiarî, è cessato ad un tempo non meno di diritto alla fida, che la partecipazione agli usi. Tranne la solita corrisposta che questi così detti *coloni* debbono pagare all'ex-barone a titolo di canone enfiteutico in denaro redimibile, come appresso si dirà, essi sono reputati domini utili delle loro rispettive porzioni, ed ogni servitù rimasta estinta. Quindi questi demanî trovandosi già legittimamente divisi, non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso, ciò che è spiegato per lo tutto, è applicabile anche alla parte. Cadrà in divisione la parte non occupata, ed i *coloni* perpetui dell' altra saranno riguardati come ogni altro possessore di domini utili.

Gl'indicati canoni enfiteutici potranno redimersi alla ragione del cinque per cento a volontà dell'enfiteuta.

Art. 19° In tutti i casi nei quali o per effetto di un giudicato o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo gli antichi possessori conservassero il dritto di fida o diritto sugli alberi, ed i comuni vi rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuarî, secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù, ed i redditi dei coloni perpetui si divideranno fra il proprietario e l'usuario in proporzione della parte assegnata.

Art. 20° Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali, possono incontrarvisi delle difese degli ex-baroni. Ove i medesimi non abbiano in lor favore lo stato possessorio, o che i comuni non possano provare con titolo posteriore al 1735 la illegittimità della chiusura, in tal caso l'intendente in consiglio d'intendenza ne ordinerà l'apertura, e le dette difese formeranno parte del demanio divisibile.

Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni ed i comuni che trovansi pendenti in giudizio.

Art. 21° Se la difesa trovisi illegittimamente costituita sul demanio universale, dovendosi considerare come usurpazione su la cosa altrui, niun compenso si debbe al possessore. Se poi trovisi illegittimamente costituita sopra demanio ex-feudale, si darà al comune tanta estensione di terra, quanta corrisponde agli usi civici che rappresenta sul restante demanio aperto, ed in terre a questo appartenenti, purchè sieno sufficienti. Ove le terre aperte del demanio non sieno sufficienti, il compensamento suddetto sarà dato in terre della difesa, ed il dippiù resterà al barone.

Art. 22° Se il possessore abbia fatto nella difesa delle considerevoli migliorie che sieno effetto della mano dell'uomo e non della natura, ed offra al comune un compenso equivalente in terre, e non mai in canone, l'intendente ammetterà tale offerta, e ne farà rapporto al ministro segretario di stato degli affari interni, il quale prenderà i nostri ordini.

Art. 23° Ciò che si è detto delle difese ex-feudali, s'intende anche per quelle poste nei demani ecclesiastici.

Art. 24° Non debbono confondersi con le terre demaniali e con le difese quei fondi cui è annessa qualche servitù reale come a dire di passaggio, di via, di acquidotto. Il godimento di questi dritti non suppone demanialità di terre, poichè i medesimi possono trovarsi costituiti in grazia dei fondi vicini per mezzo di ordinari titoli coi quali per legge si acquistano le servitù.

Art. 25° Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento. S'intendono per

feudi separati quelli che partono da una espressa concessione del principe, e che sono stati posseduti come territorî distinti, e con giurisdizione separata sino all'abolizione della feudalità, o che nel sistema antico della divisione delle imposte sieno soggiaciuti ad una tassa della soppressa deputazione del regno.

Dove questi requisiti strettamente si verifichino a giudizio degli intendenti, i diritti che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo, si compenseranno per via di estimazione; ove i requisiti suddetti non concorrano, gl'intendenti procederanno alla divisione secondo la scala dei compensi.

Art. 26° Ove il compenso debba darsi per estimazione giusta la norma dell'articolo precedente, sarà esso stabilito nel modo seguente. Un perito scelto dall'intendente, uno dal comune, ed uno dall'antico possessore valuteranno i fondi da dividersi, come se fossero liberi dalla servitù degli usi, e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo costituirà il valore della servitù. Questo compenso sarà dato con l'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale.

Art. 27° Le porzioni di terra da assegnarsi a' comuni, sia che la divisione abbia luogo per la scala dei compensi, sia per estimazione, sarà la più prossima all'abitato, ove motivi ben giustificati non consiglino il contrario.

Art. 28° In tutti i casi nei quali il comune contenda all'ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei quali è in possesso, e viceversa, l'intendente farà procedere alla divisione secondo lo stato possessivo, sia che il possesso nasca dal giudicato o dal fatto, salvi rimanendo agl'interessati i loro diritti per la soluzione delle succennate quistioni avanti i tribunali competenti.

TITOLO IV.

Divisione de' demani comunali, e delle quote degli ex-feudali ed ecclesiastici spettato ai comuni.

Art. 29° Il decurionato per ordine dell'intendente formerà uno stato di tutte le terre comunali, o che sieno demani aperti agli usi dei cittadini, o che sieno difese, la rendita delle quali trovisi riserbata al patrimonio del comune, o infine quote de' demani ex-feudali ed ecclesiastici spettate, o che spetteranno al medesimo nella divisione; distinguendo le terre che possono dividersi dalle altre da rimanere indivise, e dinotando di tutte approssimativamente l'estensione. Tale stato sarà diviso in due parti. La prima comprenderà le terre atte a coltura, ancorchè si trovino attualmente addette ad altro uso. La seconda riguarderà i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte dei monti; e per una eccezione alla regola generale non debbonsi dividere i boschi di alberi da costruzione, e le falde troppo erte dei monti, che mettendosi a coltura, devasterebbero i terreni sottoposti. Gl'intendenti addiranno al pascolo degli animali dei poveri le dette falde, ed in mancanza di queste, o non essendo a ciò atte, una piccola porzione meno buona a mettersi a coltura proporzionata al bisogno della rispettiva popolazione.

Art. 30° Un tale stato sarà discusso dall'intendente in consiglio d'intendenza, presi i debiti chiarimenti, se ve ne sarà bisogno. Gl'intendenti rimangono incaricati in tale occasione di sottoporci per mezzo del ministro segretario di stato degli affari interni le loro osservazioni circa il miglioramento de' boschi, il prosciugamento delle terre inondate e le precauzioni necessarie, onde assoggettare a divisione le terre lamose e le falde dei monti, se sia possibile.

Art. 31° Nei demani comunali non si considererà colonia se non precaria, e tutto sarà rimesso in massa e diviso, giusta le norme delle presenti istruzioni. Saranno eccettuate le porzioni di demani,

nelle quali il colono abbia immutata la superficie in meglio, e le migliorie sieno tali che possano dirsi fatte dalla mano dell'uomo, e non della natura. In questo caso tutto il miglioramento nella divisione sarà compreso nella porzione del colono col peso del canone da stabilirsi, ancorchè il contingente sia maggiore. Dove siavi stata una fabbrica solamente, questa s' includerà nel contingente che dovrà darsi al colono.

Art. 32° Determinata per misura l'estensione delle terre divisibili, la divisione si farà fra tutti i cittadini di ogni età così assenti, come presenti, se la estensione sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di mezza sino ad una salma delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune, dove cadano in divisione terre di maggiore o di minor valore.

Ne sarà data una maggiore quantità, se la estensione delle terre lo permetta.

Nel caso che le terre sieno tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l'intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del comune cui il territorio appartiene, e dei comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione che prenderemo sul rapporto del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Art. 33° Dove la divisione non possa farsi per teste, essa avrà luogo per concorso, ossia per mezzo di domande da presentarsi dai cittadini.

Hanno diritto a concorrere a tali divisioni tutti i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pei rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiuti, ancorchè facciano parte di una famiglia il cui capo sia separatamente concorso.

Le quote dei demani da dividersi per concorso non potranno essere minori del valore di una salma e mezza delle migliori terre di seconda classe di ciascun comune.

Art. 34° Il decurionato tenendo presente l'estensione delle terre da un lato, ed il numero degli abitanti dall'altro, proporrà il me-

todo di divisione da eseguirsi per teste cioè, o per concorso, e l'intendente determinerà qual'esso esser debba.

Art. 35° L'intendente destinerà sulla proposizione del decurionato tre periti di diverso comune, i quali procederanno alla divisione delle terre in quote, ed allo stabilimento del canone da corrispondersi, avuto riguardo agli affitti soliti a farsi di fondi simili e vicini alle circostanze locali, ed alla qualità di ogni quota. Nello stabilire questi canoni i periti avranno in mira di lasciare ai coloni tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, ed anche qualche vantaggio dippiù, onde la ragion moderata del reddito da corrispondersi possa eccitare i medesimi a dare alle rispettive quote tutto il valore di cui sono suscettive.

Art. 36° Le fabbriche esistenti nei fondi saranno da' periti assegnate alle quote che possono partecipare del comodo delle medesime per la vicinanza.

I coloni avranno diritto soltanto all'uso, e non alla proprietà delle acque, e quest'uso avrà luogo colle norme che i periti stabiliranno, ed occorrendo, con regolamenti amministrativi.

Art. 37° Nel determinare le quote, o che la divisione si faccia per teste o per concorso, i periti stabiliranno le vie ed i passaggi necessari, specialmente nel caso in cui gli animali dei quotisti non possono far uso dell'acqua, che in un luogo comune, e stabiliranno pure ogni altra servitù necessaria all'uso dei coloni. In fine i periti leveranno una pianta di tutto il territorio da dividersi con le necessarie indicazioni.

Art. 38° L'intendente in vista del lavoro dei periti, ed inteso il decurionato, discuterà lo affare in consiglio d'intendenza, e stabilirà diffinitivamente il numero e la estensione delle quote, la ragione dei canoni con la maggior possibile moderazione, e quanto altro occorra.

Art. 39° Ove la divisione si faccia per teste, le quote come sopra stabilite saranno numerate, ed indi assegnate a sorte ai cittadini. L'estrazione a sorte sarà annunziata mercè avvisi da affiggersi quindici giorni prima nei luoghi principali del comune, ed avverrà in pubblico nella casa comunale il giorno di domenica, ed in presenza

dell'intero decurionato preseduto da un pubblico funzionario espressamente delegato dall'intendente.

Sarà di tutto compilato apposito verbale in cui saranno indicate le quote ed i nomi di coloro cui sono toccate in sorte, e saranno mentovate tutte le osservazioni ed opposizioni fatte nel corso delle operazioni degl' interessati.

Art. 40° Un estratto di siffatto verbale contenente l'indicazione di ciascuna quota, ed i nomi de' quotisti cui sono state assegnate, rimarrà affisso per otto giorni nella piazza principale del comune, onde pervenga a notizia di tutti, e ciascuno possa presentare i suoi reclami all'intendente, ove si creda pregiudicato.

Art. 41° Nel caso che la divisione debba farsi per concorso, l'intendente, adempiute le prescrizioni dell'articolo 38° farà pubblicare, bandi, onde i cittadini che hanno diritto a concorrere, presentino le loro dimande per lo assegnamento della quota. Il termine per produrre queste dimande sarà non minore di un mese, durante il quale i bandi resteranno sempre affissi nei luoghi principali del comune.

Nei bandi sarà con precisione indicata la quantità del territorio che si divide, l'estensione di ciascuna delle quote notate tutte con numero progressivo, la ragione del canone, e la preferenza che nel concorso sarà dato ai non possidenti ed ai piccoli proprietari, come appresso si dirà.

Art. 42° In tutti i comuni, gli abitanti dei quali sono assenti in una parte dell'anno per la pastorizia, per la messe o per altra causa qualunque, il termine a presentare le dimande dovrà aver luogo nel mese posteriore al tempo ordinario del loro ritorno in patria.

Art. 43° Le dimande saranno presentate al cancelliere comunale, che ne darà ricevuta ai richiedenti. Esse saranno giornalmente notate in un foglio ed affisse a lato dei bandi. In fine del mese sarà pubblicata l'intera nota, la quale rimarrà affissa per otto giorni.

Art. 44° Scorsi i termini dell'articolo precedente, il decurionato si riunirà colle stesse norme dell'articolo 39° per procedere alla estrazione a sorte delle quote tra' concorrenti. Prima di mettersi

i nomi de' medesimi nell' urna, sarà fatto il paragone fra il loro numero e quello delle quote. Ove il primo sia maggiore del secondo, si darà luogo alla riduzione dei concorrenti col seguente ordine di preferenza fra loro : 1° tutti i capi di famiglia non possidenti, e tra essi i più poveri : 2° i piccoli possidenti, seguendo l'ordine inverso dai ruoli della contribuzione fondiaria, ove sieno stati già pubblicati, incominciando dai più piccoli e passando ai maggiori: 3° esauriti i possidenti tutti, i giovani di anni 17 compiuti che concorrano separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato ancor tra loro l'ordine stabilito per le due classi precedenti. Dove siasi con questo ordine esaurito il numero dei concorrenti, e rimangano ancora altre quote da assegnarsi, ciascuna di queste si dividerà in due, e saranno assegnate a quelli fra' concorrenti che abbiano maggior numero di figli, esclusi fra questi quelli che sono stati separatamente ammessi alla partecipazione.

Art. 45° Eseguita l'estrazione delle quote, sarà di tutto formato apposito verbale, e l'estratto del medesimo verrà pubblicato ai termini degli articoli 39° e 40.°

Art. 46° L'intendente esaminerà in consiglio d'intendenza tutti gli atti, come sopra formati, per la divisione per teste o per concorso, ed i reclami che saranno stati prodotti, e stabilirà la ripartizione diffinitiva che sottoporrà una cogli atti alla nostra approvazione per mezzo del ministro segretario di stato degli affari interni.

Art. 47° Dopo la sovrana approvazione l'intendente farà pubblicare nei luoghi principali di ogni comune i quadri della ripartizione con l'indicazione precisa delle quote dei concessionari e dei canoni stabiliti. Questi quadri resi esecutori dagl' intendenti, e depositati nella cancelleria comunale, costituiranno il titolo da valere fra le parti. Gli estratti dei medesimi, rilasciati dal cancelliere comunale con la vidimazione del sindaco, avranno la forza di titolo esecutorio per procedersi alle coazioni necessarie de' canoni che saranno anche notati negli stati discussi quinquennali.

Art. 48° Le quote toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, o per concorso, potranno permutarsi trai

quotisti prima della pubblicazione dei quadri, dei quali si è fatta parola nell'articolo precedente. Gli amministratori comunali assumendo le parti di conciliatori, proccureranno che gl' interessati si mettano tra loro di accordo, in modo che le porzioni toccate ai piccoli proprietari si permutino con le più vicine alle loro terre.

Art. 49° Le quote non potranno in alcun caso vendersi, nè ipotecarsi per lo spazio di venti anni, ancorchè tra questo termine il canone sia ricomprato, come appresso si disporrà. Per lo stesso tempo saranno le medesime esenti dalle azioni dei creditori così per debiti prima contratti, come per gli altri che si contrarranno. Potranno soltanto i creditori sperimentare i loro diritti su' frutti delle quote.

Art. 50° I quotisti, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle terre loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio sulle medesime, salve le limitazioni dell'articolo 49.° Saranno tenuti all'esatto pagamento dello stabilito reddito annuale, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi per mancanza di pagamenti per triennio. Avverrà ancora la devoluzione per lo abbandono delle terre per tre anni consecutivi, come anche per essersi vendute o ipotecate le medesime con atti veri o simulati fra' venti anni dallo acquisto, ed in quest'ultimo caso, senza che nè il venditore, nè il compratore si avesse diritto a compensamento alcuno per qualsivoglia migliorazione fatta.

Art. 51° I canoni saranno pagati, fatta la raccolta dei generi, e saranno affrancabili alla ragione del cinque per cento, come per apposito regolamento sarà stabilito.

TITOLO V.

Regolamento di procedura

Art. 52° Gl' intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento delle promiscuità e dalla divisione dei demani ex-feudali ed ecclesiastici.

Art. 53° Gl' intendenti non potranno mai dispensarsi 1° dalla

interpellazione per atto amministrativo e dalla udienza degl' interessati o dei loro rappresentanti, prima di emanare le ordinanze; 2° dal prendere l'avviso del consiglio d'intendenza.

Gl' intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni. Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

Art. 54° Tutti gli ex-baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutti i possessori di terre demaniali dovranno, fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, destinare nei comuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà; altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbian diritto alla opposizione.

La pubblicazione s' intenderà ai termini del codice civile. Nel caso poi che i comuni in sostegno dei loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 per gli obbietti nei precedenti articoli indicati, allora verranno gli ex-baroni, ed altri come sopra espressi legalmente intimati a costituire un loro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

Art. 55° Gl' intendenti potranno destinare in ogni distretto o circondario un consigliere distrettuale o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatori della divisione, e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali; ma le ordinanze saranno profferite da essi, preso lo avviso del consiglio d'intendenza o dalle autorità che secondo i casi delegheranno a supplirne le veci.

Art. 56° Le ordinanze degl' intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla gran corte dei conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pei privati, e di sei mesi pei comuni, e per le amministrazioni pubbliche dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà reputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione ai comuni, prima che passi un anno dall'accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell' esecuzione non potrà la

gran corte deliberare , che dopo di essere stata l'ordinanza eseguita.

Le ordinanze degl' intendenti prese nel consiglio d' intendenza riguardando i boschi o terre , ov' esistono migliorie di alberi, non saranno a cura degl' intendenti stessi eseguite , ove sarà portato appello innanti la gran corte de' conti , finchè non sarà diffinito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

Art. 57° Gl' intendenti, compiute perfettamente in ogni comune le operazioni indicate nell'articolo 1° delle presenti istruzioni, disporranno che il sindaco fra un determinato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio del comune, nella quale sarà indicato con distinzione , 1° l'antico demanio , 2° la parte ottenuta mercè la divisione, 3° tutta la estensione divisa in quote trai cittadini, 4° la parte rimasta indivisa giusta lo articolo 29°, 5° le parti del rimanente territorio coll'indicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all'esatta esecuzione che non deve menomamente arrestare il corso delle divisioni nelle provincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, dei quali uno sarà rimesso al nostro ministro segretario di stato degli affari interni, e l'altro rimarrà nell'archivio dell'intendenza.

Art. 58° Essi avranno cura di far passare ai direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, onde dispongano l'esecuzione dei debiti cambiamenti di quote.

Art. 59° Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione de' demani ex-feudali ed ecclesiastici si divideranno fra' proprietarl ed i comuni per rate dei fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

Art. 60° Sono autorizzati gl' intendenti a fissare i salarl dovuti a' periti ed agli altri individui impiegati nella ripartizione, e proccureranno di allontanare qualunque occasione di abuso che potesse commettersi , sotto protesto di queste ed altre spese. Potranno prendere gli espedienti opportuni, onde le somme necessarie per le spese sieno momentaneamente pagate da uno degl' interessati per poi ripartirle nel modo espresso nell'articolo precedente.

Art. 61° Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni, relativamente ai mezzi onde facilitare la divisione dei demani, è rimesso alla facoltà degl'intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro proccuratore generale presso la gran corte dei conti di Palermo, lo istruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie.

Il proccuratore generale, presi prima gli ordini del nostro ministro segretario di stato degli affari interni, darà le dilucidazioni e disposizioni opportune.

Art. 62° Le carte delle operazioni della divisione dei demani di ciascun comune saranno a cura degl' intendenti depositate nell'archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilità del direttore del medesimo, nè potranno essere tolte senza espresso ordine del nostro ministro segretario di stato degli affari interni. A seconda che tali depositi avran luogo, gl'intendenti ne daranno notizia allo stesso ministro segretario di stato.

Nota E

(Real decreto degli 11 di settembre 1825)

Art. 1. I fondi in Sicilia soggetti a diritti promiscui saranno valutati nello stato attuale, come se fossero liberi di servitù, e quindi come a queste soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituirà il valore delle servitù.

2. Il valore delle servitù verrà compensato coll'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale, eccetto il caso di cui tratta l'articolo 11° del presente decreto.

3. Nel capoluogo di ciascuna valle minore verrà all'oggetto instituita una commessione composta di tre individui da scegliersi dal governo, uno cioè dalla classe de' funzionari amministrativi, un altro dalla classe de' magistrati giudiziari, ed il terzo fra' benestanti; individui però che non abbiano interesse nello scioglimento degli enunciati diritti nè direttamente, nè indirettamente.

4. Le commessioni suddette dovranno per le valutazioni de' fondi soggetti a diritti promiscui procedere amministrativamente e decidere senza alcuna forma di giudizio.

5. Ciascuno de' componenti le commessioni potrà a solo scegliere gli elementi per le valutazioni de' fondi e procedere agli atti d'istruzione.

6. Il giudizio però delle valutazioni s'interporrà da tutti i componenti la commessione rispettiva collegialmente riuniti.

7. Cadendo quistioni sullo esercizio delle servitù, le commessioni dovranno guardare il solo possessorio, e vi dovranno mantenere chi lo gode, senza entrare nell'esame de' titoli, che resta riserbato a' magistrati ordinari.

8. Non istanzando le parti, le commessioni dovranno procedere di ufficio, e decisivamente fissare le valutazioni de' fondi soggetti a diritti promiscui, fra quel ristretto termine che assegnerà il governo.

9. Le commessioni assegneranno per le servitù una porzione del medesimo fondo, a mente dell'articolo 2°.

10. Il sito della porzione del fondo che dovrà assegnarsi ad un comune, dovrà scegliersi dal comune medesimo.

11. Ove in vece della porzione del fondo si volesse stabilire un canone, dovrà farsene rapporto al governo ed ottenersene l'approvazione.

12. Ciascuna delle commessioni, compito che avrà il suo lavoro, per ogni

caso particolare farà un dettagliato rapporto al governo di tutte le sue opes razioni, ed attenderà gli ordini per far eseguire la corrispondente sentenza.

13. Le sentenze che profferiranno le commessioni, tosto che saranno approvate dal governo, dovranno prontamente eseguirsi.

14. Le sentenze suddette saranno appellabili presso la gran corte dei conti riguardo al devolutivo solamente, e pel solo interesse che potrà reclamarsi dalle parti; ma saranno irretrattabili circa lo scioglimento dei diritti promiscui.

15. Il ministro segretario di stato degli affari interni ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nota F

(Real decreto de' 20 dicembre 1827).

Art. 1° Nella Sicilia ulteriore il prezzo de' diritti promiscui sarà valutato nello interesse degli esercenti le servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni quattordici, tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

2° Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto, gli strumenti di affittanza di tali diritti a servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni quattordici, o in quelli ne' quali mancano le locazioni, a fine di dedurne la somma de' frutti del decennio ordinato.

3° Sarà assegnata a soddisfazione del prezzo così liquidato una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del cinque per cento, eccetto il caso di cui tratta l'articolo 11° di esso decreto.

4° La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi *ex officio*.

5° Tanto nella estimazione del diritto alla servitù, quanto nella estimazione della parte del predio da assegnarsi, entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente o indirettamente dalle particolari circostanze: e rispetto al prezzo delle terre avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma de' fitti del decennio, risultante sotto le stesse norme date per la valutazione de' diritti, purchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro della influenza della servitù.

CAP. II.

STATO DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE

§ I.

CONSTITUT. IMPER. FEDER.

De successione nobilium in feudis

Ut de successionibus comitum, et baronum, et eorum omnium, qui feuda a nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida constitutione sancimus. Feuda tenenti filios, et nepotes, et ex eis pronepotes, trinepotes, et usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscumque sexus sint, libere et absolute posse succedere, servata tamen sexus prerogativa, ut mulieri masculus praeferatur, necnon majoris aetatis inter eos, qui vivunt in regno specialiter jure francorum, ex collaterali linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, et sorores in capillo excluso etiam communi patre superstite, ommino succedunt. Conjugatae autem et dotatae a fratruum successionibus repelluntur. Filii autem fratruum his, quae communis patris fuerunt avi eorum, scilicet, idem jus quod pater eorum habeant. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo jure suo nepotes ex fratribus non succedunt. In ulteriori autem gradu positis filiis nepotum ex fratribus, et sequentibus, in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur. Filiae autem in ca-

pillo post mortem patris in domo manentes, majores sorores conjugatas et dotatas de bonis patris excludunt. Caeterum si de bonis paternis dotatae non sunt, majores minoribus preferuntur, si francorum jure vivant. Si autem vivant jure Longobardo, collatis dotibus, in viriles partes successione divisa, portionem suam conjugata, seu conjugatae, quaecumque sint, poterunt vendicare. In omnibus autem, in quibus praediximus aliquos velut ulteriores gradu, sive in communium praedecessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere spem nostrae gratiae petentibus non negamus; imo ipsos aliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si ejusdem feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores existant, dummodo a consanguineis tantum nostrae curiae offeratur, quantum ab extraneo est oblatum. Si tamen nos, vel in demanio nostro feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste devolvitur, vel retinemus nobis, vel aliis, qui a nobis praestolantur beneficia, conferamus.

CAPITOLO XXXIII.

DEL RE GIACOMO

Si aliquom a nostra curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium, nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, seu ejus liberis superstitibus, mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus, vel non communibus, pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti, ad sussessionem feudi omnibus personis, feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis. In successione vero praemissa inter feudatarios, et subfeudatarios in eodem regno, Francorum jure viventes, sexus, et primogeniturae prerogativa servetur, ut inter duos feudatario, et subfeudatario defuncto conjuctos, foeminam mascu-

lus, et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive foeminae concurrentes; nisi forte de duabus concurrentibus esset primogenita maritata, et junior remanserit in capillo; tunc enim junior, quae remanserit in capillo, primogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferatur. Sed si nulla remanente in capillo, duae, vel plures fuerint maritatae, majori natu jus primogeniturae servetur, ut alteram in dicta successione praecedat: et hoc ita tam super feudis antiquis, et veteribus, quam feudis per nos, et haeredes nostros personis aliquibus concedendis, sicut praescribitur, de caetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine vel constitutione cessante.

CAPITOLO XXVIII.

DEL RE FEDERICO DI ARAGONA

Volentes igitur comites, barones, et nobiles, comitatus, baronias, et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus, baroniis, et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione jurium subvenire, intuitu servitiorum, quae dominis Regibus Siciliae praedecessoribus nostris, et nobis, devotione non modica, contulerunt, et conferre poterunt in futurum, constitutiones divi augusti Imperatoris Federici, proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae, corrigentes, statuimus, quod comes, baro, nobilis, seu feudatarius quilibet, feuda tenens a curia nostra, seu quamdam partem feudi, absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae, feudum suum integrum, seu quotam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eamdemque personam digniorem, vel aeque dignam, seu nobilem, sicut venditor, seu alienator idem extiterit, praeter quam in ecclesias, et ecclesiasticas personas; dummodo de pecunia venditionis ipsius integre decima fisco nostro solvatur. Ita tamen, quod tempore venditionis feudorum hujusmodi Majestati

nostrae liceat, pro praetio venditionis ipsius, convento inter contrahentes eosdem, dictum feudum emere. Ita quod, si infra mensem unum, a die, quo ad notitiam nostram pervenerit, numerandum, feudum praedictum, vel quotam partem, pro dicto praetio non elegerimus emere, et praetium solvere, ut praedicitur, venditio valeat, et sit firma, nunquam per nostram curiam in posterum infrigenda. Si vero feudum in permutatione devenerit, et paecunia intervenerit in permutatione praedicta, quod de pecunia ipsa, in recognitionem nostri dominii, in feudo vendito, seu forsitan permutato, decimam habeat fiscus noster, et nostra Majestas ab emptore praedicto recipiat fidelitatis, et homagii tanquam a barone, seu feudatario, solitum juramentum. Sed, si alio, quam emptionis titulo, feudum praedictum alienari contigerit, ut praedicitur, persona, in quam fuerit alienatum, infra annum, numerandum a tempore alienationis ipsius, nostram adeat Majestatem, et in manibus nostris fidelitatis, et homagii pro feudo praedicto praestet solitum juramentum. In his tamen, et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae feudorum, servitiis et integris juribus nostrae curiae semper salvis, in feudo ipso indiviso, et integrè perdurante.

§. II.

Rimostranza del consultore Simonetti del 20 di luglio 1786.

Al luogotenente generale

La massima adottata tra il volgo nel foro di Sicilia d'essere i feudi per disposizione del capitolo *volentes* divenuti come allodi, nata, non saprei dire, se dall'ignoranza, se dalla connivenza, o più tosto così dall' una, come dall' altra, ha ingiustissimamente cagionato più danno al real erario, di quel che avrebbe fatto una incursion nemica nel regno; poichè ha distolto il fisco, troppo per altro su di ciò oscitante, dal badaro alla riversion dei feudi, che per loro intrinsica forma e natura se gli devo nel caso della morte de' feudatari senza legittimi successori in grado: oscitanza che fin da' suoi tempi gli rinfacciò il camerario tanto famoso, non meno per la sua dottrina nella ragion feudale, che per le vicende di sua vita (1).

Il marchese D. Domenico Caracciolo degnissimo predecessore di V. E., con cui vari e ben lunghi ragionamenti ebbi su di ciò, conoscendone a fondo il disordine, non una ma più volte, in nome del Re m' impose di dover io, esaminato il tutto, rappresentare col mio parere, e proporre gli espedienti che avrei creduti opportuni per riparare cotanto danno. Gli stessi ordini mi furono da V.E. rinnovati, fin dal principio che venne al governo di questo regno, e con tal' occasione ebbi motivo di ammiraro non che il suo zelo per l'interesse del Re, ma anche quel precoce ingegno, ed adequatezza di mente, di cui Iddio l' ha dotata. In due conferenze meco tenute, non ostante che si trattasso di materia quanto difficile, altrettanto estranea al suo instituto, pure con maraviglia mi avvidi, che ne avesse formata un' idea giusta ed adequata. Non creda che per negligenza abbia per l' addietro trascurato lo

(1) Camerar. *respons. dialog.* 2, *n.* 9.

adempimento di tal comando. Per motivi pur troppo giusti, ed a V. E. ben noti, ho dovuto fin qui posporre, i quali essendo di già cessati, eccomi all'adempimento dell'opera.

Non è da dubitarsi che i normanni fussero i primi ad introdurre i feudi, ed in conseguenza la ragion feudale in questo regno. La mancanza de' libri defetari cotanto rinomati, ne' quali contenevansi *terrarum*, *feudorumque distinctiones*, *rithus*, *et instituta curiae*, non mi permette di poter con certezza assicurare, quale fosse stata su tal materia la polizia da' medesimi introdotta nel principio della lor dominazione. È ben da credersi, che siccome in quelle provincie del regno di Napoli, nelle quali ebbe più lunga durata il dominio de' longobardi, che nel resto d'Italia, i normanni si adattarono a' costumi, ed alle usanze de' feudi, che trovarono introdotte, così con le stesse usanze, e costumi dalla terra ferma passassero in quest' isola.

Personali allora eran le leggi, e ciascheduno vivea con la sua, nè divenivano territoriali, se non che quando si fossero dall'intero comune adottate. Quindi giusta i proprî rispettivi usi regolavansi i longobardi, i greci, i romani ed i normanni. Costoro escludeano dalla successione le donne, nè ammettevano divisione nel feudo, che soltanto al primogenito poteasi tramandare: costume nato dalla legge salica, e che portato con esso loro dalla Francia, era particolare in queste regioni, a differenza dal longobardo, che era il più comune e generale. Nè è vero quel che taluno ha detto, che in quest' isola non ci fossero stati mai feudi del dritto de' Longobardi, perchè costoro non mai ci dominarono. Fra le molte antiche carte che ho dovuto osservare, ho veduto varî feudi esser dividui, il che certamente per diritto de' franchi non avrebbe potuto accadere. Oltre a che basterà dare un' occhiata alle nostre constituzioni, per conoscere, che il diritto dei Longobardi era il comune così nella terra ferma, come nell'isola, ed all' incontro quello dei franchi era allora particolare.

Poche furono le leggi scritte da' principi normanni intorno ai feudi, o almeno poche ce ne sono pervenute. La prima fu del Re Ruggiero, con cui proibì non solo a' conti, baroni, arcivescovi,

ed abati, ma anche a' proprî figli, che designò sotto l'espressione *principes nostros*, qualunque alienazione de' feudi, o in tutto, o in parte (1). Prima di lui trovavasi ciò disposto dall'imperatore Lotario III, con la costituzione fatta in Roncaglia nel 1136, ma siccome Ruggiero permise l'osservanza non men delle leggi longobarde, che degli altri imperadori di Occidente, di già promulgate; così per provvedere alle sue regalie ne' proprî indipendenti dominî, non volle mutuarne il dritto da una legge d'un suo nemico, qual era l'imperator Lotario. Ed è da riflettersi, che siccome Lotario proibì solo l'alienazione de' Feudi, così Ruggiero estese la proibizione di alienare a tutte le regalie, tra le quali comprese i feudi.

Altre quattro constituzioni normanne si leggono nel nostro codice relativo alla materia feudale. Una dell'istesso Ruggiero (2), e tre di Guglielmo I, denominato il malo (3); ma niuna di queste versa o circa la natura de' feudi, o circa i gradi della successione e loro trasmessibilità, o finalmente cir ca altra cosa che possa aver rapporto con quello, che sto esaminando. Quindi non occorre, che io me ne dia alcun carico.

Il primo che presso di Noi sistemò, e diede certa forma alla ragion feudale, fu l'imperator Federico II, lo svevo. In tempo della sua minor' età erasi trasgredito alla legge del Re Ruggiero suo avo: ond' egli non solo proibì qualunque contratto di alienazione permuta, transazione, arbitramento o altro, che riguardasse i feudi; ma di più concedette a' contraenti la facoltà di poterne resilire, ove il real permesso non si fosse sul contratto impetrato (4), e con ciò diede anche loro un presidio da evitare quella caducità, in cui sarebbero per la trasgressione incorsi (5).

Non era nel regno uniforme la regola di successione. In alcuni

(1) Constit. *Scite volumus.*

(2) Constit. *Si quis Baro.*

(3) Constit. *mulieri.* Constit. *Fratribus.* Constit. *quamplurium.*

(4) Constit. *Constitut. Divae mem.*

(5) *Lib. 2, Feudi tit. 24, § denique in fine.*

luoghi le donne erano escluse, in altri nò. Or egli che riconosceva la sovranità di queste provincie dal retaggio materno, da per tutto abilitò le donne a succedere a' loro genitori in mancanza de'maschi, i quali obbligò, quando esistessero, a dotarle soltanto di paraggio, e riguardo alla succession feudale, per darle certa e determinata regola, promulgò la constituzione *ut de successionibus*, che è la legge fondamentale, la quale bisogna aver sempre in mira per non incorrere in equivoci, ed errare nella spiega ed intelligenza de' posteriori stabilimenti, che a' passati sovrani di questo regno di tempo in tempo è piaciuto di fare.

Con la medesima nella linea discendente perpetuo è il dritto di successione, ed ha luogo sino all'infinito, con preferenza del maschio alla femmina, e del maggiore al minore nello stesso grado tra coloro, che vivono secondo il costume de' franchi. Nella linea collaterale ha luogo soltanto ne' fratelli e sorelle, se il feudo sia nuovo, ma essendo antico, o sia paterno, si estende un poco di più, cioè a' figli de' fratelli. « In ulteriori autem gradu positis, sci-
« licet filiis nepotum ex fratribus, et sequentibus, in his etiam,
« qui communis proavi fuerunt, successio non defertur.

Non deferendosi la successione a'gradi ulteriori, davasi luogo alla riversion de' feudi a pro del fisco, ed era in balìa del sovrano il disporne a suo piacimento. Volle solo la constituzione, che riconcedendosi, si dovessero preferire i congiunti del defunto feudatario, pagandone quel prezzo che da altri sarebbesi offerto.
« In omnibus autem in quibus praediximus, aliquos velut ulteriores
« gradu, sive in communium praedecessorum rebus, sive in acqui-
« sitis exludi debere, spem nostrae gratiae petentibus non negamus,
« imo ipsos aliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si
« ejusdem feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores
« existant, dummodo consanguineis tantum nostrae curiae offera-
« tur, quantum ab extraneo est oblatum. Si tamen nos, vel in
« demanio nostro, feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera
« liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod
« ad jus nostrum justè devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis
« qui a nobis praestolantur, beneficia conferamus.

Di grazia rifletta un poco V. E. sopra le allegate parole, e vedrà, che in questo regno sotto di una monarchia regolare il dritto a possedere i feudi unicamente promana dal trono, e riconoscer si dee dalla benificenza del Re: e quindi essere stato un temerario, impertinente, e sedizioso quell' autore, che anni addietro ebbe lo ardire in faccia a' regî magistrati, e sotto gli occhi del governo di sostenere, e pubblicar con le stampe, che nel corpo attuale del baronaggio di questo regno, per via di una pazza surrogazione, continui quel dritto di condominio nato dalla conquista dell' isola, per cui ne fece il conte Ruggiero la partizione co' suoi commilitoni (1).

La statua di costui vedesi collocata nella casa senatoria, ed è rimarchevole, che la sua opera, tuttochè meritevole d'esser bruciata per man del boja, si vegga dallo scultore indicata come un trofeo, facendo sulla medesima poggiare il braccio dello scolpito eroe. Non so dire a V. E. da chi, in qual maniera, e con quale abuso di giurisdizione si fossero alla sua memoria decretati tali e tanti onori, che solo il Re può accordare a' benemeriti cittadini: so bensì che al D. Sancio Panza de' commilitoni, l'apoteosi non già nel senato, ma unicamente nello spedale de' matti doveasi celebrare.

Espulsi di qua gli angioini, e di uno fattisi già due regni affatto distinti fra di loro, e separati sotto diversi principi, si cercò nel regno di Napoli di elargare i gradi della successione nella linea collaterale, in cui, come di sopra ho detto, ad eccezion dei fratelli e delle sorelle nei feudi nuovi, e dei figli dei fratelli soltanto negli antichi, o sian paterni, tutti gli altri congiunti rimanevano dall' anzidetta costituzione esclusi. La prigionia di Carlo II d'Angiò diede l'opportunità di tentarlo. Il sommo pontefice Onofrio IV, che allora per mezzo del legato apostolico si introdusse nel governo del regno, promulgò una constituzione divisa in più capi, che volgarmente vien denominata *i capitoli di papa Onorio.* Con la medesima sul pretesto di moderar gravezze

(1) Di Napoli *concord. del Demanio.*

per l'addietro inferite a' popoli, attentando a' più sacri dritti della sovranità, e mettendo limiti al suo potere, cercò di alterare in molte cose la polizia del regno, e fra l'altre, elargò la successione de' feudi nella linea collaterale *usque ad trinepotem*, che è quanto dire sino al sesto grado (1).

Strano certamente a chi ben ci riflette sembrar dee il fato di una tal pontificia costituzione. La medesima si fece a pro dei napolitani, ma in quel regno non fu mai osservata, nè riconosciuta per legge. L'istesso Carlo d'Angiò liberato dalla prigionia non lo permise, e volle che soltanto si eseguissero quei capitoli, ch'egli stesso, vivente il padre, in tempo del suo vicariato, avea promulgati in Calabria nel piano di S. Martino (2).

I siciliani all'incontro, che allora erano dal Papa risguardati come ribelli, furono esclusi dal beneficio della sua constituzione. L'epistole dello stesso Onorio ce lo dimostrano, in una delle quali non senza scandalo si legge, che per goderne dovessero al più presto espellere gli aragonesi, e ritornare sotto la dominazione degli angioini (3). E pure buona parte della constituzione pontificia leggesi inserita tra i capitoli di questo regno, surrogandosi al nome del pontefice che ne fu l'autore, quello di Giacomo che fu il secondo tra' principi della casa d'Aragona, che qui regnarono. A buon conto un principe nemico della corte di Roma accettò nel suo una legge pontificia fatta per altro regno, in cui gl'istessi angioini, tanto sostenuti da' Papi, conoscendo i pregiudizi che recava ai dritti della sovranità, non la vollero riconoscere, nè osservare.

Bisogna dire, che Giacomo dovesse adattarsi alle circostanze, in cui vedea situate le sue cose. Il Papa per mezzo di tal costituzione cercava di alienargli l'animo de' sudditi, e sovvertirgli i popoli. Chi legge le sue epistole rapportate dal Rainaldo, vede che

(1) *Leg. juris consultus § sexto gradu, ff. de gradib. et affinitatib. Et cap. 258, Carol. V.*

(2) Pietr. Giann. *Stor. civ. del regno di Napoli lib. 21, cap. 1, n. 108 tom. 3.*

(3) Raynald. *ad ann. 1285, tom. 3, pag. 6, 12, cum sequ.*

in ciò erano santamente sediziose, e più adattate a fargli conseguire il fine, che non era l'interdetto, a cui avea sottoposto tutto il regno. Giacomo dunque servì al tempo, e dura necessità lo costrinse ad accordare quello stesso, che Onorio a larga mano, ma indarno, avea accordato a' napolitani, e fra gli altri il capitolo *si aliquem*, con cui non solo elargò la successione collaterale *usque ad trinepotem*, ma eccedendo anche quel ch' erasi dal Papa stabilito, volle che il fratello superstite potesse succedere al predefunto ne' feudi, benchè non pervenissero dal comun genitore.

Attendendosi alle parole della costituzione *ut de successionibus* dell' imperador Federico, grave era il dubbio che insorgeva circa tal punto, ed è troppo rinomata nel foro la discordante opinione dei suoi vecchi commentatori Marino di Caramanico, ed Andrea d'Isernia, escludendo l' uno il fratello, che non sia congiunto *ex latere feudi*, e l' altro ammettendolo: contesa che pende tuttavia indeterminata nel regno di Napoli, e per cui nella fine del secolo passato, sostenendo le parti fiscali, scrisse tanto dottamente il celebre Francesco d' Andreis (1).

Col capitolo di Papa Onorio il dubbio vien deciso contro del fratello, che si ammette solo alla successione de' feudi provenienti *ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus*.

Non è così per lo capitolo di Giacomo, in cui leggendosi aggiunte tre sole parole *sive non communibus*, rimane il dubbio risoluto a pro del fratello. In tutto il resto il capitolo regio si vede trascritto da sillaba a sillaba dalla legge del Papa.

Non è mio intendimento di appartarmi punto dalla disposizione dell' anzidetto capitolo, qualunque ne sia stata l' origine e la cagione, che dagli scrittori del foro si è trascurato d' indagare. L'essersi ricevuto per legge nel regno, e l' osservanza di cinque secoli lo pongono a coverto di tutto ciò che potrebbe obbiettarsi in contrario: dico bensì che col medesimo la ragion de' feudi, i quali altro non sono, se non che beneficî, che vengono dalla mano

(1) Franc. de Andreis *disput. an. fratres etc.*

del sovrano, e tali da non potersene deteriorare la condizione senza di lui special permesso, non rimase annientata, ma bensì modificata soltanto circa l'ordine della successione, con essersi elargata rispetto a' gradi, alle persone, ed alla qualità de' feudi. Con tal grazia non si estinse il dritto di riversione competente al fisco, ma se ne rese soltanto men frequente, e più difficile l'esercizio.

Per riconoscere che sia così, come io dico, richiami V. E. alla memoria le parole della costituzione *ut de successionibus* di sopra recate, e lo vedrà nettamente. La medesima oltre a' figli dei fratelli non ammetteva alcuno, ancorchè discendesse dall' aquirente del feudo: *in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur.* In questa parte la costituzione fu dal Papa e dal Re Giacomo col capitolo regio-pontificio elargata dal terzo, o per dir meglio da alcune persone del terzo al sesto grado. *Si aliquem* (son parole del capitolo) « a nostra curia feuda tenentem in ca-« pite, vel etiam subfeudatarium, nullo haerede legitimo per li-« neam descendentem, sed fratre, seu ejus liberis superstitibus « mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus, sibi, « et fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad de-« functum, idem frater, aut ex liberis suis, usque ad trinepotem « ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo « succedat ». Dunque aggiungendo il capitolo alla costituzione, oltre a' discendenti del fratello del morto feudatario, sino al trinepote, che non oltrepassa il sesto grado, ancorchè il superstite discenda dal primo acquirente del feudo, *successio non defertur.* Solamente chi abbia rinunziato al senso comune, o non abbia alcun rispetto per la ragione altrui, può sostenere, che la designazione de'gradi fatta nella linea collaterale dall' anzidetto capitolo colla particola restrittiva *usque ad trinepotem*, importi una chiamata perpetua e indefinita a pro di tutti coloro che discendono dal primo stipite del feudo. E pure alcuni scrittori, o per dir meglio alcune rabule di questo foro hanno avuta l'impudenza di smaltirlo, rapportandosi tutti al sentimento di Blasco Lanza, che asseriscono di aver tenuto cotal parere. Costui appunto è nel numero di quelli, la di cui fede giustamente nella materia feudale ebbesi

per sospetta da Mario Cutelli, che è uno de' migliori e più accreditati scrittori legali, che hanno i siciliani. Questi parlando il linguaggio della verità, con ischiettezza coraggiosamente disse: « Quid-« quid dixerint advocati, qui et causae studio, et uti feudorum « frequenter aucupatores, in materiis feudalibus attentè legendi « sunt. De nostris siculis loquor, nam omnes advocati ex prae-« cipuis feuda successoribus parare student, illaque irrevocabilia « efficere. Quomodo credamus Lanceae, Septimo, Cannetio, Ma-« strillo, qui omnes feuda ad posteros transmisere? (1)

A me non ha recato maraviglia di sentir tal sorta di scempiaggine in bocca di coloro che costituiscono il volgo nel foro, ma mi ha fatto stupore di averla talvolta intesa anche da taluno, che per ogni riguardo avrebbe dovuto tenere altro linguaggio. È tanto sconcia questa opinione, che il camerario la chiamò perfidia (2), ed è rimarchevole, che lo scrisse in un responso fatto contro del fisco, dopo d'essersi da Napoli portato in Francia; tempo in cui non avea motivo d'essergli troppo amico. Per lo che in quella occasione cantando la palinodia, sostenne contro del medesimo tutto l'opposto di quel che prima avea scritto a suo favore, di che giustamente fu tacciato dall'anzidetto Francesco d'Andreis, che scrisse: « Quod utcumque sit, certum est responsum illud ab eo datum, « postquam e gallia redux, quo a nobis profugus ann. 1551, se « receperat, patriaque extorris, honoribus quibus apud nos fruitus « erat, fortunisque omnibus exutus, Romae in summa egestate « infelicem vitam ducebat. Fuerat namque in nostro regno ex « praesidente regiae camerae, conservator regalis patrimonii, quod « officium hodie extinctum est, et usque ab anno 1541, ab invic-« tissimo Carolo V, Caesare (a cujus fido ingenti ingrati animi « vitio desciverat) ad supremam regiae camerae locumtenentis « dignitatem evectus (3).

(1) Cutell. *de Donat. tract. 2, dis. 1, spec. 22, n. 20.*
(2) Camerar. *loc. sup. cit. V. agito.*
(3) Franc. de Andreis *disput. an frater succedat fr. cap. 1, § 11.*

La cosa veramente è tale, che non merita che a lungo su di ciò l' annoi con un dettaglio minuto, che trovasi già fatto da uno scrittore del secolo passato, il quale si dà anche carico di tutte quelle decisioni della gran corte, nelle quali per incidenza è entrato tal punto in esame (1). Gli autori più sensati tra' siciliani, e tra di questi anche gli antifiscali, rispettando il vero, sostengono, che la qualità di discendente dallo stipite del feudo a nulla giova per essere ammesso alla successione, quando nella linea collaterale la congiunzion col defunto sia al di là del sesto grado. (2) Ed io aggiungo, che l' anzidetto capitolo non ebbe altri in oggetto se non che i collaterali, che discendono dal primo acquistatore del feudo. E benchè Federico d' Aragona fratello e successore di Giacomo col capitolo *constitutionem* l'avesse interpetrato altrimenti, precettandone l' osservanza, anche se i feudi *avita*, *vel paterna non fuerunt*, *vel de novo quaesita*, o per dir meglio *sed de novo quaesita*, come giudiziosamente leggesi nel camerario, ciò ha soltanto riguardo ai feudi che già trovavansi allora conceduti, e non a quelli che doveansi concedere nell' avvenire. La parola *fuerunt* non denota le future, ma le passate concessioni. Laonde giustamente il fisco può dire, che in tutte le concessioni che seguirono dopo Giacomo e Federico, i collaterali sono ammessi a succedere anche nel sesto grado, se discendono dal primo acquistatore del feudo; ma quando che no, abbia per li medesimi ad osservarsi quel che trovasi disposto dalla costituzione *ut de successionibus*. La medesima non fu dal capitolo abolita, ma elargata,

(1) Perremut. *in conflict. juris consult. in add. ad Pernum Con. 1, n. 35, cum seq.*

(2) Cannet *in cap. Si aliquem* § *praemictendum n. 42, et 46, f. 242*, Cumia *in dicto cap. Si aliquem v. ad trinepot. n. 9, et 12, cum sequ.* Intrigil. *de feud. cont. 4, qu. 126, n. 17, et cent. 2, ar. 3, n. 20*, De Gregor. *de conces. feud. par. 1, qu. 4, num. 11, et 12.* Pern. *cons. 21*, Corset. *cons. 4, n. 4.*

e l' elargazione non può aver luogo se non che tassativamente nei soli casi espressi. (1)

Siccome è cosa evidente, che nella linea collaterale in qualunque caso i gradi della successione non possono per lo capitolo *si aliquem*, oltrepassare il sesto; così sarebbe da esaminarsi, se tutte le persone comprese nel sesto grado vengono dal medesimo abilitate, o soltanto coloro che discendono dal fratello del defunto: « frater aut ex liberis ejus usque ad trinepotem, ille qui tempore « mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat.

La constituzione *ut de successionibus*, che non fu dal capitolo distrutta, ma, come di sopra ho detto, elargata soltanto nella successione collaterale, non conobbe retrogradazione nè anche nella linea ascendente: il che è tanto vero, che nell' istesso tempo, che ammise i fratelli, escluse il padre: « Fratres et sorores in capillo, « escluso etiam communi patre superstite, omnino succedant ». Posto ciò, può darsi succession retrograda nella linea collaterale? Se resta escluso il padre, ed in conseguenza l' avo, l' atavo etc. può ammettersi il patruo, il patruo magno, il propatruo magno? Ci è legge nel regno, che ciò letteralmente prescriva? Bastano a tale oggetto l' espressioni soggiunte nell' anzidetto capitolo, che leggonsi dopo le parole di sopra rapportate, *ad successionem feudi omnibus personis defuncto simili gradu conjunctis, eorum ordine admittendis?* Si posson queste riferire a' collaterali dell' ordine superiore, tra' quali niuno è congiunto *simili gradu* al fratello? (2) Qual' è l' incongruenza che segue, se si rapportano soltanto a quei dell' ordine inferiore, specialmente nel concorso di più persone alla successione del feudo, che non sia del diritto de' franchi? (3) Po-

(1) Justificant. *decis. feud. 5. Regni Sicil. n. 208. et 213*, Cumia *in cap. Si aliquem verb. ad trinepot. n. 13, vers. sed contrarium*, *et idem in verb. proximior n. 38.* Cannet. *in cap. Si aliquem f. 255*, *column*; *1, n. 10.*

(2) Cumia *in Cap. Si aliquem vers. gradu n. 25.*

(3) Gugliel. Perno *in Capitulo Si aliquem colum. 1, v. Personis § occurrit.*

trebbero forse indicare la prerogativa del grado in esclusion del sesso? (1) E finalmente sotto tali parole si posson comprendere i figli e discendenti delle sorelle, che sono *simili gradu* congiunte? (2): persone che la costituzione non ammise, e di cui il capitolo non fa alcun altro motto.

Tutta questa materia la veggo trattata da pochi, e per lo più con molta sobrietà e perfuntoriamente. Se volessi entrare in dettaglio, dovrei allontanarmi non poco dal mio istituto, che unicamente è diretto a dimostrarle, che le leggi statutarie di sicilia non han fatto degenerare i feudi in maniera tale, che abbiano estinto quel dritto di riversione che spetta al fisco, senza più attendersi ad alcuna limitazione di grado. Io dunque sto esaminando il punto in generale, e perciò tralascio la discifrazione di quel, che riguarda più tosto i casi particolari che potranno avvenire. Dopo che sarà assodato il mio assunto, e sarà così stabilito, quando tai casi addiverranno, mi riserbo a farlo, e a dirle il mio sentimento.

Nè vale il dire, che la limitazion de' gradi può avere soltanto luogo nella successione intestata, poichè per lo capitolo *volentes* dello stesso Federico può il feudatario disporre a suo piacimento del feudo, o con atti tra vivi, o di ultima volontà, o che abbia, o che non abbia congiunti in grado: il che se fosse vero, per darsi luogo alla devoluzione, dovrebbero concorrere ed avverarsi quelle circostanze, che rendon caduchi al fisco i beni di qualunque natura. Chi discorre in tal fatta, o non ha letto il capitolo *volentes* o non l'ha capito, o parla di mala fede. E priego V. E. di non attribuire queste mie espressioni ad un trasporto di zelo, ma all' evidente giustizia della causa del Re, che certamente lo crederei ingannato da chiunque volesse mettercela in forse.

Di sopra ho cennato, che l' imperator Federico Secondo con la costituzione *constitutionem divae memoriae* proibì qualunque alic-

(1) Petrus Corseltus *in adn. ad conf. 11, n. 13.*
(2) Petr. de Gregor. *de conces. feud. p. 4, q. 9, n. 13.*

nazione de' feudi. Fu corretta tal legge da Federico d'Aragona col capitolo *volentes*, ma non distrusse la sostanza, e la forma dei feudi, come ne seguirebbe se potesse aver luogo, quel che alla cieca, e senza alcuna riflessione da taluni si dice. Gran fomento ne' tempi nostri ha dato a tal errore l' arcivescovo di Morreale D. Francesco Testa. Questi nel 1751 per commessione, ed a spese della deputazione del regno ristampò i capitoli con aggiungervi del suo alcune note, ed in una sul capitolo *volentes* disse: « ex hac « lege, qua factum est ut feuda quo ad hoc attinet, allodii, ut « vocant, naturam induerent, feudorum successio patet non solum « omnibus ex latere conjunctis in quocumque remotiori gradu exi- « stant, sed etiam extraneis. (1)

La santità della vita, e l' innocenza de' costumi di questo prelato a nulla influì per renderlo perito nella ragion feudale. Egli forse s' ingannò, e prese equivoco nell' intelligenza della dottrina di un altro ecclesiastico. Fra i pochi, e i primi, che verso la fine del decimo quarto secolo trattarono la materia feudale in questo regno, fuvvi Ubertino de Marinis arcivescovo di Palermo. L'opera di costui è perduta; per tradizione si vuole, che postillando detto capitolo, scrivesse: « Hoc capitulum efficit, seu dat formam « feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus, redu- « cuntur enim feuda ad instar bonorum burgensaticorum etc. » In appresso avrò l' occasione di manifestarle qual fosse il suo vero sentimento, ed in che sbaglia l' anzidetta postilla. Basta per ora accennare, che il medesimo non sognò mai di dire, che la successione era aperta nella linea collaterale non solo a' congiunti in qualunque rimoto grado esistessero, ma anche agli estranei, come ne inferì monsignor Testa con quella franchezza, con cui avrebbe potuto dare una benedizione al popolo nella sua diocesi.

Basta dare un' occhiata all' anzidetto capitolo per conoscere, che in tal materia, ad altro non si riduce se non che a quella sorta di assenso, che col linguaggio del foro dicesi *in forma communi*; val quanto dire a quell' assenso, che convalida l'atto della dispo-

(1) *Adnot. in cap. Volentes 28, Federici II.*

sizione, ipoteca, ed alienazion del feudo, quando, ed in tutto ciò che non arrechi pregiudizio al fisco, o per essere imminente la devoluzione, perchè il feudatario non abbia speranza di avere legittimi successori, o con elargare i gradi della successione dalla legge feudale prescritti. In fatti Federico d'Aragona, precedente la clausola *absque nostrorum laesione jurium*, accordò, che si potesse il feudo senza suo permesso « pignorare, vendere, donare, « permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et « quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eamdem- « que personam; volle però, che la persona fosse egualmente de- « gna: in unam tantum eademque personam digniorem, vel aeque « dignam, escludendone espressamente le chiese, praeter quam in « ecclesias, et ecclesiasticas personas, ed a condizione di pagarsi « al fisco la decima del prezzo intervenuto nel contratto di ven- « dita, dummodo de pecunia venditionis integrè decima fisco no- « stro solvatur. Di più riserbossi il dritto della prelazione da farne « sperimento tra un mese. E finalmente conchiude, in his tamen « et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae « feudorum, servitiis, et integris juribus nostrae curiae semper « salvis in feudo ipso indiviso, et integrè perdurante.

Il dritto feudale siculo, che si costituisce dall'anzidetto capitolo, non ha fatto la strana metamorfosi di trasnaturare i feudi con farli divenire allodi, ma piuttosto nelle modalità gli ha ridotti in certa maniera a quel ch'erano sotto l'antico dritto comune feudale. Benchè la restrizione di alienare può dirsi nata con la stessa ragion feudale, con tutto ciò prima dell'imperador Lotario non era vietata ogni sorta di alienazione. Ove la necessità il richiedea, poteasi anche *domino inscio vel invito* alienare il feudo *per libellum* sino alla metà. È inutile che le stia a dire, qual fosse la natura di tal contratto, in che differisse dall'enfiteusi, e qual fosse l'alienazione *per proprium*, che non permetteasi di fare senza il consenso del signore. Trovasi ciò rischiarato dal Cujacio, (1) che anche ne fa sapere il diverso uso e costume, che in diverse parti

(1) *Lib. 1, Feudi tit. 2, quibus modis feudum amittatur § autem.*

d'italia, e in diversi tempi circa di ciò ebbe luogo. (1) Ma è di bene che sappia, che anche ove non permetteasi l'alienazione *per proprium*, *et per libellum* oltre alla metà, era lecito di alienarlo in tutto con infeudarlo; *alienari non poterat, sed totum in feudum dari poterat* (2); dovea però darsi colle stesse condizioni, con le quali si era ricevuto. (3)

Questo era lo stato delle cose, quando Lotario promulgò la sua costituzione, con cui sotto la pena della caducità proibì l'alienazione de' feudi. Posteriormente l'imperador Federico I, denominato il Barbarossa, non solo confermò il divieto di alienare, ma di più mutò alcune parti, ed altre ne aggiunse alla legge di Lotario. I compilatori degli usi feudali formarono dalle costituzioni degli anzidetti imperadori due capitoli. Da quella di Lotario terzo di tal nome, e non già primo, come per abbaglio dissero, formarono il capitolo, che comincia *imperialis*, e da quella di Federico Barbarossa il capitolo *imperialem*, che fu poi largamente commentato dal nostro famoso camerario.

Per lo più nel dritto de' feudi tutto è positivo, ma non è così nelle cennate costituzioni, nelle quali ci si osserva anche la ragione. Si volle far salva l'economia politica, ed impedire lo snervamento delle forze dello stato. I feudi eran patrimonio del medesimo, il servigio militare dei feudatarî, le varie prestazioni, e la riversione al fisco ne erano il prodotto. altrimenti tutto sarebbesi diminuito e gli alienanti si sarebbero inabilitati a servire; *per quod vires imperii maxime attenuatas cognoscimus*, (4) *et debita servitia amittebantur imperii, et nostrae felicis expeditionis minuebatur complementum.* (5) Tutta via però anche prima, quando era in uso, come di sopra ho detto, il poter alienare il feudo, o *per libellum* in parte

(1) Cujac. *ibidem in notis lit. D. et sequ.*
(2) Cujac. *ibid. lit. E.*
(3) *Tit. 9, lib. 4, § quamvis in fin.*
(4) Cap. Imper. de prohibit. *Feud. alienat. per Lot.*
(5) Cap. Imper. de prohibit. *Feud. alien. per Federicum.*

o tutto infeudandolo, ciò non era permesso se non che a beneficio di persona di ugual condizione *ad hoc ut Domino similiter, et servire possit*, e con la stessa legge, con la quale l'avea ricevuto il vassallo, « qui suum beneficium alio dat, non debet alia lege « dare. nisi qua ipse habeat; (1) ergo, qui miles est (soggiunge « il Cujacio) non potest alii, quam militi proprium feudum da- « re (2).

Il fatto del vassallo non potea deteriorare la condizione del feudo e perciò alienandolo non era permesso alterarne la forma, *factum vallis non mutat originem feudi in deterius.* (3) Potea bensì trasferirlo ad altri con legge più stretta di quella, con cui l'avea ricevuto: *Potest quidem arctiori lege, qua ipse habeat in alium feudum trasferre, sed non meliori, ne deteriorem feudi causam faciat* (4) Nel feudo paterno ci era anche bisogno del consenso degli agnati, sì per la successione, sì per quel dritto prelativo, che dalla legge loro accordavasi. (5) La prelazione era anche dovuta al signore, che potea esercitarla fra il corso di un anno, tanto se nuovo fosse il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati. (6)

Chi non avea speranza di aver figli non potea alienare, per non rendersi in tal fatta frustraneo il dritto di riversione spettante al padron diretto in mancanza di legittimi successori. « Qui in de- « speratione filiorum, nulla ratione, nec quolibet modo dare po- « test, quae omnia si facta fuerint nullius momenti erunt, et eo « defuncto omnia ad priorem dominum revertetur. (7)» Per lo stesso

(1) §. *Similiter de lege* Conradi, *et tit. 22, Feudum a vassallo in feudum dari posse lib. 4.*

(2) Cujac. *in tit. Feudum a vassallo in feud. t. 22, l. 4.*

(3) *Lib. 2, Feud. tit. 9, et* Cujac. *ibidem.*

(4) Cujac. *ad lib. 4, tit. 9, §. 89, de leg.* Corrad.

(5) *Idem ad lib. 4, tit. 45, de alien. patern. feudi.*

(6) *Lib. 2, tit. 9, de jure quod in feud. §. 1.*

(7) *Lib. 4, tit. 73, de alien. feud. et lib. 2, tit. 9, de jure quod in feud. verb. Si tamen.*

motivo di non rendersi frustraneo il dritto di riversione, il feudo non potea alienarsi alla chiesa. *Ideo scilicet quia feudum numquam reversurum sit ad dominum, cum ecclesia non desinat esse haeres.* (1) Finalmente le alienazioni, che nella divisata maniera permetteansi non erano sterili per lo signore, o padron diretto del feudo. Esigeva egli nel caso, che il feudo passava da vivo a vivo, alcune prestazioni che in linguaggio feudale chiamavansi *laudationes*, come quelle, che davansi nel passaggio da morto a vivo, o sia nel caso di successione, denominavansi *redemptiones*, o pure *restaurationes*. (2)

Tutte queste cose, che prima delle costituzioni imperiali, e delle leggi del regno proibitive di qualunque alienazione, formavano la ragion pubblica feudale, non furono col capitolo *volentes* derogate da Federico d'Aragona, anzi a ben intenderlo espressamente vi si uniformò. Permise, è vero, l'alienazione, ma a persona egualmente degna; escluse le chiese; riserbossi la prelazione, per lo di cui esercizio restrinse il tempo ad un sol mese; gl'incerti dritti chiamati *laudationes*, li ridusse alla decima del prezzo; e ben due volte l'una nel principio, e l'altra nella fine del capitolo volle riserbati illesi i suoi dritti sopra del feudo *indiviso et integrè perdurante*, tuttochè ne permettesse il commercio per mezzo della vendita, della permuta, e del legato. L'indivisibilità del feudo dal capitolo prescritta, e posteriormente confermata con altra legge dell'istesso Federico, (3) altro oggetto non potè avere, se non che di non rendere più difficile il caso della riversione, e non dividere la prestazion del servigio. « Haberet enim Dominus tali in casu plures « vassallos, et obbligationem divisam, ejusque domini conditio de« terior redderetur ob tardiorem servitii exactionem a pluribus « faciendam, et minutatim, et difficiliorem feudi devolutionem, vel « caducitatem. (4)

(1) *Lib. 1, tit. 8, de alien. feud.*
(2) Cujac. *lib. 2, tit. 4, pag. 652.*
(3) Cap. *Statuimus 44.*
(4) Sturba *de success. feud. praelud. 6, n. 55.*

Non può cadere in dubbio, che tra i dritti spettanti al fisco, principalmente ci sia quello della riversione in mancanza dei successori in grado. Questo non rimane illeso, anzi resta totalmente distrutto, quando il feudatario privo di legittimi successori in grado in qualunque maniera trasferisca ad altri il suo feudo. L'assenso che nasce dal capitolo *volentes*, non convalida le frodolenti alienanazioni, che si fanno in consimili circostanze, altrimenti sarebbe in balla del feudatario di privare il fisco di quel dritto, che con l'istesso capitolo se gli riserba illeso, e che per la mancanza di legittimi successori di già a pro del fisco si è verificato, e resta solo in sospeso durante il resto della vita del feudatario. In questo caso ci vorrebbe l'assenso dispensativo, cioè a dire una grazia speciale del Re, che si contentasse di rinunziare al suo dritto.

Ciò non ha solamente luogo negli atti tra vivi, ma anche nelle disposizioni di ultima volontà, perchè tanto nell'uno, quanto nell'altro caso vale la stessa ragione. Quel che nella soggetta materia merita attenzione è il vedere, qual sorta di disposizione si permette al feudatario? Niuna ne conoscea il dritto comune de' feudi, *nulla hominis dispositione valente, vel manente.* (1) Per lo capitolo *volentes*, si permette il legato *et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare*, e si permette a pro d'uno soltanto, *in unam eamdemque personam*. Le chiamate saltuarie de' fidecommessi, e maggiorati non sono l'istesso, che legare il feudo ad una persona: anzi ciò importa vincolarlo gradatamente a pro di tante persone, quanto è il numero de' chiamati. Tuttavolta però si accordi questo per poco e fingasi, che il capitolo permetta non solo il semplice legato, ma qualunque altra disposizione anche di fidecommesso, e sostituzione; pure non si potrebbe eccedere i gradi della succession feudale, checche, siccome di sopra ho cennato, n'abbia detto monsignor Testa, il quale ponendo in ciò la falce nella messe altrui volle parlar di materia, che o poco, o niente intendea. Federico d'Aragona col capitolo permise di disporre dei feudi, ma non già

(1) *Lib. 1, feud tit. 8, in princ.* Voet *de feudis n. 13.*

di elargare i gradi della successione. L' una cosa è molto ben differente dall'altra, e tra di loro ci è una distanza infinita.

Nè creda V. E., che questa sia una novità, che ora per la prima volta salti a me nella testa. Da che cominciò nel mondo la scuola sicula de' feudi verso la fine del decimo quarto secolo, presso di tutti ebbesi per vero, com'è verissimo, che il feudatario non è abilitato dal capitolo *volentes* ad alterare colla sua disposizione la forma della concessione del feudo. Quell' istesso Ubertino de Marinis, di cui sopra ho fatto menzione, non giudicò altrimenti su questo punto; benchè manchino le sue opere, ci è un testimonio irrefragabile del suo sentimento, qual'è il siracusano Guglielmo de Perno di lui discepolo, autore quanto antico, altrettanto reputato, che lasciò scritto. « Ita conferendo conclusimus, « Dominus archiepiscopus Ubertinus, et ego Guglielmus. (1)

È ben di maraviglia il vedere, ch'essendo questi i sentimenti di Ubertino, fosse caduto nell' errore di dire con la postilla, che se gli attribuisce; *Hoc capitulum efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus.* Non son questi i termini propri dell' arte da valersene un perito. L'alienabilità dei feudi non costituisce la loro forma, ma un semplice modo, ed accidente; altrimenti dovrebbe dirsi, che prima della costituzion di Lotario, i feudi non avessero alcuna forma. Il contratto e sia l'investitura è unicamente quella, che dà la forma al feudo, sia o non sia alienabile, e si dee sempre attendere in tutti i suoi ulteriori passaggi, che può dirsi d'aver presa l'origine dalla legge di Corrado, che avanti di Lotario fu il primo a dar la norma della successione. (2)

Oltre a Guglielmo Perno tra i più antichi feudisti ci è anche Bernardo del Medico denominato per l'acutezza del suo ingegno, e conosciuto sotto il termine vernaculo di saccurafa. Questi a solo

(1) Gugliel. de Perno *in cap. Si aliquem verbo mori contingat. col. 1, post cons.*

(2) *Lib. 2, feud. tit. 34, de lege Conrad.*

oggetto di esaminare in quali casi si desse luogo alla devoluzione a pro del fisco, interpetrò il capitolo *volentes*, tantoche nel principio del suo commento si legge; « Quia in regno Siciliae tam per « capitulum *volentes* editum per serenissimum quondam regem Fri-« dericum glor. mem. quam per diversas concessionum formas de « feudis factas, quam etiam per substitutiones inde per barones « factas, seu dispositas, saepius dubitatur qui succedant in eis, et « quando curiae aperiuntur; ideo hoc compendium in his tradi-« di. (1)

Lungi egli dall' asserire, che tal capitolo *dat formam feudis*, ridusse ai veri termini la materia. Conobbe, che non ostante il capitolo, non si possa il feudo vincolare, *quia licet data sit licentia testandi, non tamen vinculandi:* considerò due delle varie formole colle quali sogliònsi accordare le investiture, e ragionando della concessiono fatta *alicui et suis heredibus de legitimo corpore descendentibus*, espressamente disse, che in questa forma di concessione; « Filius non habens liberos, si alienat, et deinde sine « prole decedat, curia revocat feudum a quocumque, nisi de ex-« pressa principis licentia alia, quam data a capitulo *volentes*, alie-« net. Quia ut dictum est, capitulum praedictum non tollit for-« mam concessionis. (2) » L' interpetrazione da costui fatta sul capitolo *volentes*, fu per la prima volta data alle stampe in Messina nel 1537, dopo i consigli del Perno, che nella presente occasione ho per le mani. In essa, dopo le parole di sopra recate, leggesi soggiunto: « dic tu, quod immo tollit, et ita servatur, sed « hic loquitur in feudo antiquo, non in primo acquisitore. Vel si « loquitur in primo acquisitore procedit secundum opinionem *ejus*, « qui tenuit quod primus acquisitor non potest alienare ultra for-« mam, sed *ejus* opinio non servatur in hoc regno. (3)

Che queste parole non sieno dell' autore, ma che forse trovan-

(1) Bernard. de Medic. *sup. capit. volentes in princ.*
(2) *Idem loc. cit.* §. *De successione ab intest.* §. *Si Baro.*
(3) *Idem loc. supra cit.*

dosi da qualche mano imperita notate nel manuscritto, l'avesse per isbaglio l'editore infilzate nel testo del saccurafa (cosa per altro spesse fiate avvenuta, stampandosi antiche opere scritte a mano) è evidente, dimostrandocelo la stessa allocuzione, che a qualunque altro può riferirsi fuorchè all'autore.

Oltre di che il suo concittadino Guglielmo de Perno, che poco dopo di lui commentò lo stesso capitolo, non solo riferisce, ma approva, ed uniformasi al suo sentimento: « et licet videatur alie« natio permissa per hoc capitulum; attamen secundum Saccurafam, « qui fuit dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, « quando feudum est ex pacto, et providentia principis. Quia tunc « videtur concessum, quod tantummodo illud habeant descendentes « ab illo feudatario, cui sic primo loco fuit concessum feudum, « et puto verissimum, quia pactum vincit legem, alioquin nulla « forma, neque aliquis tenor investiturae esset attendendus, et « frustra apponerentur conditiones et pacta in concessionibus feu« dorum, si possent auctoritate hujus capituli indistinctè alienari, « quod esset contra naturalem, et civilem rationem, et dicta omnium « scribentium; quia in primis notant formam, et tenorem inve« stiturae, et formam privilegiorum, atque ideo intelligunt, quod « procedit liberalitas hujus constitutionis, quando forma non repu« gnat (1).

Per quel che riguarda tal punto, bisogna che renda giustizia agli scrittori della scuola siciliana. Per quanti n' abbia io osservati, trovo costantemente presso tutti i migliori sostenuta la massima di non esser l'assenso del capitolo *volentes* bastevole a convalidare gli atti, che alterano la forma della concessione del feudo, ma che a tal uopo vi sia bisogno dell'assenso specifico, e particolare del Re. (2): massima che si sostiene finanche da quel Pietro

(1) Gugliel. de Pern. *in cap. volentes. V. volentes col. 1, post. consil.*

(2) Cammarat. *respons. legal. 6, n. 76, ad 83,* Cannet. *in cap. volentes* §. *Sed necessaria n. 18,* Intrigliolo *decis. 16, n. 10,* Giurb. *decis. 108, num. 18.*

de Gregorio, che ebbe l'ardire di scrivere, che gli uomini delle terre baronali, per esser sudditi immediati de' baroni, e mediati del Re, eran tenuti ubbidire più a' primi, che al secondo, per cui fu dal suo predecessore proscritto. Costui, dico, non ostante che fosse capace di profferire tal sorta di bestemmia, pure veggo, che in ciò conviene con gli altri. (1) E senzachè stia più a lungo a nojare V. E. su questo articolo, posso dirle, che anche nella ragion feudale sicula è fissato per teorema, che « semper habet « locum dispositio hujus capituli *volentes*, nisi forma, concessione « data, repugnet. (2)

Ciò posto, si dee riflettere, che due son le cagioni per le quali la forma del feudo non è, nè era alterabile anche prima della costituzione di Lotario proibitiva delle alienazioni. L'una riguarda l'interesse de' chiamati nell' investitura o sia concessione del feudo, l'altra l' interesse del concedente. Per la prima molte cose si sono scritte da' feudisti siciliani; non so, se il loro sistema in tutte le sue parti poggi sopra principî veri. Il Camerario nel responso cho scrisse in forma di dialogo col Cannezio, col fisco di sicilia, e con Gio. Angelo Pisanelli, cercò di dilucidarlo, ed apprestò moltissimo lume. Con le sue tracce potrebbe scriversi un trattato; ma che che sia di ciò, trattandosi d' interesse fra privati, è inutile all' oggetto presente, che io venga ad esaminarlo; onde passo a considerare l' inalterabilità della forma per quella parte, che riguarda l'interesse del concedente, cioè a dire la ragione del fisco.

Egli è certo, che il capitolo *volentes* non elarga i gradi della successione, di cui non fa alcun motto; in conseguenza nella linea collaterale i congiunti, quando discendano dal fratello del feudatario morto senza figli sino al sesto grado solamente, perchè chiamati dalla legge del feudo, possono intendersi compresi nella forma.

(1) Pietr. de Greg. *de concess. feud. p. 3. qu. 8, n. 7, f. 97, et qu. 7, p. tot.*

(2) Pern. *loc. citat.* Cutell. *decis. 20, n. 18, tom. 2.* Scribent. *in cap. Si aliquem.*

Oltre a costoro il capitolo *si aliquem* non ammette alcuno, come di sopra ho dimostrato. Essendo così, senza alterarsi in pregiudizio del fisco la forma del feudo, non può in mancanza di tali congiunti in sesto grado, ammettersi alla successione collaterale l'estraneo, o chi è in grado ulteriore. Altrimenti dovrebbe dirsi che l'assenso del capitolo non sia bastevole ad alterar la forma in pregiudizio de' chiamati, ma che poi possa farlo, ove trattisi soltanto del danno del fisco. Qual'è quella parte del medesimo, da cui può dedursi cotale stranezza? Non ostantechè i moderni feudisti siculi sieno rigidi sostenitori dell' osservanza della forma a pro de' chiamati, e rilasciatissimi per non farla osservare a pro del fisco, pure non trovo alcuno che abbia l'impudenza d'asserirlo.

Quando vogliansi sostenere paradossi, potrebbe più tosto dirsi tutto il contrario; dapoichè nel permesso che si accorda di alienare e disporre de' feudi, ben due volte son riserbati i diritti fiscali, senza fare alcuna parola della ragion de' chiamati; non pertanto il vero si è, che qualunque sia la disposizione del feudatario, non può recar nocumento nè agli uni, nè all'altro, e l'alterazion della forma hassi a considerare come un torto, che si fa a tutti e due rispettivamente. « Hoc capitulum (scrisse il Perno) « fallit dupliciter, primo nisi obstet forma concessionis feudi, ut « quia sit concessum illi, et haeredibus, et successoribus, vel filiis « de legitimo corpore, quia non potest in estraneam personam di- « sponere, quia recederet a providentia principis, et forma suae « concessionis. Nam tunc si alienaret in extraneum fieret duplex « error, seu injuria, primò concedenti, quia contra ejus formam, « et concessionem alienasset, et ideo non existentibus filiis fiscus « revocaret, secundum tamen antiqua jura, et communia feudorum: « secundo filiis si extent, et tunc hos credo praeferri fisco, si « extant, et revocant. (1)

Per quanto vogliasi aver premura di annientare i dritti fiscali, e per quanti sofismi vogliansi a tal fine escogitare, non è possi-

(1) Pern. *in cap. volentes §. postremo v. hoc capitulum.*

bile senza abusar della ragione di sostenere il contrario. È massima ricevuta da' feudisti, che la facoltà di disporre con atti di ultima volontà, e la licenza di alienare il feudo con atti tra vivi egualmente sono *stricti juris*, e non ammettono larghe e benigne interpretazioni. « Strictam interpretationem recipit haec impetrata « de feudis testandi licentia, aeque ac ea quae ad faciendam inter « vivos alienationem obtinetur, ubi id ex usu necessarium est. « Eo quod haec veniae concessio, aut privilegium, aut certe re- « nunciationem quamdam juris ipsius concedentis continet, quae « stricti juris est. (1) » Oltre a che trattandosi di regalie, tra il numero delle quali certamente è da annoverarsi il dritto di riversione competente al fisco, non è lecito valerci di congetture, e presunzioni, vietandocelo una espressa legge del regno. (2)

Ma ci è d' uopo di ricorrere a tali cose. Per togliere appunto l' occasione a potersi presupporre rinunziati tutti i dritti fiscali, con l'essersi accordata nel capitolo la facoltà di alienare, e di disporre: *ideo*, al dir del Perno, *ut hoc exludat*, *sua jura reservat.* (3) Le clausole preservative, che si appongono nelle grazie, ne' privilegi, e nelle concessioni, che si fanno dai sovrani, non sono riferibili alle cose espresse, ma si rapportano a tutto ciò, che la grazia, il privilegio, e la concessione non esprime. Del dritto di riversione, in mancanza de' chiamati dalla legge de'feudi, nella grazia accordata col capitolo non si fa alcuna parola: dunque in forza della riserva non restò in menoma parte pregiudicata.

Benchè l' anzidetta massima venga dal buon senso a chiunque dettata, nè abbia bisogno di autorizzarsi altronde; con tutto ciò mi permetta V. E. di rapportarle le parole del Cannezio, che al proposito si esprime in tal fatta: « Princeps, legislator in fine ne « relinqueret in ambiguo jura propria, expressis verbis, reservavit

(1) Voet. *de feud. n. 52.*
Lambert Goris, *advers. tract. 3, p. 1, cap. 11, n. 9*, Bort. *de feud. p. 5, tit. 2, cap. 3, qu. 1*, Anton. Matt. *paraem. 8, n. 12.*

(2) Const. *Ea quae ad speciale decus.*

(3) Pern. *in cap. volentes* §. *Necessitatibus vers. Ponit in fin. col. 3.*

« sibi jura de servitio, et de aliis..... operatur etenim, et unum
« aliud ista clausula, nam quamvis expressa licentla principis circa
« alienationem feudi faciat, quod feudum non revertitur ad do-
« minum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine haerede
« legitimo, est textus in cap. 1, circa finem de alienat. Feudi.
« Quamvis secus sit quando consensus est tacitus, pro ut ex ista
« lege inducitur. Nam tunc nullum resultat praejudicium domino,
« quin revocet si moritur venditor absque legitimo haerede, ut
« videtur textum hoc decidere in cap. 1, § profecto de leg. Con-
« radi. Dum vult non posse fieri alienationem feudi alia lege, nisi
« ea qua tenet ipse alienator, et in his propriis terminis, et in
« individuo determinat Andreas, et late afflict. ideoque opus est
« expressa licentia a principe vivente. Sed quia in omni confirma-
« tione adjicitur illa clausula *juribus curiae*, *et alterius semper*
« *salvis* an istâ clausola censeatur restricta confirmatio. ut censea-
« tur princeps confirmare, et de novo dare jus illud solum, quod
« erat penes venditorem, ut illo resoluto, resolvatur jus empto-
« ris, quod etiam in tali specie procedit ille textus, quia illa
« clausula non refertur ad ea, quae expressa sunt, sed ad alia
« non donata. (1)

A buon conto, giusta il sentimento di costui, non solo il permesso del capitolo, ma nè anche l'assenso del principe vivente spedito nella forma comune, può convalidare un tal atto, per cui ci è di bisogno d'un assenso espresso nella forma specificata, e dispensativa. È così certo di non permettersi dal capitolo l'alterazion della forma in danno del fisco, che il di sopracitato Perno (il quale, per quanto portava l'oscurità de' tempi, in cui visse, dimostra di aver capito la materia) volendo trovar la maniera di restringere, quanto fosse possibile, il caso della riversione, altro non potè dire, se non che quando l'investitura sia concepita unicamente sotto la clausola *pro se*, *et haeredibus*, vi s' intendano

(1) Cannet. *in cap. volentes §. ultim. pag. mih. 206 e 207. Cumia in cap. Si aliquem verb. in antiquis.* Vid. Grammatic. *decis. 66, n. 6.*

compresi anche gli estranei; poichè la parola *erede* è verificabile in qualunque successore. Non ostante che questa clausola sia troppo rara nel regno, sicchè potrei per ora lasciar d'esaminarla, e riserbarmi a farlo nel caso, che tal volta si avverasse; pure non giudico, che si debba lasciar correre quest'errore senza risposta.

Nella ragion feudale la parola *eredi* non comprende altri se non che i successori, ed eredi del sangue. Ciò era noto al Perno; in fatti se ne incarica egli stesso, ma per isfugire questo scoglio, altra via non ritrovò, se non quella di dire: « Hodie autem cum « per capitulum *volentes* sit alterata, et mutata natura feudi, quia « est alienabile, et fit alienabile, et per consequens per dictum « capitulum transibile ad estraneos, verbum haeredes necessario « comprehendit omnem haeredem secundum jus commune post « capitulum *volentes*, et sic in dubium extraneum institutum; et « sic in dubio praesumemus hodie feudum haereditarium (quando « non apparet forma, scilicet quod sit pro se, et haeredibus tan- « tum concessum) pro omni haerede feudatarii, licet extraneo, « sicut olim praesumebamus haereditarium pro haerede sangui- « nis. (1)

La facoltà di alienare, come di sopra ho cennato, non altera, nè muta la natura al feudo. Ciò si verifica, ancorchè l'investitura sia concepita sotto la clausola *tibi, et cui dederis.* (2) E pure grandissima è la differenza tra l'una, e l'altra, perchè in questa seconda l'estraneo s'intende compreso, ed abilitato dalla forma del feudo; ma non è così nella prima clausola, in cui s'intendon compresi solamente gli eredi del sangue, e coloro che dalle leggi del regno sono abilitati alla succesion feudale. In niuna di queste si vede stabilito, che in materia feudale sotto la parola *eredi* s'includano anche gli estranei. o i congionti collaterali oltre del sesto grado: La forma comune de' feudi del regno, che anche in mancanza di investitura deesi presumere, è a tenore della legge costituzionale

(1) Conf. 22, *notab. 4, col. 3, vers. quae autem.*
(2) Cujac. *de feud. lib. 4, cap. 57.*

ut de successionibus clargata nei gradi della linea collaterale dal capitolo *si aliquem*; che è quanto dire « pro se, et suis haeredibus « ex suo corpore legitimè descendentibus, ita tamen quod vivant « juro francorum. » Quindi nel dubbio sotto la parola *eredi* non possono mai intendersi comprosi anche gli estranei.

Il Perno forse scrisse il suo consiglio, (in cui assunse per principio quel ch' era in controversia) primacchè si fosse ciò dalla legge di Alfonso espressamente stabilito. (1) Non si può credere ch'ei sarebbe caduto in tal errore, se detta legge trovavasi di già emanata. Si troverebbe al certo molto bene il fisco, se la materia avesse del tutto a regolarsi col di lui sentimento; imperocchè siccome egli ammette l'estraneo, quando l' investitura sia concepita sotto la clausola *pro se, et haeredibus*, e non sia feudo di dignità; così esclude qualunque più stretto collaterale, quando sia *pro se et haeredibus ex corpore* : interpretazione che avendo un tempo preso voga nel regno di Napoli, Carlo II d' Angiò la caratterizzò per iniqua nel suo capitolo *considerantes*.

Ma checchesia dell' allegata dottrina del Perno, il quale è in ciò inconseguente, ammettendo ora l' estraneo, ed ora escludendo il collaterale anche congiunto in grado, con diversificar le clausole, che niente o poco hanno di differenza, e la qualità de' feudi; egli è certo, che il feudatario non può alterare la forma del feudo in pregiudizio del fisco, non dandogli tal facoltà il capitolo *volentes*, che lasciò i feudi nella loro natura, ed altro non fece se non che rimettere quella caducità, in cui sarebbero incorsi, se si fossero alienati senza l' assenso. « Assensus, seu licentia alienandi data « per cap. *volentes*, est legis assensus, qui nihil aliud operatur, « quam ut alienatio valeat sine metu caducitatis, quia olim licentia « principis in alienatione specialiter requirebatur, sed non opera- « tur, ut acceptor efficiatur vassallus cum diversis qualitatibus, « quam esset in persona alienantis, et siquidem alienans jus to- « tum, quod ipse habet, transfert in emptorem, et non plus : ». « L. nemo plus juris ff. de reg. jur. ut si feudum non liberum,

(1) *Cap. 456. Regis Alphonsi.*

« sed qualificatum penes se habeat, cum eisdem qualitatibus in
« acceptorem transferat, ut tunc feudum finiatur in persona ac-
« ceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mor-
« tuo venditore sine descendentibus, feudum finiatur in persona
« acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut
« mortuo venditore sine descendentibus, feudum curiae aperiatur,
« et non attendatur persona, nec descendentes emptoris. (1)

Il sentimento del Cumia contenuto nelle riferite sue parole, viene anche appoggiato dall'autorità di Blasco Lanza, che da lui rispettosamente si allega. (2): circostanza degna di riflessione, dapoichè si vede quanto ciò sia vero, confessandosi anche da chi per proprio interesse avrebbe dovuto sostenere il contrario.

L'unico che può in parte alterar la forma, è il primo acquistatore del feudo, ma restringendola e non mai elargandola in danno del fisco: Questa facoltà non nasce da alcuna legge del regno, ma dal dritto comune dei feudi, a cui (postochè l'alienazione sia dal capitolo permessa) hassi a ricorrere per potersi regolare. Oltre a quanto su di ciò di sopra ho cennato, ne' frammenti dell' Ardizzone, che unitamente con quelli dell' Alvarotto, e di altri incerti autori furono dalla diligenza del Cujacio raccolti, formandone il quarto libro de' feudi, che illustrò con note dottissime, leggesi: « Nulla juris constitu-
« tione, aut consuetudinis, ususque longaevi observatia, prohiberi
« sciscitatus invenio, vassallum arctiori, quam ipse habeat lege
« feudum in alium ubilibet posse transferre. (3) In tal caso la ragion del signore, anzichè restar deteriorata, viene a migliorarsi. Quindi vede bene V. E., che anche nell' ipotesi, che il capitolo *volentes*, come soltanto permette di legarsi il feudo *in unam eamdemque personam*, così permettesse di sottoporlo a vincola di fedecommesso, potrebbe il testatore restringer la forma, con escluder per esempio le donne, ma non già elargarla, con chiamare i maschi oltre i gradi della permessa successione, e molto meno gli estranei in difetto de' medesimi.

(1) Joseph. Cumia *in cap. Si aliquem V. antiq. n. 243.*
(2) Cumia *loc. cit. n. 244.*
(3) Cumia *Feud. lib. 4, tit. 108.*

Ciò è tanto vero, che vien confermato da una espressa legge del regno, di cui veggo con meraviglia che non s' incarichi alcuno, che tratta di questa materia. La medesima è il capitolo 454 del Re Alfonso, il di cui tenore è necessario, che V. E. abbia per intero sotto gli occhi, perchè non dà luogo a qualunque sofisma in contrario. « Item sia sua mercì etiam remictiri ogni raxuni « spectanti a la regia curti contra tutti prelati, ed ecclesiastici « pirsuni, marchisi, conti, visconti, baruni, e feudatarii, per alie- « nationi di marchisati, contati, baronii, e feudi quaternati, oi « plani quomodocumque alienati usque in hodiernum diem, sub « alia forma, quam in eorum privilegiis continetur; propter quam « formae mutationem dicta bona alienata curiae aperiri debeant, « vel aperta essent: ita quod de caetero li dicti marchisati, con- « tati, baronie, ut feudi alienati remaneant sub forma, in qua « alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae ut supra: « attento maxime, quod per capitulum *volentes* data est libera fa- « cultas alienandi.

« Placet regiae majestati, quod propter mutationem formae in « alienationibus feudorum hactenus factis, per sententiam non de- « cisis, et executioni mandatis, feuda ipsa non censeantur regiae « curiae aperta: remaneant tamen sub forma eorum concessionum « si de illis autentice constiterit, alioquin censeantur, et intelli- « gantur esse concessa sub forma juris francorum. » Dunque non ostante il capitolo *volentes* la forma del feudo non si può alterare; non ostante l' alterazion della forma, dassi luogo alla devoluzione, che da Alfonso non si rimise per l'avvenire, ma unicamente per lo passato, purchè ancora non ci fosse sentenza riportata dal fisco a suo favore.

A quanto finora ho detto si dee aggiungere l'osservanza, che sempre si reputa l' ottimo interpetre delle leggi. Anche dopo i due capitoli *si aliquem*, e *volentes*, in vece di trattarsi in ciò i feudi come allodi, per lo spazio di più secoli si è nel regno osservata la ragion pubblica feudale. Gli esempi ce li somministra Gio: Luca Barberio: costui visse a tempi di Ferdinando il Cattolico, e di suo ordine nel 1514 formò il registro di tutte le segrezie, e di tutti

i feudi del regno con le loro investiture, e con gli ulteriori passaggi, promovendo la ragion fiscale su di ciascun feudo con le sue riflessioni scritte in forma di allegazione. In questa voluminosissima opera manuscritta, che intitolò Capibrevio, e che niuno si ha preso finora la briga di dare alle stampe, manca l' indice delle materie, e delle cose notabili. Per quanto le cure della mia carica mi han permesso, avendola osservata, con andarla leggendo, per dir così, alla ventura, ritrovo d' essersi moltissime fiate avverato il caso della riversion de' feudi alla regia corte, per la morte anche testata dal feudatario senza leggittimi successori in grado. Ritrovo pure, che la forma della concession del feudo contenuta nell' investitura rispettavasi, e non si avea l' ardire di alterarla colle disposizioni, se non ottenevasi l' assenso specifico del Re.

Se volessi rapportarle tutti gli esempi, che quivi ho osservato, dovrei dilungarmi di molto, e troppo a lungo tediarla. Quì le ne cennerò solamente uno, che per le circostanze che l' accompagnano, mi sembra che possa formare stato nella materia; tutti gli altri, potrà se le aggrada, vederli nella nota che a tal fine le complico. Gerardo Aldoino possedeva quattro feudi pervenutigli due dal paterno, e due altri dal materno retaggio. Il dritto del tono, sive *Amanfaragij*, che si esige nel mare di Melazzo, ed il feudo di Venetico erano della madre. Non avendo discendenti, col testamento institul suoi eredi Pietro Porce e Corrado Spatafora, il primo ne' feudi di Longarino e Venetico, ed il secondo ne' feudi di Mazzara e del Tono di Melazzo. Costoro dopo la morte di Gerardo dimandarono ad Alfonso d'Aragona la conferma della disposizione. Il Re prendendo a cura un affare così serio, volle che si esaminasse dall' intero sacro consilio, che convocò avanti di lui, e si stabilì che tre degli anzidetti quattro feudi, la di cui forma era *pro se, suisque haeredibus ex corpore*, per la morte di Gerardo senza discendenti, non ostante la sua disposizione, si fossero aperti, e devoluti alla regia corte. In esecuzione di che il Re Alfonso li vendè all' istesso Pietro Porco, e soltanto

per lo feudo di Venetico, la di cui forma di concessione *pro se, et suis haeredibus in perpetuum*, accordò l'assenso. (1)

Posto il fatto, la cosa parla da se, e dell'autenticità dell'anzidetto registro, da cui si ricava, non è da dubbitarsi, non ostantecchè monsignor Testa noti a credenza il Barberio con la nera taccia di calunniatore. « Hic (ei scrisse) est auctor manusc. codi-« cum, quos capi brevia vocamus, in quibus propè de omnibus « Siciliae feudis scribitur, inanesque quaestiones, ne dicam ca-« lumniae adversus eos, qui tunc illa possidebant, passim insti-« tuuntur. (2) » Veramente qui per lo passato sulla stampa delle opere ci è stata troppo di trascuragine; purchè l'autore non dicesse parola da poter disgustare il santissimo tribunale dell'inquisizione, niuno prendeasi la briga di vedere qualunque altra cosa avesse scritto.

Tralascio di dire, che nella biblioteca sicula del Mongitore veggo fatta onorata menzione del Barberio. (3) E vero, che quando si portò in Ispagna, ove incontrò molto bene nell'animo del Re, temendo i baroni di tale spedizione, anticiparono col dimandar la grazia, che dal procurator fiscale non si potesse loro inferir molestia alcuna; ma il rescritto, che ottennero si fu: « Placet regiae « majestati, quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda sit, « et quod subditi indebite non vexentur. (4)

Rinnovarono in appresso la stessa dimanda, ed attaccarono direttamente il capibrevio, a cui avrebbero voluto, che non si prestasse alcuna fede. Il Re saggiamente determinò: « Stetur actis, « privilegiisque in dicto capibrevio contentis, seu mentionatis cui « capibrevio fides attribuatur in actis praedictis: Quo vero ad « allegationes in dicto capibrevio per eumdem factas, illae non « intelligantur in praejudicium alterius, nec illis stetur. (5) A tenoro

(1) Capibrev. *delle segrez. vol. 4, f. 9.*
(2) *In not. ad capitulum 65, Regn. Ferdin.*
(3) Mongit. *Biblioth. Sic. f. 347, v. Joannes Lucas Barberius.*
(4) *Cap. 65, Reg. Ferd.*
(5) *Cap 109, Reg. Ferd.*

di ciò, il capibrevio, per quel che riguarda la forma delle concessioni, gli assensi, le riversioni, e le riconcessioni, venne dalla regia potestà autorizzato, che lo rese degno della pubblica fede. (1) In quanto poi alle allegazioni, l'essersi ordinato, come era di ragione, *illae non intelligantur in praejudicium alterius*, certamente non importa, che contenessero calunnie. Bisogna confessare il vero che quel buon prelato di monsignor Testa, quando volle parlare di tali materie, peccò in causa. Le nozioni delle lettere umane, in cui egli valea, per quanto sieno pregevoli, a nulla servono, o almeno non bastano per dar giudizio sano e adequato nelle cose attinenti alla ragion feudale.

Signore eccellentissimo, dopo d'aver considerato con tutta l'attenzione il tenore de'due capitoli *si aliquem*, e *volentes*; dopo di aver letto quanto si è scritto dagli autori più accreditati dalla scuola de' feudisti siciliani; e dopo d'aver veduto nel capribrevio ciò che si è praticato in diversi casi, che sono occorsi ne' tempi da noi rimoti, mi sembra un'evidenza, che i feudi di questo regno in altro non differiscono da quelli del regno di Napoli, se non che in semplici accidentali modalità, e fra queste specialmente in due. Ivi la successione dopo della constituzione *ut de successionibus* mercè le grazie accordate di tempo in tempo da' sovrani, viene elargata nella linea collaterale talvolta al quarto, e talvolta al quinto grado, non in tutta la loro estensione, ma in alcuni casi solamente. Quì il capitolo *si aliquem* l'elarga sino al sesto grado, cominciandosi a computare i gradi del fratello dell'ultimo defunto barone. Ivi per l'alienazione, per l'ipoteca, e per qualunque atto ci è di bisogno dell'assenso dell'uomo, o sia del Re vivente. Quì ci è l'assenso della legge, che nasce dal capitolo *volentes*, ma nella di loro forma sono gli stessi: tanto gli uni, quanto gli altri sono riversibili al fisco in difetto di legittimi successori in grado, a tenore della anzidetta constituzione *ut de successionibus*, che è la prima fondamentale legge, con cui abbiamo a regolarci cosl nell'uno, come nell'altro regno.

(1) Gaston. *discept. fiscal*. 25, *n*. 9, *tom*. 2.

S'egli è così, illegalissima e capricciosa è la massima di esser qui i feudi divenuti come allodi, ed è una sciocchezza il dire quel che tal volta ho inteso da qualche uomo volgare, di esser la decima il compenso della devoluzione con gran profitto del fisco. La decima del prezzo, che a tenor del capitolo dovrebbe pagarsi in beneficio del regio erario, non ha tale oggetto, come di sopra ho cennato. La medesima è prezzo dell' assenso, e della ricognizione. (1) In difetto avrebbe à pagarsi non solo nel caso di vendita, ma ancora di qualunque successione a pro di coloro, che non son compresi nè dalla legge, nè della investitura, e di qualunque disposizione, che alterasse la forma del feudo; nè è vero, che sia cotanto profittevole al fisco, quanto si decanta. Ciò forse si è andato vociferando per dare un soporifero a coloro, che avrebbero dovuto invigilarci. In altra occorrenza l'ho dovuto esaminare, e far presente al Re. In oggi per lo pagamento dell' anzidetta decima ci è tempo di un anno dal giorno della vendita, ed a chi paga fra i primi sei mesi, è rilasciata la terza parte; e quando si coacervi il fruttato di più anni, come hassi a fare nelle prestazioni eventuali, si vede quanto sia tenue l'annuo profitto che ne ritrae il fisco. (2)

Postochè il sistema della ragion feudale in Sicilia non abolisce anzi lascia illeso il dritto di riversione spettante al fisco, e postocchè l'osservanza ne dimostra di averlo esercitato sin dalla sua prima origine, sarà pregio dell'opera l'indagare il perchè, se ne sia tanto interrotto l'esercizio, che in oggi non sia più a memoria di alcuno d'essersi dichiarato qualche feudo aperto, e devoluto alla regia corte per mancanza di successori in grado. Dopo averci meditato non poco mi lusingo di averne ritrovata la vera cagione: cosa che non vedo d' essersi finora di alcun altro avvertita. Per lo *statuto* che in questo foro chiamasi *continuante*,

(1) Cumia *de feud. in cap. Si aliquem in v. antiqu. num. 334, Haec nempe decima ad similitudinem est quinquagesimae quoe in alienot. Enphiteusis solvitu domino directo.*

(2) *Veto per equilibrare il peso de' donativi nel regno di Sicil. p. 34.*

si reputa che il possesso de' beni di chiunque muore, purchè non gli abbia alienati in vita, continui nella persona del legittimo successore. Quindi è, che le cause d'immessione chiamansi possessorie, ed in vece della dichiarazione del giudice di appartenere a taluno l'eredità testata o intestata, si spediscono in suo beneficio le lettere di manutenzion di possesso. Or tali lettere, quando non ci sia contradizione, è facilissimo ad ottenersi da chiunque le voglia, appunto come in Napoli è facile ad ottenere il decreto di preambolo non contradetto. La gran corte, che privatamente procede ne' giudizî possessori, si regola collo statuto continuante anche per li feudi, o che ci siano, o che non ci siano legittimi successori in grado. Ecco donde è nata l'inosservanza della vera disciplina feudale, ed ecco la via per la quale si è introdotta la corruttela. È vero, che nella supplica data a Ferdinando il cattolico per ottener la grazia di detto statuto, si chiese anche per li feudi; ma per questi, e per qualunque altro dritto spettante alla regia corte, il Re con la grazia che accordò, non intese pregiudicarsi. « Placet regiae majestati, absque tamen praejudicio suae celsitu« dinis in rebus feudalibus, et aliis juribus regiae curiae perti« nentibus. (1)

Non ci era certamente bisogno dello statuto continuante per li feudi. Questi, morto il feudatario, passano *tamquam sagitta* al legittimo successore, cioè a colui, ch'è compreso nell'investitura ed è chiamato dalla legge de' feudi. Chi all'incontro non è tra il numero di costoro, non può valersi dell'anzidetto statuto, sì perchè le cose feudali sono espressamente dal medesimo accettuate, sì ancora perchè la natura, ed indole della cosa non lo comporta. Il possesso del feudo è precario, e non nasce dal dritto di piena proprietà e dominio, ma è limitato e circoscritto da' patti, dalle leggi e dalle condizioni apposte dal concedente nell'investitura: onde non è transmessibile, e molto meno continuabile in persona di qualunque successore, quando colla morte del

(1) *Cap. 43, Reg. Ferd.*

predecessore, rimane estinto. Fingasi di grazia, che taluno conceda un fondo allodiale tassativamente durante la vita del concessionario; dimando, se in tempo della morte di costui possono i di lui eredi far uso dello statuto continuante contro del concedente? Certo, che no, poichè troverebbero l'ostacolo della legge di concessione. Chi non vede, che quest' ostacolo appunto trovar debbono coloro, che essendo congiunti al defunto oltre al sesto grado per linea collaterale, dimandano le lettere di manutenzione? E pure la gran corte (la quale tutto che sia il magistrato supremo in questo regno, è composta di giudici temporanei, che per un biennio interrompono il corso dell'avvocheria, a cui ritornano dopo deposta la carica) non solo su di ciò ad occhi chiusi accorda le lettere di manutenzione di possesso per li feudi, ma di più, se tal volta il sonnolente fisco di questo regno si è risvegliato da quel letargo, in cui su tal materia è stato, ha trovata la maniera d'illuderlo.

L'esempio che mi permetterà di addurle, dimostra la cosa, e la rende sensibile a chiunque. Nel secolo passato Antonio Lucchesi possessore della baronia di Campofranco, non avendo discendenti, col testamento scrisse erede la moglie ne' beni allodiali, e rispetto a' feudi nulla ci pose del suo, ma chiamò colui, che *de jure, et ex forma vinculorum* avrebbe dovuto succedere. Seguita la sua morte, si aprì nella gran corte il campo alla contesa possessoria. Da prima comparvero varî suoi congiunti, ciascun dei quali pretendeva per se le lettere di manutenzion di possesso de' feudi. Tutti però i concorrenti eran congiunti al defunto nella linea collaterale oltre al sesto grado. Il fisco giustamente pretese l'esclusion di tutti. La gran corte in prima istanza, preferendo la linea al grado, accordò le lettere di manutenzione a Stefano Riggio, comecchè fosse più rimoto degli altri concorrenti; e riguardo al fisco per la pretesa devoluzione gli riserbò le ragioni nel giudizio plenario, o sia nel petitorio. « Sub reservatione tamen jurium tam in pe-« titorio, quam in possessorio plenario regio fisco. (1)

(1) Decis. *feud. regn. sicil. decis. 4 n. 1.*

In appresso questa causa ebbe altre vicende, ma finalmente fe recedere dalle decisioni che eransi fatte, la sorella del defunto barone. Costei, che trovavasi monaca, nel mentre che gli altri contendevano per la successione ne' feudi del fratello, ottenne che si dichiarasse nulla la sua professione, e così fe' cessare qualunque briga (1). Checchesia di ciò, che importa poco all'oggetto presente, due sono le riflessioni, che V. E. far dee sul fatto arrecatole.

La prima, che la gran corte piglia cognizione in tali materie, anche quando ci sia interesse del fisco patrimoniale. Di qualunque indole sieno le cause, o possessorie, o petitorie, ove il fisco sia attore, sia reo o autore laudato, ogni altro tribunale è incompetente, fuor di quello che rappresenta il proccuratore di Cesare. Il fisco dal genio della causa non può esser tirato a piatire fuori del suo in altro tribunale (2). In ciò qualunque rilasciatezza di disciplina è sempre al fisco fatale, *expertus loquor.*

La seconda, che la clausola del capitolo esclusiva dello statuto continuante, ove si tratta d'interesse del Re, s'interpetri come una semplice riserva di ragione, da non attendersi nel giudizio possessorio. V. E. già vede quali sono gli effetti, che ciò produce; dopochè per tal via il successore, quantunque illegittimo, s'immette nel possesso, o per adattarmi al linguaggio di questo foro, è mantenuto nel possesso de' feudi, il fisco certamente non penserà più, come non ha pensato mai per lo passato, di ricuperarli col giudizio petitorio.

Nè per sostenere tal massima, mercè la quale si è lacerato l'interesse del Re in un articolo di tanta importanza, giova ricorrere al capitolo 390 del Re Alfonso. Non dico già, che il capitolo di Ferdinando il Cattolico, per esser molto posteriore, sia unicamente da attendersi, ma anche prescindendo da tal riflessione, dico che è ben difficile di penetrare nello spirito di alcune leggi de' tempi trasandati, senza sapere la storia della giurisprudenza,

(1) Cammarat. *respons. decis. 6 et 7.*

(2) Sicul. Sanct. *supplem. ad tit. 3 § 31 tribunal. patrimon. tom. 6.*

e i sentimenti de' giureconsulti contemporanei; mancando tal presidio non si possono adottare, e farne soltanto uso ove calzano a dovere. A' tempi di Alfonso d'Aragona in vece di quella corruttela, e rilassatezza di opinione, che oggi corre su tal materia, pensavasi con troppo giansenismo, e molta esorbitanza a pro del fisco.

Il Saccurafa, e il Perno (1), che vissero in quell'età, e furono gli antesignani, e maestri della scuola feudale sicula, tutti e due sostennero, ed insegnarono quell'antica massima, che prese voga sotto Carlo I, e nel regno di Napoli, come di sopra ho cennato, fu abolita con un capitolo di Carlo II d'Angiò (2). Pretendeva allora il fisco, che quando l'investitura fosse concepita sotto la clausola *pro se, et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, si dovesse escludere anche il fratello del defunto barone morto senza figli, a motivo che non era compreso nella forma della concessione del feudo. Or essendo questa la clausola più comune ed usitata nel regno, frequenti doveano essere i casi, che poneano il fisco nello stato d'incorporare i feudi, e per via di fatto senza cognizione di causa impossessarsene, tuttochè esistessero collaterali chiamati, e dalla costruzione. *Ut de successionibus* e dal capitolo *Si aliquem*.

Oltre la dottrina del Saccurafa, e del Perno, che dimostra qual fosse il modo di pensare d'allora su tale articolo, nell'andar rivoltando il registro di Gio. Luca Barberio mi sono imbattuto in un caso, che ne fa vedere, che l'uso pratico del foro non era da ciò difforme. Garziolo de Jvar possedea i feudi di Galasi, Bilici, e Foresta di Belripario, che per la sua morte testata pervennero a Giovannella de Jvar di lui unica figlia. Costei nel 1357 morì senza discendenti in età minore: tanto bastò che si fosse destinato Raffaele Branciforti segreto, e Maestro proccuratore in Si-

(1) Bernard. di Medic. Saccuraf. *super cap. volentes tit. de success. ex testam. in secunda forma scilicet stricta* §. *Si vero.* Pern. *conf. 7 volum. 5 in princip. vers. Secundum intellectum.*

(2) *Cap. considerandes Reg. Carol. II Reg. Neap.*

cilia, per amministrarli come feudi devoluti al fisco; e tanto bastò, perchè il Re Ludovico col consenso dell' infante Giovanni suo balio, e tutore li riconcedesse a Perrono de Juvenio, ed a suoi eredi legittimamente discendenti dal suo corpo, coll' obbligo del militar servigio, colla clausola de' franchi, ed a condizione di rinunziare l' annua pensione di once 150, che gli pagava la real tesoreria.

Prima di sbrigarsi il privilegio della nuova concessione, venne ad opporsi il proccuratore di una tale preziosa vedova, e madre respettivamente di Garziolo, e Giovannella, e proccuratore insieme di Teresa de Jvar germana di Garziolo, ed in conseguenza Amita della defunta feudataria, pretendendo di spettar loro la successione de' feudi non meno per lo testamento del suddetto Garziolo, che per altre scritture. Dopo molte altercazioni col proccuratore del fisco, la risoluzione si fu, « quod remanentibus ipsis feudis, et « illorum redditus, et proventus penes dictum secretum, et ma- « gistrum proccuratorem Siciliae, nomine ipsius Curiae, si dicta « Serena, seu ejus filii infra unius anni terminum a' die obitus « praefatae quondam Joannellae in antea numerandum, ad prae- « dictum siciliae regnum non accederent, eorum jura, quae in « dictis feudis habere practendebant obstensuri, ipsius anni cur- « riculo decurso, et ipsa serena, seu ejus filiis non accedentibus, « ipsa tria feuda pleno jure regiae ipsi curiae remanerent. » Fatto tale stabilimento il Re ratificò la concessione a Perrono de Juvenio, e gli cedè le ragioni spettanti al fisco per la morte di Giovannella senza discendenti, per valersene contro di Serena, e suoi figli, se mai nel corso dell' anno venissero a fare sperimento della loro azione (1).

Questo esorbitantissimo modo di procedere si volle appunto evitare colla grazia, o per dir meglio colla giustizia, che l' implorò da Alfonso d' Aragona.

Il tenore della supplica datagli lo dimostra a chiunque abbia le suddette nozioni, « Item supplica che la regia curti, oi vero lo « fisco, oi so proccuratori, ogni volta, che un baruni, oi feuda-

(1) *Volum. 1 del cap. breve del vallo di Mazzara pag. 58.*

« tario mori senza aviri descendente, havi tentato, e tenta vuliri
« absque aliquo processu, et causae cognitione de facto prindere
« la possessione di tali baronij, sive feudi, e da poi li successuri
« si abbianu da indrizzari contra lo fisco, e così li vostri vassalli
« fu straziati de gran fatichi, interesse, et ipsi, avendo a litigari
« cu lo fisco, essendo privati, e spogliati de la possessione loro.

La verità del mio assunto non può meglio dimostrarsi, nè con argomento più convincente, nè con pruova maggiore delle parole stesse della supplica fin qui allegate, che contengono la cagione per la quale si mosse il regno ad implorare la grazia.

Nè possono frastornarmi da sì giusta intelligenza alcune parole che leggonsi buttate nel resto della supplica, perchè non mai possono adattarsi alle persone non chiamate dalla legge del feudo: le rapporterò per intero acciò V. E. ne formi la giusta idea. Dopo l'esposto contenuto nelle parole di sopra riferite si siegue a dire, « Sia sua mercè ordinare, che morendo il barone feudatario, nullo « descendente esistente, e sopravenendo alcuno collaterale, o estra- « neo il quale prima facie dimostra avere qualche dritto di succe- « dere sive ex testamento, sive ab intestato, che quel tale abbia la « possessione, e se l'avesse non li sia de facto levata sine causae « cognitione, e dopo il fisco s'abbia via ordinaria indrizzare con- « tra il possessore, et eodem modo il fisco pretendendo avere « detta ragione nelli beni burgensatici, si debbia indrizzare ordi- « narie, per terminì dationem contra il possessore e detentore « delli beni, et non alia via, et li possessori in tal caso siano « tenuti dar bona plegieria di non deteriorare detto feudo, e delli « frutti; i quali percepessero, e così delle spese, che nella causa « fossero da farsi. Placet regiae majestati etc.

Senza dire che Alfonso d'Aragona non solo volle temperare quel rigore fiscale, che allora usavasi, ma di più che volle ridurre i feudi a cuccagna esposti al saccheggio di chiunque, non si può sostenere, che in vigor del suo capitolo, colui che non può succedere per legge del feudo, abbia ad ottenerne il possesso, restando solo al fisco il diritto di agire con via ordinaria. Chi non succede per legge del feudo, e non è compreso nella forma del

medesimo *prima facie* dimostra di non poter mai, ed in qualunque caso esser ammesso in esclusion del fisco, ed in conseguenza non può valersi della disposizione di tal capitolo contra del medesimo; checchesia se possa aver luogo, quando (posta l'esistenza di un successore in grado, esclusiva dell'azion fiscale) la contesa è tra privati.

In tutto quello che finora ho assunto, avrà V. E. osservato, che sempre mi son valuto delle teorie degli scrittori siciliani più accreditati e classifici nella materia, acciò volendo riparare lo rilasciamento della disciplina, non possa dirsi, che voglia qui introdurre una novità a dispetto della giurisprudenza del regno: lo stesso mi giova di praticare in questa occasione. Mario Muta commentando per l'appunto il trascritto capitolo di Alfonso, gli dà quell'intelligenza, che le ho esposta; « Neque hoc capitulum re-« gni, nec dictum capitulum 43 Regis Ferdinandi dicit, quod con-« tinuetur possessio in haeredem proibitum possidere...sed intel-« ligantur, ut continuetur in eum solum, cui lex defert, vel te-« statoris disposuit dispositio. si feudum erat novum, vel forma « non repugnaret......Licet feudatarii defuncti possessio transeat « etiam in feudalibus ex his, quae vidimus superius ex l. prae-« ced. tamen recipit interpetrationem, ut esto hoc capitulum cum « concordantibus habeat locum etiam in testamentis, ibi (sive ex « testamento etc.) tamen subauditur, quatenus institutio fiat in « personam immediate successuram, ac ex lege feudi vocatam, et « in eum in quem leges feudales deferrent, ut tetigi paulo supra (1).

L'ottimo tra tutti i commentatori del rito di questa gran corte è Giuseppe Cumia; costui esaminando lo statuto continuante giusta i vari rami dell'interdetto possessorio, individua particolarmente il caso tra il fisco, e l'erede del feudatario, che non sia congiunto in grado. e l'esclude dal beneficio dell'interdetto *recuperandae*, quando sia dalla detenzione del feudo espulso dal fisco. « Item exemplum « tradi potest de haerede baronis, qui detinet feudum, in quo ipse « non succedit, ut quia sit finita generatio in quam feudum per domi-

(1) Mut. *in cap. 390 Regis Alfons. n. 8 10.*

« num concessum fuerat: quo casu fiscus potest propria auctoritate,
« parte non citata, at sine aliquo processu possessionem feudi sibi
« capere...ut tunc haeredi non competat interdictum recuperandae
« possessionis contra fiscum (1). » Ed è rimarchevole in questo luogo il vedere che il Cumia faccia uso dell'autorità di Pietro di Gregorio, il quale, se fu buon feudista, fu molto miglior feudatario; ciò non ostante lasciò scritto (2). « Quando feudum aperitur
« regiae curiae propter finitam generationem feudatarii, fiscus, eo
« casu, non est successor, sed auctor, et aperta sibi via venit
« jure proprio, ratione proprietatis, non autem jure transfuso, nec
« devoluto, quo casu potest fiscus capere possessionem feudi pro-
« pria auctoritate, et parte non citata, et sine alio processu: se-
« quitur quod si fiscus, eo casu caperet possessionem feudi, non
« competeret haeredi interdictum recuperandae possessionis, ita
« quod dicto haeredi nullum jus, aut remedium competit eo casu
« ad agendum contra regem.»

Finalmente il capitolo 19 di Filippo Secondo ci dimostra quale era la pratica di quei tempi, cioè che morendo il feudatario senza discendenti, e nascendo briga per la successione collaterale, la regia corte si poneva nelle mani i feudi con percepirne i frutti. Volendo ciò evitare, se ne dimandò la grazia al Re, e nella supplica datagli, con molta scaltrezza non si fe' menzione dell'interesse del fisco, quando i collaterali non fossero in grado successibile; ma soltanto in termini generali si disse, che accadendo disputa tra' medesimi, la regia corte non potesse, nè dovesse prendere, nè tenere la possessione di detti stati, e baronie, nè godere i frutti di quelli. Per quanto fu scaltritamente fatta la dimanda nella supplica, altrettanto fu saggia la risposta. « Catholica, et re-
« gia majestas pro quiete dicti regni sollicita, ac ne hujusmodi
« controversiis, et incomodis incolae fatigentur, praecipit, ut cum
« casus evenerit, causae super possessorio vertentes infra nona-
« ginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero, quod ad

(1) Cumia *in cap. 58 rithus M. C. 262.*

(2) Petr. de Gregor. *de conces. f. eund. p. 1 q. 4 n. 15.*

« fructuum perceptionem attinet, habita super his informatione,
« justitia mediante declarabit. »

Da quanto ho considerato su di tal punto, mi pare che possa conchiudersi con un dilemma, da cui non può uscirsene. O lo statuto continuante non ha luogo per la successione feudale, quando siavi interesse del fisco, ed indarno se gli obbjetta dal successore illegittimo. O deve aver luogo anche in tal caso, ed il fisco non dev' esser trattato di meno di qualunque particolare, se i concorrenti non siau compresi nella forma della concessione, nè chiamati dalla legge del feudo (1).

Se non è mia lusinga, sembrami di aver bastantemente dilucidata una materia qui per lo più ignota, e generalmente trascurata, con averla posta al suo vero lume. I feudi del regno di Sicilia non sono come allodi, nè la di loro successione può estendersi a chiunque si voglia con le disposizioni dei feudatari. I gradi son limitati, oltre a' quali la riversione al fisco è innegabile, e l' inosservanza di ciò è un abuso contrario alle leggi del regno da non più permettersi in danno dello stato.

Restami ora di proporle gli espedienti, che stimo necessari per mettervi riparo: ma prima debbo farle avvertire, che se il Re volesse far valere il suo diritto fiscale in tutta la sua estensione, anche per lo passato, come potrebbe con giustizia ordinare, certamente ci sarebbero guai per buona parte de' feudatari di questo regno, e forse molte case resterebbero impoverite; perciò il nostro amabilissimo Sovrano, che è il padre de' suoi sudditi, potrebbe soltanto dar riparo per l'avvenire, senza molestare gli attuali possessori, purchè non fossero forestieri, non manumorte (che qui nè anche s'è finora pensato di sottoporre al peso dei quindenni) nè contra di loro si fosse dedotta l'azion del fisco, o si fosse ricevuta in contrario denunzia fiscale. Sarebbe questa una grazia singolarissima, ma quanto grande, altrettanto degna del suo clementissimo animo.

(1) Mastrill. *ad Petr. de Gregor. de jud caus. feudalium quaest. 18 in addit. tit.* A *vers. et an hoc capitulum.*

Quanti, e quali siano i feudi nel regno, e chi ne sieno gli attuali possessori, e per quali titoli, dal fisco s'ignora. Il tribunale del patrimonio non tiene Cedolario, non ha Quinternioni, nè altra sorta di libri, e registri, che sieno a ciò addetti, e che si amministrino sotto l'immediato occhio fiscale: quando voglia saperlo, ricorrer dee all'officio della cancellaria: officio, che riguarda la economio civile del regno, non già l'interesse patrimoniale del Re. Ciò importerebbe poco, quando si potesse esser sicuro della registratura di tutti i feudi, e delle nuove intestazioni nel caso della morte degli antichi possessori; ma una tal sicurezza, per quel che oggi si pratica, non ci può essere.

Per riconoscere cho sia così com'io dico, è di bene che V. E. sappia, che prima trovavasi stabilito da Alfonso, che dopo la morte del feudatario, il successore fra il termine di un'anno, ed un giorno, sotto pena della caducità, dovesse prendere la nuova investitura, e dare il giuramento di fedeltà (1). Posteriormente il Re Giovanni con altro capitolo fu troppo facile in permettere, che i successori non fossero tenuti a rinnovar l'investitura ottenuta dal primo concessionario del feudo, e che in luogo di tal rinovazione, « praestetur, et praestare teneantur juramentum, et homa« gium fidelitatis, et vassallagii sub eisdem tempore, et discus« sione, quibus petenda, et praestanda erat investitura, et quod « fiat nota apud acta cancellariae, et protonotarii. » Nè il successore incorre nella pena della caducità, se fra un'anno, ed un giorno omette di dare il giuramento. Lo stesso Giovanni ordinò, che per tale omissione si perdesse solo il frutto di due anni, e se poi elasso tal tempo, o posti prima in mora per lo spazio di tre mesi, i successori trascurassero d'adempire al giuramento, in tal caso incorressero nella pena della perdita del feudo (2).

La nota poi, che dal protonotaro si fa ne' registri della cancellaria, altro non è, che un reassunto della supplica, che dassi al Vicerè da chi dimanda d'essere ammesso a prestare il giura-

(1) *Cap. 452 Reg. Alfons.*
(2) *Cap. 12 Reg. Joan.*

mento. Niuno si piglia la briga di esaminare se quel ch' espone è vero; ed essendo vero, se è sussistente, ed il merito delle carte, con cui la supplica viene accompagnata. Nè si stia a dire, che prima di registrarsi passano sotto gli occhi del fisco. Ciò si riduce anche a sola formalità, non prendendosi il fisco altra cura, se non che di fare una riserba di ragioni, che ha dato causa al protonotaro di usare in tutte le registrazioni la seguente consueta formola. « Nulla tamen per praecedentem notam generato prae« judicio juribus R. C. tacite vel expresse, sed illa semper illesa « remaneant. »

L' effetto, che produce tal metodo, si è il render facile a chi voglia il potersi intestare qualunque feudo, e per l'opposto a chi non voglia, di non ricevere alcuna molestia. Si ricordi V. E. dei feudi di Prizzi, e Palazzo Adriano, per li quali in altra occasione, non ha guari ha osservato, che ne' registri della cancellaria trovansi coll' anzidetta riserba di ragioni intestati a due temporanei concessionari degli abati di Fossanova, e Casamari. E tuttochè i medesimi avessero causa da persone illegittime, pure obbiettavano al fisco gli ottenuti registri, che qui volgarmente chiamansi investiture. Di più si figuri, che per lo feudo della Gulfotta, per cui attualmente nella gran corte s' agita la contesa possessoria (s' è vero quello, che dal denunziante s' espone) non si fosse a V. E. rapportato, che i contendenti siano congiunti all' ultimo feudatario nella linea collaterale oltre al sesto grado, sarebbonsi dalla gran corte spedite le lettere di manutenzione, ed in seguito il vincitore, previo il giuramento di fedeltà, s' avrebbe fatto descrivere dal protonotaro ne' libri della cancellaria con la solita riserva a pro del fisco, alla quale il fisco medesimo non avrebbe mai più pensato.

Per l' opposto ottenuto che abbia il possessore le lettere di manutenzione della gran corte, niuno si prende la cura di costringerlo a prestare il giuramento, ed a farsi registrare in detti libri, poichè ad eccezione della morte di alcuni principali baroni, e di quelli specialmente, che abitano in questa capitale, che da se si fa nota a tutto il pubblico, di tutti gli altri, chi mai può averne

contezza? Come fa il fisco, se il morto abbia lasciati successori in grado, o pure diasi luogo alla devoluzione? A me sembra, che per porsi a coverto gl' interessi del Re in questa importantissima materia, si dovrebbero dare le seguenti disposizioni.

Primo, che s' introduca anche qui il cedolario nell' istessa forma, che nell' anno 1592 si fece nel regno di Napoli (1), con darsene la cura, e direzione al conservatore generale del real patrimonio.

Secondo, che si richiami all' osservanza la costituzione *post mortem baronis*, obbligando i successori sotto pena della caducità di rivelare fra certo tempo al fisco la morte del feudatario.

Terzo, che la gran corte non possa spedire lettere di manutenzione di possesso, se prima non siegua la suddetta denunzia al fisco.

Quarto finalmente, che in tutti i casi, ne' quali si pretenda dal fisco d' essersi verificata la devoluzione, non possa procedere la gran corte, non ostantechè si trattasse di giudizio possessorio, ma il tribunale del patrimonio, il quale abbia ad esaminare, e decidere tal sorta di cause col voto, ed intervento necessario del presidente dello stesso tribunale, del consultore del governo, e del conservatore generale del patrimonio, con l' obbligo di darne conto al Viceré; per passarlo alla sovrana intelligenza.

Quando crede, che il sistema da me proposto sia bastevole a far salvo l'interesse del fisco, e sia un rimedio opportuno per dar riparo all' introdotta corruttela, potrà servirsi di farlo presente al Re, per attendere i suoi sovrani oracoli in un affare di tanta importanza, di cui posso avanzarmi a dire, che il fisco non ha lo uguale.

Ultimamente si è servita di rimettermi due memoriali, l'uno di D. Danielo Abramo, l' altro di D. Samuele Isaia. Il primo denunzia, che gli undici feudi componenti la baronia di Motta S. Agata siansi occupati dal marchese di Gattinara, tuttoche non discendesse dall' acquirente, e distasse in ventunesimo grado dall'ultimo possessore. Il secondo denunzia, che per la morte dell' ultimo ba-

(1) *Pramm. 66 n. 6 de offic. procur. Caesaris tit. 171 tom, 5.*

rone D. Nicola Antonio Gerbino, i feudi di Gulfotta e Cannatello siansi devoluti al fisco, a motivo che non ci sieno superstiti legittimi successori in grado. Non posso per ora riferirle alcuna cosa nè per l'uno, nè per l'altro, giacchè ancora non mi si sono esibite tutte quelle carte, che reputo necessario di osservare prima di darsi alcuna disposizione. Tostochè l'avrò osservate, mi farò un dovere di adempire a' comandi, che su di ciò mi ha dato.

Intanto facendo a V. E. ossequiosissimo inchino, resto dicendomi.

Palermo 20 Luglio 1786.

Di V. E.

Uniı. ed Obblig. Serv. vero
SAVERIO SIMONETTI

§ III.

Prammatica del 14 novembre 1786 sull'intelligenza de' capitoli Volentes et Si aliquem *dopo la rimostranza del consultore Simonetti del 20 luglio 1786.*

Ferdinandus etc. Vicerex, et generalis capitaneus in hoc Siciliae regno illustribus spectabilibus, magnificis, et nobilibus regni ejusdem, magistro justitiario, ejusque locumtenenti, praesidibus regiorum tribunalium, judicibus M. R. C., magistris rationalibus, thesaurario, et conservatori R. P , advocatis fiscalibus, magistro portulano, protonotario, judicibus concistorii S. R.C., auditori generali gentis bellicae, magistro secreto, procuratoribus fiscalibus, senatibus, magistris juratis, perceptoribus, juratis, syndacis, secretis, et proconservatoribus , curiis localibus, et magistris notariis cujuscumque curiae et magistratus , caeterisque demum regni officialibus majoribus et minoribus, quocumque officio, titulo, auctoritate, vel potestate munitis, praesentibus et futuris, cui, vel quibus ipsorum praesentes praesentatae fuerint; aut quomodolibet pervenerint consiliariis regiis, et fidelibus dil. sal.—Pervenuta alla notizia della maestà del Re nostro signore la massima erronea sparsa in questo regno da taluni forensi, che per la disposizione del capitolo *volentes* del Re Federico d'Aragona, li feudi in questo regno si fossero ridotti a guisa di allodi, senzacchè più per mancanza di legittimi successori in grado fossero riversibili alla corona ; o che tal sinistra intelligenza sovverte la sua suprema regalia della reversione de' feudi in pregiudizio dello stato; ed altera la purità delle leggi, e costituzione feudale di questo regno, le quali mai possono restar adombrate da qualunque sinistra interpetrazione: volendo perciò la maestà sua eliminare dal foro siculo un tanto errore, ha sovranamente risoluto di fare le seguenti dichiarazioni con l'infrascritti tre reali dispacci a noi pervenuti por la via del supremo consiglio delle reali finanze, e con biglietti di questa nostra real segreteria comunicati. Li primi due di essi al tribunale del real patrimonio, e l'ultimo alla giunta

de' presidenti e consultore con ordine di farne pubblicare nelle forme solenni una prammatica nel suo real nome, il tenor dei quali è nell'infrascritta forma cioè. Con real dispaccio de' 23 dell'or caduto mese per via del supremo consiglio delle finanze mi si partecipa lo che segue. — Eccellentissimo signore.— Si è dato distinto conto al Re della rappresentanza del consultor del governo di cotesto regno, che accompagnò V. E. con sua lettera de' 3 agosto passato, in cui ha manifestato il gravissimo disordine dell'abusiva e strana interpetrazione adottata ne' tempi posteriori dalla scuola sicula forense sul noto capitolo *volentes* del Re Federico, col quale altro non accordandosi, che la dispensa dell'assenso nell'alienazione o disposizione de' feudi, si è col fatto, o colla supina dissimulazione degli avvocati fiscali del real patrimonio esteso a convertirli nella successione a semplici allodi, onde si è trascurato d'incamerare al fisco patrimoniale quei feudi, che per difetto di successione in grado, secondo la forma delle investiture e delle leggi fondamentali delli due regni, o dello stesso capitolo *si aliquem* che estende la successione al sesto grado in cotesto di Sicilia, dovevano devolversi, come ha dimostrato essere seguito ne' tempi meno rimoti allo stabilimento del detto capitolo *volentes*. E quindi nel descrivere questi, ed altri sconci distruttivi della germana e solida legislazione feudale nella Sicilia, ha proposto restituirsi al suo nativo vigore, e proscriversi le intruse massime alterative della medesima, e apertamente contrarie alli più chiari ed incontrastabili regi diritti, aggiungendo al tempo stesso per preservarli nello avvenire li seguenti mezzi: 1° d'introdursi anche in cotesto regno il libro del cedolario nella stessa forma che in questo regno si trova stabilito, con darsene la cura e la direzione al conservador generale dell'azienda: 2° di richiamarsi all'osservanza la costituzione *post mortem baronum*, sotto la rubrica *nunciandа morte baronis*, e perciò di obbligarsi li successori ne' beni feudali a rivelare fra certo tempo la morte del feudatario sotto pena della caducità: 3° che la G. C. non possa spedire lettere possessive e di manutenzione del possesso, se non dopo seguita la detta denuncia al fisco: 4° che nel caso in cui si pretenda dal caso verificata la

devoluzione, non possa procedere la gran corte, non ostante di trattarsi di giudizio possessorio, ma il tribunale del real patrimonio, che debba esaminar tal sorte di causa col voto ed intervento necessario del presidente dell'istesso tribunale, del consultore del governo, e del conservador generale dell'azienda, con incarico di darne conto al vicerè *pro tempore*, per passarsi alla sovrana intelligenza. Ed informata del tutto la M. S. ha prontamente risoluto e comanda, che si mettano in esecuzione li tre primi espedienti preservativi che si sono enunciati, con farsene registrare gli ordini, così ne' libri della G. C., che del patrimonio, relativamente alla parte che li guardano; e che quanto al capo secondo di detti espedienti si debba eseguire la costituzione *post mortem* in tutte le sue parti. Rispetto poi al quarto espediente, ed al di più che concerne a questa importantissima dipendenza, si riserba S. M. di emanare in appresso le opportune sue sovrane determinazioni. E così lo comunica a V. E. il supremo consiglio di azienda in real nome per sua intelligenza, e per disporne l'adempimento. Napoli etc. Partecipo tutto ciò a V. S. per sua intelligenza, e pel l'adempimento in quella parte, che le tocca. E nostro signore la feliciti.--Palermo 3 ottobre 1786.—IL PRINCIPE DI CARAMANICO.—Al tribunale del real patrimonio.—Pan. die 9 octobris 1786.—*Praesentetur, registretur, et exequatur relat. per illustrem de Cardillo.—Ex registro chirographorum E. S. de ordine S. R. M. anni 5 ind. 1786 e 1787 fol. 76 retro extracta est praesens copia coll. salva — Joseph Conzales magister notarius, Paulus Tasca, Palumbo dett.*— Il consiglio delle finanze con dispaccio de' 7 corrente mi scrive di real ordine così — Eccellentissimo signore — Fattasi matura riflessione su quanto il consultore del governo di cotesto regno D. Saverio Simonetti in sua rappresentanza relativa al capitolo *volentes* ha proposto per quarto espediente, vale a dire, che nel caso in cui si pretenda dal fisco verificata la devoluzione, non possa procedere la gran corte, non ostante di trattarsi di giudizio possessorio, ma il tribunale del real patrimonio, il quale debba esaminare tal sorta di causa col voto ed intervento necessario del presidente dello istesso tribunale, del consultore, e del conservadore di azienda,

con incarico di darno conto al vicerò *pro tempore* per passarsi alla sovrana intelligenza: il Re si è servito approvare anche in seguito della prammaticha dell'augustissimo Re cattolico suo genitore dell'anno 1750, che va inserta nel tomo IV delle sicule sanzioni nel supplimento al titolo del tribunale del real patrimonio, che per quarto espediente si osservi, che quando il regio fisco promuova cause di devoluzione di feudi, abbian da trattarsi nel tribunale del real patrimonio nella maniera dall'espressato consultor Simonetti proposta, e poi la gran corte, qualora il giudicato riesca al fisco contrario, possa spedir le lettere in favor di colui che ne pretenda la successione. E d'ordine di S. M. il supremo consiglio di azienda lo partecipa a V. E., acciò no disponga l'esecuzione.—Napoli ec.—Comunico a V. S. questa sovrana risoluzione per lo adempimento nella parto cho le tocca. Nostro signore la feliciti.—Palermo 17 aprile 1787.—IL PRINCIPE DI CARAMANICO.—Al tribunale del real patrimonio.—Pan. die 25 aprilis 1787.—*Praesentetur, registretur, et exequatur rel. per ill. de Cardillo ex registro chirographorum E. S. de ordine S. R. M. anno 5 ind. 1786 et 1787 fol. 337 retro extracta est praesens copia, coll. salva, Joseph Gonzales magister notarius, Paulus Tasca, Palumbo dett.*— Il consiglio delle finanze con dispaccio de' 13 corrente mi scrive in real ordine così:—Eccellentissimo signore.—Informato il Re non meno dalla rappresentanza del consultore di cotesto governo da V. E. rimessa, che da quanto posteriormente si è alla M. S. riferito dalla real camera di S. Chiara, in unione de'consultori della giunta di Sicilia ed altri magistrati aggiunti, della sinistra ed erronea intelligenza, che da taluni davasi al capitolo *volentes* del re Federico di Aragona con manifesta alterazione e sovvertimento della costituzion feudale di cotesto regno, cd esser necessario d'apprestarvisi l'opportuno riparo, acciò lo massime erronee di costoro non si fossero maggiormente diffuse e radicate in pregiudizio dello stato, ha risoluto di fare le seguenti sovrane dichiarazioni : primo che la grazia conceduta col capitolo *volentes* non ha punto altorata la natura dei feudi nella Sicilia ulteriore, con fargli divenire a guisa di allodi: quindi essere i medesimi riversibili al fisco in ogni qualvolta ac-

cade la morte del feudatario, o testata o intestata senza legittimi successori in grado; e ciò qualunque sia la forma della loro concessione o stretta, o larga, mista, o ereditaria, semplice, o di qualunque altra maniera, e clausola concepita : secondo che il feudatario ritrovandosi disperato di prole, e privo di legittimi successori in grado, non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga , o sia ereditario semplice , dovendosi in tali circostanze reputare per fraudolonta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente riversione a pro del fisco: terzo che essendosi dal capitolo *si aliquem* elargata la costituzione *ut de successoribus* nella linea collaterale , debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto che vengono dal capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tuttochè discenda dal questore del feudo, quando sia di grado rimoziore all'ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone che dal capitolo si designano nell'obblique successioni; riserbandosi la M. S. con altra legge dichiarare, quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpetrazione, che da taluni del foro si è cercato di dare contro la lettera del detto capitolo: quarto d'essere la forma del feudo inalterabile , di maniera tale che non possa nè anche il primo quesitore elargarla in pregiudizio del fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, checchesia della facoltà e modo di tramandarlo a' suoi successori, quando esista il grado esclusivo della riversione al fisco , la qual facoltà del primo quesitore, e modo dal medesimo forse dato debba intendersi *pro ut de jure* nelle contese che possono occorrere tra privati , ove il fisco non ci ha alcuno interesse : quinto che le clausole riservative apposte nel capitolo *volentes* fan sì, che le medesime non abbiano altra efficacia, se non che quella, che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata e comune, di modo che non può convalidare niuno di quegli atti, che per sussistere han bisogno dell'assenso particolare del Re nella forma dispensativa: sesto finalmente restando il Re fermo nello risoluzioni già prese su tal materia, a V. E. comunicate con biglietto de' 23

settembre 1786, e de' 7 aprile 1788 per questa real segreteria, comanda che di quanto si è servita di stabilire per mezzo delle anzidette dichiarazioni, e de' biglietti di sopra espressati, ne faccia V. E. costì nelle forme solenni pubblicare una prammatica nel suo real nome, da doversi inviolabilmente osservare, non ostante qualunque contraria sinistra interpetrazione, che hassi a reputare per erronea, abusiva, e contraria alla costituzione feudale di cotesto regno, di cui il Re ne vuole la più esatta osservanza. Di real ordine il supremo consiglio delle reali finanze lo partecipa a V. E. per il suo esatto adempimento.—Napoli ec.—Comunico a V. S. queste sovrane risoluzioni, per la esecuzione sollecita. Nostro signore la feliciti.—Palermo 24 settembre 1788.—Il principe di Caramanico.—Alla giunta dei presidenti, e consultore.— Pertanto pell'esatto adempimento del sovrano comando di S. M. abbiamo disposto col voto ed intervento del sacro consiglio la pubblicazione della presente prammatica sanzione perpetuè valitura, in vigor della quale vi ordiniamo e comandiamo che dobbiate inviolabilmente e perpetuamente eseguire ed osservare reale sovrainserte sovrane dichiarazioni, e quanto ne' tre preinserti li dispacci si contiene in tutte le sue parti, *et de verbo ad verbum* dalla prima linea sino all'ultima, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena della sua real indignazione, e non altrimenti, nè in altro modo.—Dat. panormi die decima quarta novembris 1788.—il principe di Caramanico.

	ERRORI	CORREZIONI
Pag. 31 lin. 22	*della commessione*	— dalla commessione
» 63 » 13	*his quae*	— his qui
» 71 » 30	*Onofrio IV.*	— Onorio IV.
» 82 » 10	*Factum Vallis*	— Factum Vasalli
» 91 » 12	*et late afflict*	— et late Afflictus
» 94 » 28	*a vincola*	— a vincolo
» 100 » 26	*accettuate*	— eccettuate
» 103 » 10	*Costruzione*	— Constituzione
» 109 » 7	*economio civile*	— economia civile
» 118 » 18	*reale*	— reali